DECISIONI
DEI
CASI DI COSCIENZA
E DI
DOTTRINA CANONICA
DEL PADRE
FAUSTINO SCARPAZZA
DOMENICANO PROF. DI S. TEOLOGIA

COMPENDIATE ED ACCRESCIUTE DI VARIE ALTRE DECISIONI

DA ANTONIO M.ª CALCAGNO
DOT. IN S. TEOLOGIA E PROF. DI DIRITTO E STORIA ECCLES.
NEL SEMINARIO VESCOVILE DI CHIOGGIA.

PRIMA EDIZIONE NAPOLITANA

corredata di note relative alla disciplina e leggi del regno.

VOLUME XIII.

NAPOLI,
A SPESE DEL NUOVO GABINETTO LETTERARIO
Largo Trinità Maggiore.

MDCCCXXXIV.

Stamperia dell' Aquila

MATRIMONIO

Intorno al Parroco, che deve assistervi, ed ai riti, con cui dev' essere celebrato.

CASO PRIMO.

Geltrude vedova dimorò fin qui presso il fratello del defunto suo marito nella Parrocchia di S. Maria. Essendo ora per passare ai secondi voti, lascia in questa Casa le sue suppellettili, e si trasferisce nell' abitazione paterna in Parrocchia di San Niccolò, ove intende di rimanere, e dopo quindici giorni vuole celebrare le nozze. Cercasi a qual Parroco spetti di assistere a tal Matrimonio?

Le teorie relative a questa materia sono state da noi spiegate nell'Articolo *Impedimenti Matrimoniali intorno alla Clandestinità*, ove abbiamo anche decisi varj casi pratici, che potrebbero essere compresi nell' articolo presente. Rimettendo pertanto il Lettore a quanto ivi abbiam detto, non ci resta qui fuorchè appianare alcune pratiche difficoltà, tra le quali il Caso preposto, cui rispondiamo con distinzione. Se Geltrude trasferendosi alla Casa paterna ha vero e sincero animo di starsene permanente, e di fissarvi un nuovo domicilio, il suo Matrimonio è del Parroco di San Niccolò. Ciò si prova colla decisione della Sagra Congregazione del Concilio in *Caesenaten. Forolivien. Matrimonio* del dì 20 Feb. 1723. Fu proposto se era valido o no il Matrimonio di due abitanti di Cesena, i quali per iscansare le molestie dei parenti, s' erano fuggiti occultamente a Forlì, ed ivi alla presenza del Parroco di san Biagio all' impensata circonvenuto lo aveano contratto. La sullodata S. Congregazione decise, ch' era valido sebbene *de jure* clandestino, perchè la donna avea giurato d' essersi trasferita a Forlì con animo sincero d' ivi permanere, e

di domiciliarsi presso l'Ava materna abitante nella Parrocchia di san Biagio, ch' asseriva essere stata sua tutrice ossia curatrice. Se da questa decisione si deduce, che per la validità del Matrimonio deve giudicarsi proprio Parroco quello nella cui Parrocchia abitano i contraenti nel tempo della celebrazione dello stesso Matrimonio purchè ivi si siano trasferiti con animo sincero di dimorarvi; egli è evidente, che nella nostra ipotesi il Parroco, che dev' assistere al Matrimonio di Geltrude è quello di S. Niccolò, e non quello di S. Maria.

Se poi Geltrude s' è trasferita nella Casa paterna soltanto per celebrarvi il Matrimonio affine di fare cosa grata a suo padre; in tal caso il Parroco di questo suo Matrimonio è quello di S. Maria, e non sarebbe valido se il Parroco vi assistesse di S. Niccolò. Così fu deciso dalla Sagra Congregazione *in Romana 22. Feb. 1631. lib. 14. Decretor. pag. 390. t.* Ecco la domanda, che fu proposta, e la decisione. *Vir et mulier a loco suae habitationis absque animo illam reliquendi discedentes, et ad locum in alterius Parochiae solo animo illic Matrimonium celebrandi, non aut domicilium contrahendi trasferentes, ibi coram Parocho, illius loci Matrimonium inter se contraxerunt. Supplicatur per sacram Congregationem declarari, an hujusmodi Matrimonium sit nullum, vel validum. Die 22. Feb. 1631. Sacra Congregatio etc. Secundum ea, quae proponuntur censuit esse nullum.*

In conferma di ciò si puo vedere la Notificazione 34 di Benedetto XIV nella quale si legge. » È nullo il Matrimonio di chi partendo dalla Città, o dal luogo, in » cui abita, senza lasciare il domicilio ivi contratto, se » ne va ad un' altra Città, o ad altro luogo, ove senza » aver acquistato nuovo domicilio, o quasi domicilio con» trae il matrimonio; essendo questo matrimonio fatto in » fraude del proprio Parroco ». In questa Notificazione il sullodato sommo Pontefice riferisce la decisione della Sagra Congregazione, ch' abbiamo sopra riportata, ed un'altra simile del 1726. in tempo in cui egli n' era Segretario. Veggasi anche la Lettera dello stesso Sommo Pontefice *super quibusdam dubiis respicientibus validitatem Matrimoniorum ad Archiepiscopum Goanum dat. Romae apud S. Mariam Majorem die 19 Martii 1758.*

CASO II.

Lorenzo e Rosa Cittadini, trovandosi in villa nel tempo di Autunno si presentano a quel Parroco per contrarre innanzi a lui il Matrimonio, ma il Parroco gli rigetta dicendo, che ciò spetta privativamente al Parroco di quella parrocchia sotto la quale dimorano in città. Gli sposi soggiungono, che hanno ottenuta dal loro Parroco la facoltà, e quindi insistono affinchè senza dilazione assista al loro matrimonio. Cercasi. 1. Se il nostro Parroco dica il vero? 2. Se possa prestar fede all' assicurazion degli Sposi, che hanno avuta dal proprio loro Parroco la facoltà, e possa quindi, ed anche debba assistere a tal Matrimonio?

La risposta al primo quesito dipende da quanto abbiamo esposto nel caso. IV. dell'Art. *Impedimenti Matrimoniali intorno la Clandestinità*, ove coll'appoggio di varie decisioni della Sagra Congregazione abbiam dimostrato, che non può mai dirsi proprio Parroco pel matrimonio il Parroco della Parrocchia, sotto cui è la casa di campagna non acquistando domicilio o quasi domicilio, chi va ad abitarla per villeggiare soltanto, o per badare ai suoi interessi.

Al 2. Vi sono degli argomenti pei quali può il Parroco prestar fede a due Sposi, che asseriscono di aver avuta dal proprio Parroco la facoltà di celebrare il Matrimonio in Campagna. 1. Nessuno si deve presumere scordevole di sua eterna salute, e qui si tratta del pericolo dell'anima dei contraenti. 2. Facilmente si crede ciò, che giova al postulante, e non nuoce a chicchessia. 3. Il Matrimonio è nullo quando manca la presenza del Parroco, o di altro Sacerdote da lui delegato, e non si può sospettare, che gli sposi mentre vogliono contrar matrimonio, non lo vogliono insieme validamente celebrare. 4. Se il Parroco presta fede al penitente che asserisce d'essersi confessato da chi aveva facoltà d' assolverlo, e gli amministra l' Eucaristia; come non avrà a prestar fede a due sposi, che asseriscono di aver la licenza del proprio Pastore di farsi congiungere in Matrimonio? Contuttociò regolarmente parlando io dico, che il nostro Parroco non deve prestar fede a Lorenzo e Rosa. Ove si tratta di foro esterno, e nelle

cose che ad esso appartengono non si deve prestar fede a nessuno in ciò che parla a suo proprio favore. Nel cap. *Sicut de Sent. excom.* è prescritto, che non si debba credere ad un escomunicato, che asserisce di essere stato assolto, quando non mostri l'attestato dell'assoluzione ricevuta, od in altra autentica maniera non faccia ciò constare: *Nisi excommunicati litteras absolutionis ostendant, aut alio modo legitimo de eorum absolutione constet.* E la ragione, che ne rende San Tommaso si è, perchè la scomunica appartiene al foro esterno, ed al governo della Chiesa. Lo stesso adunque deve dirsi del Matrimonio, perchè spetta esso pure al foro esterno, ed al governo della Chiesa. E chi può dubitarne, se il Parroco non fa alcuna ingiuria quando esige l'attestato della confessione ove trattasi della soddisfazione del precetto, com'è quello dell'annua Confessione, perchè quest' appartiene al governo esteriore? Più, il Sagramento dell' Ordine, perchè spetta al foro esterno non può ammistrarsi dal Vescovo di altra Diocesi senza una licenza in iscritto dell'Ordine *per ejus patentes litteras.* Lo stesso dunque deve dirsi intorno il Matrimonio.

Quindi è ben vero, che nessuno si dee presumere scordevole dell'eterna salute, e che facilmente si deve credere quello che giova al postulante, e non nuoce a chicchessia, ma è vero altresì, che dove si tratta di foro esterno le asserzioni non bastano, ma sono necessarj i documenti, che guarentiscano il Parroco, e lo giustifichino nel caso, in cui venga censurata la sua condotta, o si reclami contro la validità di un Sacramento. Forse nella nostra ipotesi la probità di Lorenzo e di Rosa sarà un argomento di molto peso per rendere tranquillo il Parroco, ed è perciò, ch'io dissi che *regolarmente parlando* non si dee prestar fede. Ma se il nostro Autore è d'opinione, che se concorressero tutte quelle circostanze le quali insieme unite sono valevoli a sgombrare ogni sospetto ed a togliere dubbio qualunque sulla impetrata licenza; potrebbe il Parroco indursi ad assistere ad un tal Matrimonio; io nullameno son di parere, che dovesse astenersene tutte le volte, che non avesse ad essere moralmente certo di ottener poscia un documento, che lo assicurasse della licenza. Se sono probi Lorenzo e Rosa; non possono cangiar costume?

Non può avvenire, che insorgano tra essi dei dissidj, pei quali tentino di provare la nullità del Matrimonio? E se ciò avvenisse, quale via per essi più sicura, quando quella di rappresentare, che fu celebrato senza la presenza del proprio Parroco? Un Pastor delle anime non deve aver occhio soltanto al presente, ma altresì a tuttociò, che può avvenire. Adunque per questa ragione ancora non deve riposar tranquillo sulle asserzioni degli sposi. Che se non si deve presumere ingenuo in chi domanda l'Eucaristia, al qual Sagramento i fedeli s'accostano per rimedio spirituale dell' anima; non dirò, che si debba presumere inganno intorno al Sagramento del Matrimonio, ma dirò bensì, che nel Matrimonio v'ha più ampio campo alle frodi, e maggior pericolo d' inganni di quelli, che possono esservi nella Comunione, e dirò ancora che le conseguenze che derivano dall' indeguo ricevimento della Comunione tutte cadono a danno del solo ricevente, nè d' ordinario sono pubbliche, laddove quelle del Matrimonio sono tali nella nostra ipotesi, che rendono invalido un Sacramento, introducono un Concubinato, promovono degli scandali, e pregiudicano la prole.

CASO III.

Una serva volendo accoppiarsi in Matrimonio, si presenta al Parroco nella cui parrocchia abita suo zio, e non a quello sotto cui è domiciliato suo fratello, perchè prima di servire viveva col Zio. Cercasi se il Parroco del Zio sia l' idoneo, e legittimo assistente al matrimonio?

Le serve, che non hanno domicilio, devono celebrare il matrimonio dinanzi al Parroco del padrone cui servono. Il Vescovo di Gubbio nel 1788 propose alla Sagra Congregazione del Concilio il dubbio seguente: *An matrimoniis famulorum assistere debeat Parochus domicilii paterni, seu potius alter, in cujus Parochia puellae famulatum praestant*, e fu risposto nel dì 24 Maggio di detto anno: *Episcopus per decretum jubeat, ut Matrimoniis puellorum, quae famulatum Eugubii praestant assistat Parochus domicilii paterni, materni, fraterni ejusdem puellae quatenus illud habeant in eadem civitate; si non habeant, assistat Parochus domicilii in quo degunt, quatenus in ea-*

dem civitate Matrimonium contrahant. Così pure abbiamo opinato rispondendo al 2. quesito del Caso X. all'articolo *Impedimenti intorno la Clandestinità.* Ma che dovrà dirsi nella nostra ipotesi, in cui la serva ha due domicilj l'uno del fratello, e l'altro del zio? Parrebbe al certo, che il Parroco proprio di tal Matrimonio fosse quello del fratello, presso cui può dirsi, ch'ha ella naturalmente il suo domicilio; ma poichè lo avea di già abbandonato prima di servire, e posto ch'abbia nell'animo fermo proposito di far ritorno alla Casa del zio, qualora si ritiri dal servizio; queste circostanze devono indurci a ritenere col Pignatelli *Tom. 5. Consult. 79. n.* 3. e col Barbosa *de Off. Paroch. p. 2. cap. 21 num.* 34. che il legittimo Parrocò assistente è quello del zio. E lo stesso asserir si deve, e con più ragione allora, che la fantesca avesse il suo fratello all'altrui servizio senza proprio domicilio; conciossiachè in tal caso il fratello per causa del suo servizio non ha alcun diritto, che abbja ad essere ricevuta ad abitar con seco la sorella in casa de' suoi padroni, ed il domicilio del zio diventa il domicilio di lei.

CASO IV.

Tizio e Mevia vagabondi ed infermi trovandosi in una Parrocchia, ove il Parroco giudica, che rimessi in salute s'uniscano in legittimo Matrimonio, per lo che ricorre al Vescovo ed ottiene le opportune facoltà. Prima però d'assistervi esamina la cosa con più diligenza, e scopre, che Tizio e Mevia non sono vagabondi, ma pellegrini. Cercasi se in tal caso possa il Parroco progredire ed assistere al Matrimonio di Tizio e Mevia.

La decisione di questo quesito si deduce da quanto si legge su tale proposito nella Notificazione 13. di Benedetto XIV. » È regola certa, dic'egli nel § 10, che il Par-
» roco delle persone vaganti è quello di quel luogo, in
» cui esse attualmente si trovano «. Quindi prosegue: »
» Ma occorre alle volte equivoco, prendendosi il pellegri-
» no per qualche vagante, il che non è vero, essendo
» vagante quello, che avendo lasciato il proprio domici-
» lio ne va a cercare un altro, ove possa fermarsi, secon-
» do il testo nella Legge. *Ejus § Celsus ff. ad municipa-*

» *lem* . . . . od essendo pellegrino quello, che viaggia, » ritenendo però l' animo di ritornare all' antico domici- » lio, come molto bene osserva il Rosignolo *de Matrim.* » *p.* 1. *tom.* 6. *de Contract.* 5. *praenot.* 22. *num.* 4. » Per questo . . . succedendo il caso, si facciano dai Par- » rochi le dovute diligenze per vedere se veramente i con- » traenti sieno vaganti ». Or se il nostro Parroco sarebbe il vero Parroco pel Matrimonio di Tizio, e Mevia qualora fossero vaganti, perchè Tizio e Mevia si trovano nella sua Parrocchia; egli non è tale essendo dessi invece pellegrini, conciossiachè per contrar validamente Matrimonio devono presentarsi al Parroco del domicilio, che hanno lasciato con animo di ritornarvi. Nè giustificherebbe il nostro Parroco, se v' assistesse, il Mandato del Vescovo siccome quello, ch' è fondato sopra un falso supposto, cioè che Tizio e Mevia sieno vaganti, anzi peccherebbe contro il Decreto del Tridentino *sess.* 24. *de Reform. Matrim. cap.* 7. e potrebb' essere gravemente punito, e quel ch' è più, il Matrimonio sarebbe invalido e nullo.

CASO V.

Tizio e Berta ottennero dalla Curia Ecclesiastica gli attestati, che si richiedevano per contrarre Matrimonio, e poichè dissero, ch' erano della parrocchia di S. Maria non ricordandosi, che da circa un mese erano da quella partiti, fu diretta la facoltà di congiungerli al Parroco della detta Parrocchia, come a proprio loro Parroco, il che ha egli subito eseguito. Cercasi se sia stato valido questo Matrimonio?

Alcuni Autori dietro il Cardinal di Luca *dist.* 1. *num.* 9. *et seq. de Matrim. et disc.* 27. *num.* 25. *In aduct. Concil.* opinarono, che sia invalido il Matrimonio celebrato da un Parroco, il quale era stato disegnato dal Vescovo nella supposizione, che l' uno de' contraenti fosse a lui soggetto; ciò nullaostante la sagra Congregazione del Concilio, come riferisce il Fagnano in cap. *Quod nobis num.* 55 *de Clandest. Desponsat.* ha approvato la contraria sentenza, e l' ha anche abbracciata nel dì 9 Settembre 1684, come costa dal Decreto riportato da Be-

nedetto XIV, nella sua Notificazione 21. Imperciocchè il Concilio di Trento non comanda no, che il Matrimonio debba omninamente celebrarsi dinanzi il Parroco, cui gli sposi appartengono; ma prescrive bensì, che debba celebrarsi alla presenza del Parroco, ovvero di altro Sacerdote munito della licenza del Parroco stesso o del Vescovo. Eccone le parole, quali si leggono nel cap. 1. sess. 24. de Reform. Matrim. *Qui aliter, quam praesente Parocho, vel alio Sacerdote de licentia ipsius Parochi, vel Ordinarii.* Al matrimonio pertanto di Tizio e Berta v' assistì il Parroco non proprio, ma bensì un altro col consenso del Vescovo, il quale colla affidatagli commessione di assistervi, venne di certa maniera ad essere delegato per un tal matrimonio. Adunque il matrimonio di Tizio e Mevia è valido.

CASO VI.

Una vedova della parrocchia A. prese a pigione per sei mesi una Casa della parrocchia B. ove andò ad abitare con intenzione di far ritorno dopo i detti sei mesi nella parrocchia A. Se in questo frattempo si marita, cercasi, chi sia il Parroco ch' assistere deve ad un tal Matrimonio?

Dall' esposto nel Caso I. di quest'Articolo, si deduce lo scioglimento della presente questione. Se la Donna si trasferì nella parrocchia B. con animo di perdere l' antico domicilio, e di fissarlo per quel semestre nella detta parrocchia B.; il Parroco della parrocchia A. non è il Parroco voluto dal Concilio per assistere ad un tal matrimonio. Se poi non ebbe animo di perdere l' anterior domicilio, ed elesse di passarsela soltanto per sei mesi nella parrocchia B. egli è chiaro, che il Parroco della parrocchia A è il vero Parroco cui spetta il Matrimonio. La ragione è evidente, perchè nella prima ipotesi segue il cangiamento del domicilio benchè temporaneamente, e non segue nella seconda supposizione, abitandovi la donna piuttosto *per modum transeuntis* e non per proprio domicilio. Così anche il Pignatelli Tom. 7. consult. 63. allegando in conferma la decisione della Sagra Ruota e molti gravissimi dottori.

E per verità se questa non fosse la regola da tenersi

in pratica, come avrebbero a condursi i Parrochi delle città popolate, nelle quali specialmente i poveri cangiano spessissimo abitazione e parrocchia? Non avviene alle volte, ch'appena si sono trasferiti in altra parrocchia domandano al Parroco di celebrare le nozze, e celebrate, quasi direi sul punto stesso ritornano nella parrocchia, da cui sono poc' anzi partiti? Basta un'incominciata abitazione con animo di dimorarvi per la metà circa dell' anno, affinchè il Matrimonio contrar si possa validamente e lecitamente dinanzi al Parroco del nuovo domicilio. Così anche si raccoglie da parecchi testi del gius, e da una dichiarazione della Sagra Congregazion presso il Farinaccio nelle Note al Concilio di Trento *sess. 24. cap. 1. num. 2.*

CASO VII.

Due Parrochi sono discordi d'opinione su questi punti. 1. Chi sia il Parroco per la celebrazione del matrimonio di una Donzella, che trovasi nelle carceri d'uno Spedale, come in custodia: 2. Chi sia il Parroco degl'infermi che sono negli spedali, ch'è necessario di congiungere in matrimonio per rimediare alle coscienze: 3. Chi sia il Parroco delle fanciulle esposte, che sono ne' conservatorj de' Bastardelli, e delle altre giovani, che sono in altri pii Conservatorj quando congiungonsi in Matrimonio. Cercasi che debba decidersi?

A tutti questi Quesiti risponde Benedetto XIV. nella sua Notificazione 14. Quanto al primo scrive così: » Secondo la disposizione legale due sono i casi de' carcerati. Il primo è di quei carcerati, che sono stati condannati alla carcere in perpetuo, o per qualche tempo determinato, in ordine ai quali la carcere non è custodia, ma pena: ed il Parroco di questi è il Parroco di quella parrocchia, in cui sono situate le carceri: *Relegatus in eo loco, in quem relegatus est, interim necessarium domicilium habet*: sono parole del testo nella *L. Filii ff. ad municipalem*. Il secondo caso è di quei carcerati, la causa dei quali non è spedita, e che stanno in carcere non per pena, ma per custodia; e il Parroco di questi è il Parroco, nella di cui parrocchia hanno il proprio domicilio, non potendosi valutare per lo-

» ro Parroco quello, nella cui parrocchia sieno situate le » carceri, stando sempre quegli sventurati coll' animo di » ritornare alle case loro. Camminando con questa distin- » zione, il matrimonio de' carcerati della prima specie » deve farsi avanti il Parroco, nella cui parrocchia han- » no il domicilio. Così solennemente fu risoluto dalla sagra » Congregazione del Concilio in una causa *Farfen. Matri-* » *monii* 26 Maggio 1707, che fu inserita negli statuti del » Clero di Roma ec. « Ora la donzella, intorno a cui versa il primo quesito non è in carcere per pena, ma per custodia. Quindi se vuole maritarsi deve celebrare il suo matrimonio alla presenza del Parroco della sua casa, nella quale ha il suo domicilio.

Al 2. Dettò così il sullodato immortale Pontefice: » » Il quarto caso è de' matrimonj, che alle volte per ri- » mediare alle coscienze è d'uopo, che si facciano negli » spedali da chi è gravemente ammalato, e costituito in » pericolo di morte. In ordine a questi matrimonj o si fac- » ciano dagli ammalati negli Spedali, o fuori degli Spe- » dali, s' incontra la difficoltà, che vi è tempo da pro- » vare lo stato libero ec. Per lo che sia qui lecito l' ac- » cennare potersi in questo caso fare il matrimonio, an- » che senza di questa condizione; purchè però risanando- » si l' ammalato, prima, che vada a coabitare, e molto » più avanti, che consumi il matrimonio si faccia quanto » è prescritto dal S. Uffizio (quanto cioè alle prove dello » stato libero). E in ciò che risguarda il punto della per- » sona avanti cui debbono negli Spedali celebrarsi questi » matrimonj, sapendo noi le gravi controversie, che so- » no fra i cappellani degli Spedali, ed i parrochi nelle » parrocchie de' quali sono situati i detti Spedali, coman- » diamo, che in simile circostanza a noi preventivamente » si parli, come sempre si è ancora praticato per lo pas- » sato, acciò da noi si possa deputare chi assista al ma- » trimonio, e si possano dare le regole opportune; affin- » chè il matrimonio sia notato per conservarne la neces- » saria memoria «. Si ricorra adunque all' Ordinario, oppure il cappellano dell' Ospitale convenga col Parroco per assicurare la pratica. Il ricorso all' Ordinario presso noi si rende indispensabile anche per conciliare colle leggi della chiesa il prescritto dalle Leggi Civili relativamente ai matrimonj.

Al 3. Ecco la risposta: » Il quinto caso è de' matrimo-
» nj, che si fanno dalle fanciulle esposte, e che sono nel
» Conservatorio detto dei Bastardini, e dell'altre giovani,
» che si ritrovano negli altri conservatorj di questa città.
» Parlando delle giovani esposte, i loro matrimonj si sono
» sempre fatti per lo passato avanti il Parroco, nella cui
» parrocchia è situato il loro conservatorio; e lo stesso do-
» vrà farsi ancora, in avvenire concorrendo a favore del
» Parroco non meno l'antica pratica, che la disposizione
» espressa della Sagra Congregazione del 2 Aprile 1651,
» al lib. 19 dei Decreti pag. 124 a tergo: *Gubernatores*
» *Hospitalis expositorum Civitatis Eugubinae asserentes*
» *Sacerdotem ibi in Confessarium deputatum cum appro-*
» *batione Episcopi hucusque puellis expositis administras-*
» *se Matrimonia, praeviis denuntiationibus in Ecclesia*
» *ipsius Hospitalis, supplicant pro declaratione hujusmo-*
» *di matrimonio celebranda esse coram eodem Sacerdote,*
» *et non coram Rectore Ecclesiae Parrocchialis, intra cu-*
» *jus limites Hospitale existit. Sacra etc. censuit, ma-*
» *trimonia dictarum puellarum esse celebranda coram pro-*
» *prio Parocho, non autem coram dicto cappellano Hospi-*
» *talis.* Quanto poi alle altre zitelle, che sono negli con-
» servatorj essendovi pure l'antica consuetudine, che i lo-
» ro matrimonj si facciano avanti i Parrochi, nelle par-
» rocchie dei quali sono situati i predetti conservatorj,
» non vogliamo, che s'innovi cosa veruna, tanto più,
» che ricevendo le dette zitelle gli alimenti, ed anche la
» dote dai conservatorj, può dirsi, che abbandonano il
» domicilio paterno, e diventino figlie del luogo, da cui
» se qualche volta partono per andare a casa, ciò suol
» seguire per breve tempo, e quasi a titolo di custodia e
» di deposito a nome dello stesso conservatorio ».

Non così poi deve discorrersi intorno alle Educande, che si trovano nei Monasterj. » Queste avendo, soggiugne,
» in altra parrocchia il domicilio paterno, e fraterno, deb-
» bono contrarre il matrimonio avanti il Parroco, nella
» cui parrocchia è situato il predetto domicilio; fatti pe-
» rò i proclami tanto nella parrocchia del domicilio,
» quanto nell'altra del monastero ». E soltanto » quando
» non abbiano in altra parrocchia il loro domicilio deb-
» bono contrarlo avanti il Parroco, nella cui parrocchia
» è situato il monastero ». Così il sapientissimo Pontefice.

CASO VIII.

Un Parroco partendo per alcuni giorni dalla sua Parrocchia commise al suo cappellano di esercitare in sua assenza tutte le funzioni parrocchiali. Egli assistì durante la detta assenza del Parroco ad un matrimonio senza premettervi le pubblicazioni. Cercasi se questo matrimonio sussista, e sia valido?

La decisione di questa questione dipende dal conoscere se sia necessario per la validità dal matrimonio, che il Sacerdote il quale vi assiste per mancanza del Parroco abbia una speciale deputazione, e se l'ommissione delle denunzie pregiudichino al valore del Sagramento. Dico pertanto, che non è necessaria la speciale deputazione, ma la generale, poichè così ha dichiarato la Sagra Congregazione del Concilio nel dì 12 Giugno 1581. come attesta il Fagnano *de Clandest. Despensas.* cap. *Quod nobis num.* 32. Inoltre la licenza generale, come viene determinato dalla Legge *Si thorus de Legat.* 3. fa lo stesso effetto relativamente a tutte le cose comprese nel genere, come fa la speciale quanto alla specie. Finalmente chi viene deputato a tutti gli uffícj parrocchiali è deputato nel tempo stesso ad assistere ai matrimonj, perchè anche questo è un uffizio parrocchiale, e perchè non si trova prescritto nel Gius, che per una tale assistenza si ricerchi uno speciale mandato, come riflette saggiatamente fra gli altri il Navarro *Cons. 12. de Clandest. Desponsat.* Dico in secondo luogo che le pubblicazioni sono necessarie a lecitamente, non però a validamente contrarre il matrimonio. Ciò si raccoglie dallo stesso Tridentino Concilio, il quale stabilendo inerentemente a quanto era stato decretato da Innocenzo III. nel Concilio Lateranense IV. *ut in posterum antequam Matrimonium contrahatur, ter a proprio contrahentium Parocho tribus continuis diebus festivis in Ecclesia ante Missarum solemnia publice denuntietur, inter quos matrimonium sit contrahendum;* non dichiara poi invalidi nè Clandestini i matrimoni, nei quali vengono ommesse le denuncie, anzi permette, che per giusti motivi si dispensino dall' Ordinario, il che importa, che sono desse da premettersi non per necessità di Sagra-

mento, ma per necessità di precetto. Di più. Racconta Benedetto XIV *de Syn. lib. 12 cap. 5. n. 3.* che avendo un Arcivescovo promulgata una Costituzione, colla quale tolse ai Parrochi l'autorità di assistere ai matrimonj senza premettere le pubblicazioni, dichiarando tali matrimonj irriti e nulli, la Sagra Congregazione del Concilio gli comandò di rivocare siffatta Costituzione: *Archiepiscopo mandavit, ut quantocius suam revocaret Constitutionem.*

Venendo dunque al quesito proposto egli è evidente, che il matrimonio, cui assistì il nostro cappellano è valido e sussistente, benchè illecitamente celebrato per la ommissione delle denunzie. È qui per altro da avvertire, che tale matrimonio non è presso noi riconosciuto dall'Autorità Civile, conciossiachè le denunzie sono prescritte nel § 70. del Codice Civile per la validità del Contratto, e nel § 74. è stabilito, che per la validità della denunzia, e per la validità del matrimonio da essa dipendente, devono gli sposi ed il futuro loro matrimonio essere pubblicati almeno una volta nel distretto parrocchiale e dell'uno, e dell'altra.

CASO IX.

Lodovico e Rosa volendo celebrare il loro matrimonio senza esporsi alla vista de' lor vicini, pregano il loro Parroco a portarsi in una Chiesa fuori della parrocchia, e di congiungerli ivi, e benedirli fra le solennità della Messa. Cercasi se far lo possa validamente e lecitamente?

Distinguiamo il contrarre Matrimonio, dal benedire gli sposi, e dietro il Rosignoli *de Matrim. Proenot. 25.* col Sanchez ed altri molti rispondiamo, che validamente e lecitamente può il Parroco congiungere Lodovico e Rosa in matrimonio, ma che non può lecitamente benedirli. E quanto alla prima parte per quello riguarda la validità, più volte ha ciò definito la Sagra Congregazione come può vedersi presso il Fagnano *In cap. Quod nobis de Claud. Despons. num. 36. et 40.* dichiarando, che, *Parochus potest assistere nuptiis sui Parochiani etiam extra Parochiam, et adhuc contradicente Parocho illius loci.* Nè senza ragione, perchè tale assistenza, o non è propriamente atto di giurisdizione, ma di podestà d'assistere come te-

stimonio autorizabile, e come persona specialmente deputata dal Tridentino; e quindi può esercitarsi dovunque; o s'è atto di giurisdizione, non è però di giurisdizion contenziosa ma volontaria, cioè fra contraenti volontariosi e che sono d'accordo, e che perciò non richiede giuridica cognizione di causa, ed in conseguenza può esercitarsi anche fuori del proprio territorio, come abbiam dal Cap. *Emancipati ff. de Adopt.* Dunque validamente può il nostro Parroco assistere al matrimonio in discorso. Che poi far lo possa anche lecitamente, egli è chiaro da ciò, che non v'ha legge la quale lo vieti, e che non offende l'altrui diritto, poichè esercita la propria, e non l'altrui giurisdizione, che non pregiudica chisisia, perchè l'esercita sopra persone a lui soggette, che hanno prestato, e prestano spontanee il loro assenso, che non si fa anzi senza strepito e forma di giudizio, e quindi sarebbe irragionevole il lagno, che facesse il Parroco del luogo, in cui il matrimonio è per celebrarsi.

Il Navarro *Sum. cap. 25. n. 144. et De Clandest. Despons. Consult. 4.* con altri asserisce, che fu mente dei padri del Tridentino, che ciascun Parroco assista bensì ai matrimonj dei suoi sudditi, ma però entro i confini della propria parrocchia, sì perchè quest'esercizio di giurisdizione in altrui parrocchia offende sempre il gius del Parroco del luogo, sì perchè il Parroco fuori de' suoi confini non è persona pubblica, ma privata. Ma quest'interpretazione del Navarro sembra affatto arbitraria, e senza fondamento. Il Concilio ha stabilito indefinitamente, che il Parroco de' contraenti debba assistere al loro matrimonio, e se non ha fatto alcuna limitazione cioè, che debba assistervi entro i confini della sua parrocchia, nè ha dichiarato, che può assistervi anche altrove, vuol dire che il Decreto del Tridentino intender si deve secondo il gius comune, nel quale è definito, che l'atto di giurisdizione volontaria può esercitarsi anche fuori del proprio territorio. E supposto ancora che non potesse, si dimanda quale Parroco dovesse assistere al matrimonio di due persone che per accidente trovansi fuori della propria parrocchia, e che per un motivo ragionevole non possono rientrarvi e frattanto sono in necessità di congiungersi in matrimonio? Non il proprio Parroco, perchè nella nostra

supposizione non ha facoltà; non il Parroco del luogo ove si trovano, perchè non è il proprio Parroco; non questi colla deputazione di quello, perchè quando quello non ha giurisdizione, non può nemmen delegarla. Dunque? Ma dice il Navarro, che in parrocchia altrui esercitando il proprio diritto, si offende il gius del Parroco locale? Non è vero, perchè il diritto viene esercitato sui proprj sudditi e non sugli estranei. Soggiugne, che il Parroco non è figura pubblica fuori di parrocchia? È vero rispetto agli estranei, ma non è vero relativamente ai suoi sudditi. Ei sempre e dovunque sostiene rispetto ai suoi parrocchiali, la qualità di loro Parroco. Tutte le ragioni del Navarro altro non provano fuorchè il Parroco per una mera civile convenienza farà bene ad avvertire il Parroco del luogo prima di assistere al matrimonio senza però avere un obbligo deciso, dal quale dipenda la validità del matrimonio, o che lecitamente venga celebrato.

Vengo alla seconda parte cioè, che il Parroco in parrocchia altrui illecitamente benedice le nozze fra le solennità della Messa senza la licenza del Parroco del luogo, e che perciò pecca gravemente. Così ha dichiarato più d'una volta la Sagra Congregazione, come riferisce il Bossio *sect. 3. cas. 4. num. 19 e 33.* Nè senza ragione, poichè la Benedizione si fa con qualche solennità, ch' offende la giurisdizione del Parroco del luogo, e perciò non può farsi senza licenza di lui; avendo così stabilito la Chiesa per togliere le confusioni, che potrebbero avvenire, come riflette assai bene il Rosignoli nel luogo sopra citato.

CASO X.

Un Parroco commette al suo Cappellano di assistere nella sua Chiesa al Matrimonio di Caja con Tizio, ed egli invece esercita quest' atto in una casa fuori della parrocchia, ove gli sposi villeggiavano. Cercasi se validamente?

Nel caso precedente si è dimostrato, che il Parroco validamente congiugne i proprj suoi sudditi fuori eziandio della sua parrocchia, ora si dee conoscere se lo possa anche il Cappellano colla facoltà, che gli viene delegata dal Parroco. Vi sono di quelli, che stanno per la negativa

appoggiati alla Legge 2. *ff. de Off. Procons.* nella quale è stabilito: *Omnes Proconsules statim, quod Urbem egressi fuerint, habent jurisdictionem, non tamen contentiosam, sed voluntariam, ut ecce manu mittit: apud Legatum vero Proconsulis nemo potest manu mittere, quia non habet jurisdictionem.* Tale differenza adunque riconoscono fra la potestà ordinaria, e la delegata, che quella, come ritengono, può esercitarsi dovunque, e questa soltanto entro i confini, ne' quali si estende la giurisdizione ossia entro il territorio, in cui il delegante ha il suo diritto. Ciò confermano altresì coll' autorità di Anastasio Germanio, e d' altri, i quali pensano, che possa il Vescovo come ordinario conferire i benefizj anche fuori della sua Diocesi, e non il Vicario cui ha egli delegata la facoltà di conferirli.

Eppure l' opinion più comune si è, che la giurisdizion volontaria anche delegata si estenda fuori del proprio territorio. Di fatti i testi, co' quali si prova, che la giurisdizion volontaria si può esercitare fuori del proprio territorio non fanno alcuna distinzione tra essere essa ordinaria o delegata, ed il testo del gius superiormente citato parla del Legato del Proconsole, il quale non avea alcuna giurisdizione se prima non veniva conferita dal Proconsole istesso, che però conferire non la potea prima del suo ingresso nella Provincia; il che non ha luogo ove si tratti di una facoltà delegata già conferita. Nè punto prova l' esempio del Vescovo, che conferisce i benefizj dovunque, e che il Vicario non può validamente conferirli fuori della Diocesi, poichè insegnano anzi comunemente i Dottori, che anche il Vicario validamente li conferisce fuori della Diocesi, come può vedersi presso il Rebuff *de forma Vicariatus n.* 227. Essendo stato adunque il nostro Cappellano delegato ad assistere al matrimonio di Caja con Tizio, vi ha validamente assistito nella casa di villeggiatura, sebbene sia questa fuori della parrocchia.

Ma se il Parroco ha detto al Cappellano di assistere al Matrimonio di Caja con Tizio nella sua Chiesa, non nasce il dubbio, che abbia ei limitato al Cappellano l' esercizio di tal facoltà nella sua Chiesa e non altrove? Il Rosignoli *Tom.* 2. *de Matrim. praenot.* 37. propone questo caso sotto questi due aspetti, cioè, se il Parroco avesse det-

to: *Conjunge in Matrimonium Titium ec Cajam . in mea Ecclesia vel in mea Parochia* , ovvero : *Concedo tibi facultatem assistendi Matrimonio Titii ec. Cajae , sed tantum in mea Parochia , et non aliter nec alio modo* , e risponde: » Quanto alla prima penso debbasi asserire , » che si possa tuttavia validamente assistere fuori della par» rocchia. La ragione è questa, perchè quella espressione » *in mea Ecclesia* ovvero *in mea Parochia* non è ristret» tiva , ma soltanto dimostrativa ordinata cioè ad indica» re , che la facoltà è soltanto per congiungere i parroc» chiali del delegante. Quanto poi alla seconda si deve » dire assolutamente , che il Sacerdote delegato non può » validamente assistere fuori della parrocchia. La ragion » è , perchè la licenza vale unicamente secondo la norma » ed intenzione espsessa del delegante , e quindi essendovi » nella concessione la particola ristrettiva *tantum* , *non* » *aliter*, *nec alio modo* non può il delegato esercitare un » tal uffizio oltre la facoltà a lui dal delegante concedu» ta. » Così il Rosignoli, e da queste sue parole facilmente si raccoglie come pensar si debba nel Caso proposto. Se le espressioni , colle quali il Parroco delegò il Cappellano ad assistere al matrimonio di Caja con Tizio furono tali , che limitarono l'esercizio della facoltà attribuita entro la Chiesa parrocchiale , il Cappellano non poteva assistervi altrove , ed avendo assistito il matrimonio è invalido ; se poi erano quali sono esposte nel Caso , si deve ritenere per valido il matrimonio, in quantochè non esprimono fuor solo , che il Cappellano assista al matrimonio di Caja con Tizio , come matrimonio ch' appartiene alla sua Chiesa , ossia alla sua giurisdizione.

CASO XI.

* Un Parroco concede la licenza di amministrare tutt' i Sacramenti al Cappellano della sua Chiesa. Cercasi se con questa generale facoltà possa assistere ai Matrimonj ?

Vi sono dei Dottori, i quali opinarono, che in questa generale concessione comprender si debba anche la facoltà di assistere ai matrimonj , ma altri meglio considerando la cosa , francamente insegnarono il contrario, soggiugnendo , ch' allora soltanto si deve intendere nella ge-

nerale licenza anche la speciale relativa alle nozze quando il Parroco lo delegasse a funger le sue veci o perchè impotente a supplire, o perchè si assentasse dalla parrocchia per qualche tempo. E così di fatti ha deciso la Sagra Ruota come può vedersi presso il Barbosa *in Trid. sess. 24. de Reform. Matrim. cap. 1. n. 113. e 114.* Quindi il Barbosa stesso citando molti Dottori secondo il suo costume risponde al nostro quesito così: *Licentiam specialem non requiri, sed sufficere generalem qua conceditur facultas ad exercendum officium Parochi... vel qua concedit Parochus facultatem, ut possit quis inter suam Parochiam omnia ad curam animarum spectantia exercere... vel qua concedit facultatem administrandi omnia Sacramenta, ... ubi intelligit quando Parochus absens relinquit substitutum, non ita si praesens concedat alicui licentiam administrandi omnia Sacramenta.*

CASO XII.

* Tizio Parroco si lamenta, perchè il suo Vicario Generale delegò più volte un Sacerdote ad assistere ai matrimonj della sua parrocchia. Cercasi 1. Se tali matrimonj sieno validi? 2. Se Tizio abbia ragione di lamentarsi?

Al 1. Il sagro Concilio di Trento prescrivendo la presenza dal Parroco nella celebrazione dei matrimonj non esclude, che altro Sacerdote possa assistervi di licenza del Parroco stesso o dell' Ordinario: *Qui aliter quam praesente Parocho, vel Sacerdote de ipsius Parochi seu Ordinarii licentia.... matrimonium contrahere attentabunt, eos sancta Synodus ad sic contrahendum omnino inhabiles reddit, et hujusmodi contractus irritos et nullos esse decernit.* Quindi è, che l' Ordinario, come insegnano comunemente i Dottori, ossia chiunque ha giurisdizione Vescovile, e possono assistere ai matrimonj, e possono concedere la licenza di assistervi. Adunque oltre i Vescovi hanno tal facoltà gli Abbati delle chiese non soggette ad alcun Vescovo, il Legato *a Latere* nella provincia della sua legazione, i Cardinali nelle chiese de' loro titoli, il capitolo di canonici in Sede vacante prima dell' elezione del Vicario Capitolare, perchè tutti questi vengono sotto il nome di Ordinario. Ma ed avrà una tale facoltà anche il Vica-

rio Generale? Non è nemmen da mettersi in dubbio la cosa. Il Vicario Generale del Vescovo vien compreso sotto il nome di Ordinario, e quindi per proprio uffizio può assistere ai matrimonj, ed accordare licenza ad altri di assistervi. Il Navarro è di parere, che non possa assistervi per se medesimo se non è sacerdote *cons. 10. de dispens. impub.* ma il contrario insegnano più comunemente i Dottori, come può vedersi presso il Barbosa *Alleg. 32. num. 120.* trattandosi di un atto di giurisdizione, che non ricerca necessariamente il carattere sacerdotale. Tutti poi convengono, anche il Navarro, che possa delegare altro Sacerdote, e quindi, che i matrimonj celebrati mediante siffatta delegazione sono validi.

Al 2. Il nostro Tizio Parroco, prescindendo da qualche particolare motivo gravissimo, che può indurre talvolta l'Ordinario a delegare altro Sacerdote ad assistere ad alcun matrimonio, non si lagna a torto se più volte vede dal Vicario Generale accordate simili licenze. Basta scorrere per illuminarsi su questo argomento quanto scrisse il Cardinal Petra nell' aurea sua opera sulle Costituzioni Apostoliche nel tomo 4. *Const. 2. Greg. XI. num.* 33 per persuadersi, che non può l' Ordinario se non di rado, e per causa urgente accordare ai Sacerdoti e di dar la Comunione Pasquale, e di battezzare, e di assistere ai matrimonj, perchè con tali concessioni si viola il diritto proprio de' Parrochi, dai quali soltanto devono i fedeli loro sudditi ricevere i Sacramenti. E se per rapporto la Comunione Pasquale ha deciso la Sagra Congregazione del Concilio sotto il giorno 12 Febbraro anno 1744, che non avea alcun vigore il Decreto dell'Arcivescovo di Napoli, che concedeva ai parrocchiani di una Chiesa Matrice di riceverla nelle Chiese succursali, che si dovrà conchiudere relativamente ai matrimonj? Certamente il Concilio di Trento raccomandando ai Vescovi d' istituire delle Parrocchie così si espresse: *Unicuique suum perpetuum, peculiaremque Parochum assignent, qui eas cognoscere valeat, et a QUO SOLO LICITE SACRAMEMTA SUSCIPIANT.* In conferma di questa mia opinione riferisco ciò, che la Sacra Congregazione volle che fosse scritto sotto il dì 14 Dicembre 1604 al Vicario capitolare di Napoli » » Ha inteso la Sacra Congregazione, che in occasione di

» Battesimi, e Matrimonj, quali occorre farsi in cotesta » Città particolarmente fra persone nobili, voi siete solito senza ricercarne il consenso dei Curati, concedere licenza ad altri Preti, che possano amministrare questi » Sacramenti, eziandio fuori delle Chiese Parrocchiali. E » perchè questo risulta in molto pregiudizio de' Parrochi, » quali il Sagro Concilio di Trento ha eletti per simili » officii; perciò mi hanno ordinato questi miei illustrissimi signori dirvi, che non conviene ordinariamente senza causa molto grave levàr questi carichi a proprj Curati, e perciò dovrete per l'avvenire stare avvertito di » non deputare per li suddetti Sacramenti altri Sacerdoti, » se non per occasioni importanti, e quando giudicherete » che per alcun rispetto ciò sia necessario. »

Veggasi il Cardinale Pietra nel luogo citato, ove riferisce altra simile decisione in data 12 gennajo 1618.

CASO XIII.

Tizio passate appena poche ore dall'ultima pubblicazione del suo matrimonio con Berta vorrebbe celebrarlo. Cercasi se possa il Parroco lecitamente annuirvi?

Veggasi lo scioglimento di questa difficoltà all'Articolo *Denunzie*,

CASO XIV.

* Ogerio essendo in Chiesa vide, che il Parroco assisteva ad un Matrimonio, e v'era soltanto un testimonio. Seppe dipoi, che il Parroco stesso avendolo veduto l'aveva disegnato per l'altro testimonio. Ricerca perciò 1. Se sia necessario, che vi siano due testimonj contemporaneamente presenti? 2. Se questi testimonj debbano essere pregati? Cosa si deve rispondere a questi due quesiti di Ogerio?

Il Tridentino *sess.* 24. *de Reform. Matrim. cap.* 1. ha dichiarati invalidi e nulli quei Matrimonj, che venissero celebrati senza la presenza del Parocco, e di due o tre testimonj *Praesente Parocho.... et duobus vel tribus testibus*, e decretò inoltre, che abbia ad essere punito il Parroco, che con un solo testimonio vi assistesse: *Insuper Parochum vel alium Sacerdotem, qui cum minore te-*

stium numero... contractui hujusmodi interfuerit... graviter arbitrio Ordinarj puniri praecepit. Due dunque testimonj per la validità del Matrimonio sono necessarj, così che un solo non basta, e devono essere insieme presenti col Parroco al consenso, che si danno gli sposi, come insegnano comunemente i Dottori, e può vedersi presso il Barbosa *in collect. DD. Conc. Trid. in cap. supra laud. num. 120*

Non è poi necessario, che i Testimonj siano pregati ad esercitare l'uffizio di testimonj, ma è sufficiente che siano presenti, e sieno capaci di testificare; che gli sposi manifestarono la decisa loro volontà di congiungersi insieme in Matrimonio. Di fatti il Concilio null'altro prescrisse fuor solo, che si trovino presenti, e non aggiunse, che abbiano ad essere appositamente rogati. Quindi è che il Sanchez *de Matrim. lib. 3. disp. 39. num. 10.* con molti altri Autori opina, che non sarebbero testimonj viziosi se fossero stati condotti con inganno, e nemmeno se si trovassero fortuitamente presenti; anzi al num. 9. sostiene, che non sarebbe irrito e nullo il Matrimonio, che fosse stato celebrato con due o tre testimonj trattenuti presenti per forza, e quindi scrisse il Barbosa *loc. laud. num. 123. Testes etiam vi detentos, et coactos sufficere, dummodo intelligant consensus contrahentium, et advertant, quod agitur.* È questa pertanto la risposta da darsi ad Ogerio.

CASO XV.

Un Parroco rilevando dalla confessione di un infermo, ch'è concubinario con prole, gli consiglia il Matrimonio. Ei vi acconsente, ed il Parroco ottenuta la dispensa dalle pubblicazioni affine di fare le cose colla possibile segretezza adopra per testimonj due delle femmine domestiche, che sono conscie di tutto, ad assistere al Matrimonio dell'infermo colla concubina. Cercasi se validamente?

Tre sorta di Testimonj si distinguono. Altri che fanno una piena fede a cagione della particolar qualità della persona, e si dicono Testimonj maggiori d'ogni eccezione. Altri, che si dicono idonei, perchè sono ammessi dal Gius come persone di provata fede, e di buona fama. Al-

tri finalmente inabili, i quali o sono tali per loro natura e di suo genere per difetto di pieno uso di ragione v. g. i pazzi, i furiosi, gli ubbriachi ec. o lo sono per legge in quanto che dalla legge sono esclusi a cagione di qualche nota, come sono gl' infami, gli spergiuri, i consanguinei, i domestici, gli scomunicati ec.

Ciò posto pensano taluni, che i testimonj al Matrimonio debbano essere almen idonei, sì perchè la causa Matrimoniale è gravissima ed assai ardua, che non deve essere trattata fuorchè da gente discreta, e di pronta fede, come si ha nel Cap. 1. *de Consanguin. Si per test.* ove si dice: *Circumspectos omni exceptione majores, invenies*; sì perchè testimonj di tal qualità sembra, che ricerchi il Decreto del Tridentino, avendo egli così sancito per impedire i matrimonj clandestini, e togliere il pericolo di celebrare un secondo Matrimonio per non potersi provare il primo. Ma la sentenza più comune insegna, che bastano testimonj i quali abbiano l' uso della ragione ancorchè sieno esclusi dal gius in altre cause e negozj. La ragione si è, perchè il Tridentino ha prescritto il numero dei Testimonj, ma non ha determinato cosa alcuna intorno alle loro qualità, il perchè certamente non avrebbe ommesso trattandosi di una causa tanto importante, se voluto avesse, che soltanto testimonj idonei si dovessero usare. Si aggiunge, che l' inabilità dei testimonj può venir supplita coll' abilità di uno di essi, com' è nel Matrimonio ove coi testimonj concorre il Parroco. Quindi si ritiene comunemente essere idonei testimonj alla celebrazion delle nozze i parenti, i consanguinei, gli uomini, le donne, i buoni, i malvagi, ed anche gl' infami e gl' impuberi, purchè abbiano l' uso di ragione, e sieno capaci di testare. E v' ha una ragione di congruenza. Se Gesù Cristo istituendo i Sagramenti stabilì per materia, cose le più usuali, e comuni, acciocchè i fedeli per mancanza di esse non avessero a restar privi degli stessi Sagramenti; è da dirsi, che la chiesa ancora trattandosi d' un Sagramento tanto necessario alla propagazione dell' uman genere, non abbia voluto prescrivere se non ciò, ch' è più facile, e quindi dei testimonj bensì, ma non maggiori di ogni eccezione, nè idonei secondo la legge, ma testimonj soltanto capaci di lor natura avvenendo non di rado nella campagna, che

si trovino soltanto persone domestiche, e parenti, affini e consanguinee, le quali per legge sarebbero escluse, nè per conseguenza potrebbero celebrarsi le nozze.

Che se il citato cap. 1. *de Consanguin.* ricerca testimonj circospetti perchè la causa Matrimoniale è gravissima, egli è da riflettersi, ch' ivi parla del discioglimento del Matrimonio, e non della celebrazione. Nemmen prima del Concilio prescrivea il Gius alla celebrazione delle nozze testimonj maggiori di ogni eccezione, e se pure lo avesse prescitto, sembrerebbe, che non avesse più luogo quella disposizione, sì perchè non fu riparata dal Concilio, sì perchè allora non v' era la presenza del Parroco, come adesso è necessaria. Nè può temersi la clandestinità, che ci viene opposta in secondo luogo per difetto di prova per parte dei testimonj. Imperciocchè avendo il Concilio stabilita la presenza del Parroco e di due o tre testimonj, egli è certo che ove vi sarà questa presenza non potrà esservi clandestinità, nè potran mancare le prove legittime del Matrimonio contratto.

Si dirà forse, che il Parroco non supplisce all' inabilità de' Testimonj, perchè se nei Testamenti come abbiamo nel cap. *Quum esset De Testament.* esige il Pontefice oltre la presenza del Parroco quella eziandio di due Testimonj idonei: *Cum Praesbytero et tribus aut duobus aliis personis idoneis*; è da conchiudersi, che ricercandosi nei Matrimonj per disposizione del Gius dei testimonj, devono questi essere almeno idonei, trattandosi di una materia di maggiore importanza. Ma da quest' obbietto noi anzi conchiudiamo il contrario. Se il Pontefice poichè nei Testamenti volle, che vi fossero testimonj idonei, si espresse con tal precisione *personis idoneis*; è mai da presumersi, che il Concilio abbia prescritta l' idoneità dei testimonj secondo la legge senza aggiungervi parola, che la manifesti? Il silenzio del Concilio è una prova, che bastano testimonj i quali di suo genere non siano esclusi. Nè punto prova la parità, perchè nel Matrimonio, com' abbiam detto, deve considerarsi la maggiore comodità, e facilità di contraerlo.

Da tuttociò pertanto si raccoglie, essere valido il Matrimonio alla celebrazione del quale adoperò il Parroco per testimonj due femmine affine di ciò fare colla maggior segretezza.

CASO XVI.

* Un Parroco delegò Dino sacerdote ad assistere al Matrimonio di Enzo con Nigidia. Prima che si effettuasse il Matrimonio improvvisamente morì, ed essendo andati alla Chiesa Enzo e Nigidia, trovarono Dino, che gli avvertì di non poter più assistervi. Attesero due giorni, e mal contenti di dover congiungersi dinanzi al Vicario, che fu posto dal Vescovo, si presentarono a lui, e vi prestarono il loro assenso per modo, che il Vicario nemmeno intese la voce della sposa. Cercasi 1. Se Dino per la repentina morte del Parroco non potea più assistere al Matrimonio di Enzo con Nigidia? 2. Se non avendo il Vicario intese le parole di Nigidia debba ritenersi valido il Matrimonio contratto da essa con Enzo?

Al 1. Era di parere anche il Barbosa *de Offi. et Potest. Episc. part. 2. alleg. 32. num. 132.* che non si dovesse ritenere spirata la licenza concessa ad un sacerdote di assistere ad un determinato Matrimonio, se frattanto il Parroco, che l' accordò cessi di vivere. *Hinc tenerem datam licentiam a proprio Parrocho alicui Sacerdoti, si interim Parrochus moriatur, illam non expirare.* La ragione poi, che lo persuadeva si era, perchè quantunque il Mandato spiri colla morte del Mandante, tuttavia non mai spira la grazia, che a taluno è concessa giusta ciò, che abbiamo nel cap. *Si cui de praebend. in 6.* A questa ragione aggiugneva la parità desunta dal Vescovo, che può ordinare un estraneo munito delle Dimissorie ricevute dal suo Vescovo, benchè questi abbia frattanto cessato di vivere. Ma fu il contrario deciso dalla Sacra Ruota in *una Vicentina Matrimonii* del dì 11 Marzo 1624, che il Barbosa stesso rinvenne, dopo la prima edizione della citata sua opera, com' egli stesso nel riferito luogo confessa, e cangiò opinione. Saggiamente adunque il nostro Dino si astenne dall' assistere alle nozze di Enzo e di Nigidia per la morte del Parroco, che lo avea delegato.

Al 2. Il Matrimonio consiste nel consenso di ambedue i contraenti, e dovendone il Parroco essere testimonio, deve per indubitato intendere la prestazione di questo consenso, affine che possa testificarlo, altrimenti il Matrimonio è invalido, perchè il Parroco in tal caso non è

testimonio, nè può far fede del mutuo prestato consenso. Quindi è, che insegnano comunemente i Dottori, che per la validità delle nozze non basta la semplice fisica e materiale presenza del Parroco, ma si ricerca altresì la morale, ed anzi questa è più necessaria di quella, conciossiachè essendo anche in distanza il Parroco può udire le parole dei contraenti, e conoscere da' segni non equivoci se si prestano o no il consenso, il che precisamente vuole il Tridentino. Il Cavalieri perciò *in Rit. Rom. cap. 14. Dec. 12.* ottimamente scrisse: *Non sufficit praesentia pure corporea et materialis, sed requiritur moralis et humana, quinimo dummodo haec habeatur, neque necessaria est corporea, seu materialis, quia quilibet testificari potest de iis quae in aliqua distantia vidit seu audivit.*

Ora il modo del nostro quesito si è, se valido sia il Matrimonio di Nigidia con Enzo, perchè il Vicario non intese le parole di Nigidia, colle quali si crede, che prestato abbia il suo assenso. È pertanto di fatto, come il Caso suppone, che il Vicario era presente: non mancava quindi la presenza di lui fisica e materiale; ed era presente per modo, ch' udì le parole di Enzo, sicchè era presente ancora moralmente ed umanamente. Da questo lato adunque il Matrimonio è valido. Ma non intese le parole di Nigidia? Distinguo: od il Vicario non intendendo le parole non intese nemmeno da altri segni, che Nigidia abbia prestato il suo assenso, sicchè non può in verun modo testificare, ch'ella abbia espressamente acconsentito; ed in quest' ipotesi dico che il Matrimonio è valido se i Testimonj aggiungono, che realmente vi prestò il consenso: ed invalido allora, che nemmen i Testimonj avessero udito o veduto ciò, che esprime l' esplicito consenso della sposa. Se poi il Vicario non udì la voce di Nigidia, ma vide quanto basta per certificarlo, ch'essa colle parole da lui non intese, o con altri segni prestò il suo consenso, in questa seconda ipotesi particolarmente non v' ha nemmen dubbio di asserire, che il Matrimonio è valido. In prova di questa mia opinione riferisco varie Decisioni della Sacra Congregazione del Concilio. Nel 15 Feb. 1646 decise esser valido il Matrimonio, nella cui celebrazione il Parroco non intese le parole della sposa, ma che da altri segni gli costa, ch' essa esternò il suo consenso: *Sustine-*

tur matrimonium, etiamsi parochus non intellexerit verba sponsae, dum tamen de illius consensu ex aliis signis juxta juris communis dispositionem legitime constet. E per per verità se i segni esterni non bastassero, ne verrebbe che i muti non potrebbero contrar Matrimonio. Nell' 11 Maggio 1669 dichiarò valido un Matrimonio, nel quale il Parroco non udì il consenso della sposa; ma deponevano i testimonj di averla udita prestare il suo consenso: *Responsum fuit pro validitate matrimonii clandestine contracti coram Parocho* (cioè contratto dinanzi il Parroco senza di aver premesse le pubblicazioni, e senza dispensa dalle medesime), *qui consensum sponsae non audivit; testes tamen adhibiti deponebant de verbis sponsae exprimentibus suum consensum*. Nel 11 Marzo 1673 decretò valido il Matrimonio nel quale il Parroco udì le parole della Sposa ma non quelle dello Sposo, vide però lo Sposo dare alla sposa l'anello, deponendo insieme i testimonj, che ambedue gli Sposi prestarono il loro consenso: *Pro validitate matrimonii contracti coram Parocho, qui tantum audivit verba foeminae, sed viri anuli traditionem aspexit, testibus deponentibus de utriusque expresso consensu.* Nel 6 agosto 1712 definì valido un Matrimonio, nella di cui celebrazione il Parroco non udì le parole dello Sposo, e lo Sposo stesso protestava di non aver pronunciata una sillaba alla presenza del Parroco; deponeva però giuratamente la madre della Sposa, che il consenso di ambedue i contraenti fu esplicito, il che confermavano più persone, che ne furono testimonj, aggiungendo, che il Parroco poteva intendere la voce degli stessi conjugi: *Pro validitate Matrimonii contracti coram Parocho, qui non audivit verba sponsi; sponsus pariter testatus est ipsum nullum verbum dixisse coram Parocho; at mater Puellae, cum juramento deposuit fuisse explicitum utriusque conjugis consensum, et de hoc etiam deponebant plures connubii testes, asserentes etiam, potuisse voces conjugum percipi a Parocho.* Nel 12 gennajo 1715 dichiarò parimenti valido il Matrimonio di due sposi, i quali presentaronsi al Parroco mentre celebrava la Messa, ed il Parroco udì soltanto lo Sposo pronunciare: *Questa è la mia Sposa*, nè da questa udì parola alcuna, nè vide alcun atto, dal quale poter dedurne il suo

consenso, e così avean deposto i testimonj aggiungendo solamente, che lo sposo teneva la mano della sposa, ed una donna ed altro testimonio aveano detto, che l' uno e l' altro conjuge profferite aveano delle parole esprimenti il mutuo loro consenso: *Validum est matrimonium celebratum coram Parocho, qui dum Missam celebraret, audivit sponsum dicentem*: Questa è la mia Sposa, *sponsae vero verba nulla audivit, nec externum aliquem vidit actum, ex quo consensus ejusdem erui posset, etsi idipsum deponant duo testes, dumtaxat addentens, quod sponsus sponsae manum tenebat, dum praesens una mulier, et alius testis deponunt, utrumque conjugem protulisse verba, mutuum consensum expresse designantia*. Finalmente nel dì 6 maggio 1741 giudicò valido il Matrimonio contratto alla presenza del Parroco così, che il Parroco ed i testimonj conobbero essersi gli sposi dato il mutuo consenso da certi atti e segni, che precedettero, accompagnarono, e seguirono il contratto matrimoniale: *Matrimonium initum in hisce circumstantiis, quod Parochus, et testes perceperint consensum partium non ex verbis, sed ex signis, et actibus antecedentibus, concomitantibus et subsequentibus ad matrimonialem contractum, subsistere censuit*. Ognun vede, come da queste dichiarazioni o decreti della Sacra Congregazione è abbastanza provata la mia opinione sul Caso proposto.

CASO XVII.

*** Ramusio e Macrina di due Parrocchie terminate le pubblicazioni si presentarono al Parroco di Macrina per unirsi in Matrimonio, e trovando questi delle difficoltà se ne partirono, e si recarono con due testimonj dinanzi al Parroco di Ramusio, e francamente si diedero il consenso di Matrimonio. Affine però di non essere ambedue conosciuti Ramusio si velò la faccia per modo, che non appariva scoperto fuorchè il naso e la bocca, Macrina poi era quasi intieramente scoperta. Cercasi se questo Matrimonio sia valido.**

Egli è certo, che secondo la mente del Tridentino devono i contraenti essere conosciuti dal Parroco, e dai testimonj per guisa, che possa e quello e questi far fede,

che fu celebrato tra essi il Matrimonio. Se altrimenti opinar si volesse, dovrebbe conchiudersi, che il Tridentino non ha bastantemente provveduto per evitare i pericoli, che nascono dai matrimonj clandestini. Così opinano i Dottori comunemente fra i quali possono consultarsi Graziano *disc.* 849 *num.* 15. *De Justis de dispens. matrim. lib.* 3. *cap.* 16. *num.* 104. Pace Giordano. *Lucurb. lib.* 3. *tit.* 7. *num.* 74. *ec.* 103. ed altri. Da ciò inferiscono alcuni, che quando lo sposo, o la sposa sono velati di maniera, che non si conoscono, il Matrimonio da essi contrattato è invalido. Evvi anche il Decreto della Sacra Congregazione del Concilio del dì 19 Settembre 1733 espresso in questi termini: *Matrimonium initum a sponso faciem habente palliatam naso tenus, invalidum in casu declaravit.* E si dovrà così ritenere nel Caso nostro? Io penso, che no, e quindi sostengo, che il Matrimonio di Ramusio e Macrina sia valido quando però vi concorrano i testimonj a deporre, che dessi erano quei, che si presentarono al Parroco, e diedero il loro consenso. Se la Sacra Congregazione ha deciso nel dì 6 Maggio 1741 come ho riferito nel Caso precedente, ch'è valido il Matrimonio allora, che da certi atti e segni precedenti concomitanti e susseguenti lo stesso Matrimonio conobbero il Parroco ed i Testimonj, che gli Sposi prestarono il mutuo loro consenso; perchè non avrà a conchiudersi lo stesso nel caso, in cui il Parroco dagli atti precedenti, e dall'asserzione dei testimonj è convinto, che Ramusio è l'uomo velato, che con Macrina spiegò il suo consenso di Matrimonio? Quante volte non avviene, che il Parroco conosce lo Sposo per la tale persona appoggiato all'asserzioni della sposa, o dei testimonj? E non è lo stesso, e quando non conosce lo sposo di persona, e quando è velato? La validità adunque di tali Matrimonj si deve dedurre dalla certezza o meno che per indubbie presunzioni può avere il Parroco, e non mai dall'essere scoperto o velato l'uno o l'altro dei contraenti. Il Matrimonio quindi di Macrina con Ramusio dovrebbe ritenersi invalido se il Parroco avesse affatto ignorati gli sponsali tra essi contratti, le pubblicazioni già fatte e non avesse nemmen da presunzioni conosciuto che quello sposo era Ramusio, ed i testimonj non l'avessero ravvisato.

Ma come si concilia questa sentenza col Decreto succennato della Sacra Congregazione? È facile la risposta se si riflette al caso, su di cui fu quel Decreto emanato. Gli sposi si erano presentati al Parroco mentre sedeva nel confessionale ed ascoltava le confessioni de' fedeli e fattasi ginocchioni la sposa insieme coll' uomo avente la faccia coperta pronunciò *questi è mio marito* e l' uomo soggiunse restando coperto *questa è mia moglie*. L' uomo negava di essere stato dinanzi il Parroco; la donna diceva ch' era quel desso; il Parroco protestava di aver conosciuta la donna, ed aggiungeva, che non gli parve quell' uomo, che voleva la donna, che fosse stato con essa a prestare il consenso: i testimonj usati, e tre altre femmine, che per avventura si trovavano in Chiesa non andavan d' accordo nelle loro deposizioni tanto sulle parole pronunciate dai contraenti, quanto sui segni esteriori indicanti l'uomo con cui fu il matrimonio contratto: due femmine assunte in esame avean deposto, che quell' uomo era in mezzo a due altri giovani: due testimonj in fine meritevoli di piena fede avean attestato, che nell' ora precisa, nella quale fu fatto questo matrimonio, quell' uomo era stato da essi veduto al letto di suo padre infermo; sicchè v' era una piena incertezza sulla persona, nè potea rilevarsi con sicurezza, che quell' uomo fosse stato quello, che pronunciò *quest' è mia moglie*. Così riferisce il Cavalieri *in Rit. Rom. cap. 14. Decr. 21*. Quindi con ragione fu deciso essere invalido quel Matrimonio. Ma e chi non deduce dallo stesso Decreto, che il Matrimonio è valido quando può aversi da presunzioni la certezza, che quel tale fu lo sposo? Il Decreto non parla in generale, cioè che i Matrimonj così contratti sono invalidi, ma in particolare: *invalidum in casu*, ond' è, che questa decisione non può estendersi come regola in tutti i casi consimili. Questa decisione anzi dà luogo a riconoscere per validi i Matrimonj ne' quali, come si è detto, v' ha certezza sulle persone, benchè non conosciute per essere state coperte.

CASO XVIII.

* Oreste è per imprendere un viaggio, nè può contentare Valeria, che vuole sposarsi entro brevi giorni.

Inquieta Valeria per la dilazione, che deve inevitabilmente soffrire si presenta al suo Parroco, e gli domanda se potesse Oreste istituire un procuratore, che facesse le sue veci nella celebrazion delle nozze, e potendosi ciò fare come dovrebbe regolarsi. Cercasi che debba rispondere il Parroco?

Non può il Parroco nascondere a Valeria, che anche per via di procuratore si può celebrar Matrimonio. Di fatti se il Matrimonio è un contratto, e nella natura di contratto lo lasciò Gesù Cristo allorchè l' innalzò al grado di Sacramento, ne segue, che al par degli altri contratti, che si celebrano col consenso dei contraenti può farsi e per lettere, e per procuratore. Non rade volte anzi avviene, che i Principi col mezzo appunto di procuratori celebrano le nozze. Inoltre Bonifazio VIII nel Capo ultimo *de procurator. in 6.* ci assicura, che anche per via di procura può il Matrimonio contrarsi, prescrivendo alcune condizioni necessarie, acciò il procuratore destinato possa dirsi idoneo per tale commissione. Deve pertanto il procuratore essere munito di un mandato speciale, nè può sostituire altro procuratore se non sia ciò espresso chiaramente nel mandato, ed il Matrimonio è nullo ed invalido se il mandante ha rivocato il mandato prima della celebrazion delle nozze, quantunque il mandatario, ossia il procuratore fosse intervenuto alla celebrazione anzidetta ignorando la rivocazione della procura. Ciò per altro esposto dal Parroco a Valeria, dovrà il Parroco stesso soggiungere, che è miglior partito il soffrire la dilazione, che deriva dal viaggio che sta per intraprendere Oreste, di quello sia indur Oreste a lasciare per tal oggetto la procura. Il Van-Espen *Jus Eccl. part. 2. tit. 12 de Spons. et Matrim. cap. 4. num. 14.* saggiamente scrive, che dalle condizioni prescritte da Bonifazio VIII *sat apparet*, *qua ratione Matrimonia per procuratores et inter absentes multis difficultatibus possint esse obnoxia*, *ut proinde consulendum sit*, *ut inter praesentes fiant*. Di fatti sia pure, che Oreste istituisca un Procuratore con Mandato speciale, affinchè poste in ordine le cose sposi in suo nome Valeria; è forse certa Valeria di essere moglie di Oreste prima ch' egli ritorni, e si unisca con essa? Se Oreste dopo aver fatta la procura si pente e la ritira; non è forse, che il Matrimonio po-

scia contratto da Valeria col procuratore in nome di Oreste è invalido, benchè ed il mandatario e Valeria ignorino la rivocazione del mandato? Così abbiamo detto superiormente, e così parla il testo di Bonifazio VIII: *Sane si procurator antequam contraxerit, a Domino fuerit revocatus contractum postmodum matrimonium ab eodem (licet tam ipse, quam ea, cum qua contraxerit, revocationem hujusmodi penitus ignorarent) nullius momenti existit, cum illius consensus defecerit, sine quo firmitatem habere nequivit.* Nè questa legge sofferse alcun cangiamento col Decreto del Concilio Tridentino intorno al Matrimonio; conciossiachè, il Concilio lasciò sussistenti tutte le disposizioni de'sacri Canoni sulle quali non fece alcuna innovazione, e quindi la Decretale sullodata viene riferita da Canonisti come vigente anche dopo il Concilio, e perciò attendibile eziandio in presente. Valga per tutti il recentissimo Devoti, che nella sezione 7 *de Matrim. num.* 105. così scrisse: *Quin etiam vicaria alterius opera uti quis potest, modo ad id speciale mandatum detur, Procurator commissum sibi munus per se gerat, et mandans cum matrimonium contrahitur in consensu perseveret.* Che se questa ragione non valesse a persuadere Valeria, che i Matrimonj per procura sono d'ordinario da non farsi, soggiungerà il Parroco, che i Teologi inoltre non convengono se tali Matrimonj siano veri Sacramenti per l'assenza di uno dei contraenti, cosicchè insegnano i più accreditati, che per togliere ogni dubbio sull'essere di Sacramento sarebbe cosa prudente di rinovare il consenso e le benedizioni dopo eseguito il mandato del procuratore. È vero, che quei dell'opinion negativa adducono in lor difesa questa alquanto fiacca ragione, cioè, che potendosi dare, che lo Sposo non sia in istato di grazia nel tempo, che il procuratore esprime il consenso matrimoniale *de presenti*, non è allora capace di ricevere il Sacramento, cui francamente rispondono gli altri, che ciò nulla prova, perchè il non trovarsi lo Sposo in istato di grazia prova soltanto, ch'egli non gode gli effetti mirabili della grazia per mancanza della necessaria disposizione, il che potrebbe anche avvenire nel Matrimonio celebrato *inter presentes* ma è vero altresì, che ove si tratta di Sacramenti si deve stare per la parte più sicura, e che se Valeria ama

Oreste, e cerca la felicità del suo Matrimonio deve aver in vista principalmente, che sia celebrato colla pienezza delle benedizioni celesti.

Valeria adunque attenda il ritorno di Oreste non interessando per essa la celebrazione del Matrimonio con Oreste assente. Che se tuttor persistesse a volere, che Oreste istituisca il procuratore, ed Oreste fosse disposto a contentarla, dovrà il Parroco avvertirla, che la legge civile presso di noi ricerca, come la canonica, che nel mandato sia individuata la persona colla quale il Matrimonio si deve contrarre, poichè altrimenti il Matrimonio è invalido, e che del pari lo vuole invalido se il mandante rivoca la procura prima del matrimonio, ritenendo a di lui carico il danno, che dalla rivoca ne derivasse; e prescrive inoltre, che abbia ad esservi l'assenso del governo. Così nel §. 76 del codice Austriaco.

CASO XIX.

* Marcello per isposare Sabina in tempo feriato ottenne l'opportuna licenza dal suo Vescovo, colla quale si presentò al Parroco, che lo interrogò se celebrate privatamente le nozze avea intenzione di condurre alla sua casa la sposa, e coabitare con essa, consumando il Matrimonio prima di ricevere le benedizioni nuziali. Il Parroco avendo inteso, che così Marcello avea divisato, gli rispose, che ciò non era lecito. Cercasi se vera sia l'asserzione del Parroco?

Dal gius antico la solennità delle Nozze è proibita dalla settuagesima fino all'Ottava di Pasqua, per tre settimane innanzi la festa del nascimento di S. Giovanni Battista, e dall'Avvento fin dopo l'Epifania. Così si trova espresso nel capo *Non oportet 33 q. 4* e nel cap. *Cappellanus 4. de Feriis*. Il concilio di Trento ha poi moderata anche questa disciplina ecclesiastica, ond'è, che presentemente sono proibite le Nozze solenni dall'Avvento fino al giorno dell'Epifania, e dal mercoledì delle Ceneri fino a tutta l'ottava di Pasqua. Con questa proibizione delle Nozze solenni non ne segue, come disegnano i Canonisti, che nel detto tempo sia vietato il contrar Matrimonio. Di fatti il Tridentino nella sess. *24 de Reform. cap. 10.*

parla di solennità delle Nozze, e non delle Nozze indicando, che voleva osservato l'antico divieto di non celebrare in certi tempi le Nozze solenni; *Antiquas solemnium nuptiarum prohibitiones diligenter ab omnibus observari, sancta Synodus praecipit*; e dipoi *In aliis vero temporibus nuptias solemniter celebrari permittit.* L'antico divieto pure risguardava le semplici solennità come si raccoglie dal citato capo *Cappellanus* 4. de *Feriis*, ove si legge: *Licet ea sit Romanae Ecclesiae consuetudo, ut quocumque tempore matrimonium contrahatur.* E se consideriamo ancor le parole del Rituale Romano, dobbiamo pure convincerci, che il divieto cade sulle solennità, e non sulle Nozze, conciossiachè si legge: *Meminerint Parochi a Dominica prima Adventus usque ad diem Epiphaniae, et a Feria 4. Cinerum usque ad octavam Paschae inclusive solemnitates nuptiarum prohibitas esse*, e spiega dipoi, in che consistano queste solennità dicendo: *ut nuptias benedicere, sponsa traducere, nuptialia celebrare convivia.* Di più: per togliere ogni dubbio, che il divieto versa sulle solennità riferite soggiugne: *Matrimonium autem omni tempore contrahi potest.* In qualunque tempo adunque il Matrimonio può contrarsi, anche nel tempo feriato; ed è necessaria soltanto la licenza del Vescovo volendo contrarlo entro il tempo proibito in quei luoghi, ove un' inveterata consuetudine, o qualche disposizione sinodale lo vieta. Questa licenza però non lo rende valido, ma solamente lecito, cosicchè contratto se fosse senza licenza non potrebbe giammai dubitarsi della sua validità. Veggasi Benedetto XIV. nella sua notificazione 80.

Ora vengo al Caso proposto. Il Parroco contrasta a Marcello, che si possa nel tempo feriato condur a casa la sposa, e consumare il Matrimonio, perchè non per anco le nozze sono benedette. Che nel tempo feriato si possa contrar Matrimonio con licenza del Vescovo, l'abbiamo veduto; e che non si possano benedire le nozze nemmen colla vescovile permissione, lo insegnano comunemente i teologi dicendo, che questa benedizione è principalmente proibita e dal gius delle Decretali, e dal Tridentino, e da una venerabile antichissima consuetudine della Chiesa universale. Quindi la licenza vescovile rende lecito il Matrimonio, ma non già le benedizioni, anzi pecca mortal-

mente il Parroco che nel tempo feriato benedice le nozze, come avverte Benedetto XIV. nella citata Notificazione al num 7. seguendo il Sanchez, il Rosignolo, il Leandro ec. e chiudendo col Coton: *Utrum vero haec prohibitio sit sub mortali? Quoad Benedictionem omnes affirmant.* Ma perchè non si possono nel tempo feriato benedire le nozze non si può ancora tradurre la sposa, e nemmeno consumare il Matrimonio? Così pensa il nostro Parroco e forse appoggiato al Rituale Romano, che fra le solennità proibite in tal tempo annovera *sponsam traducere*, e che prescrive al Parroco di ammonire i conjugi, *ut ante benedictionem sacerdotalem in templo suscipiendam, in eadem Domo non cohabitent, neque Matrimonium consument, nec etiam simul maneant, nisi aliquibus propinquis vel aliis praesentibus.* E forse anche avrà letto presso celebri canonisti ex. gr. nel Fagnano *in cap. Cappellanus de Feriis num. 6. et seq.* essere peccato questa traduzione della sposa, e la consumazione del Matrimonio, ne' tempi, in cui sono proibite le Nozze. Vi sono per verità alcune risoluzioni della sacra Congregazione del Concilio, che sembrano favorire la detta opinione, ed il Tridentino sess. 24. cap. 1. *de Reformat. Matrim. cap.* 1. inculca, che si ricevano le benedizioni prima della coabitazione: *Praetera eadem sancta Synodus hortatur ut conjuges ante benedictionem sacerdotalem in templo suscipiendam, in eadem domo non cohabitent.*

Contuttociò l'opinion più comune, e ch'è adottata eziandio dal lodato Sommo Pontefice Benedetto XIV. nella Notificazione 80 è quella che si può condurre privatamente la sposa a casa del marito, ed anche consumare il Matrimonio. E così pensa il Cardinal Bellarmino *Controvers. de Sacr. Matrim. lib. 1. cap.* 31. il quale dopo aver allegati S. Tommaso, il Gaetano, ed il Navarro scrisse: *Non interdici illis temporibus celebrationem Matrimonii per verba de praesenti, et etiam consummationem sed solemnem tantum Sponsae deductionem, et publicam illam pompam, et convivia, quae in solemnitate Nuptiarum adhiberi solent.* Una serie poi ben lunga di Dottori cita Benedetto XIV. i quali tutti convengono in questa sentenza. È vero, che molti celebri Canonisti pensano in contrario, ma questi stando di troppo attaccati alle rigorose espressioni degli antichi Canoni presero come precetto quello, ch'è soltanto

consiglio. Quindi il Vanespen *part. 2. tit. 13. cap. 2. num. 16.* saggiamente scrisse: *Quidquid sit de hac sententia, attenta Canonum antiquorum rigorosa expressione; hoc certum est hodie, dictis temporibus* cioè nel tempo feriato, *nequaquam vetitum esse actum matrimonialem, sed ad summum consilii esse eis temporibus abstinere, ut mente elatiore, et a carnalibus voluptatibus, magis libera vacent orationi, et pietatis exercitiis.* È vero che vi sono delle Risoluzioni della sacra Congregazione del Concilio, che dichiarano proibite le solennità delle nozze, nel tempo proibito, e tra queste è la traduzion della sposa, e la consumazion del matrimonio, ma come riflette sapientemente il lodato Pontefice Benedetto XIV, non si sa ancora, se nelle dette Risoluzioni si parli della privata o della solenne traduzione, e se s' intenda per la carnale quella, che siegue la pubblica traduzione, o la privata. Si legge nelle dette Risoluzioni: *Posse Matrimonium contrahi coram Parocho, sed Nuptiarum solemnitates, convivia, traductiones ad domum, et carnalem copulam prohiberi.* Che se a senso del dritto assioma *ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus*, pare che parlando le Risoluzioni genericamente *traductiones ad domum et carnalem copulam* dobbiam ritenere che tanto la pubblica quanto la privata traduzione sia proibita, e così la copula, che ne segue; io rispondo, che qui anzi non fa d'uopo alcuna distinzione, conciossiachè parlandosi di solennità si deve intendere francamente essere proibita la traduzione solenne e pubblica e non insieme la privata, e così la consumazion del Matrimonio, che viene dietro la solenne traduzion della moglie. E per verità il Rituale Romano non ordina ai Parochi di prescrivere ai Conjugi di rimanere nella propria Casa durante il tempo proibito, ma soltanto di avvertirli: *Moneat Parochus Conjuges etc.* il che importa consiglio e non precetto. Il Tridentino poi adopera la voce *Hortatur*, che spiega positivamente esortazione, e non precetto. Se non che a piena conferma di tuttocciò riferiremo qui il Decreto 10 Giugno 1684 della stessa sacra Congregazione del Concilio, con cui dichiarò lecita in tempo feriato la traduzion della Sposa, e quindi anche la consumazione del Matrimonio. *Nonnulli Parochi pro sua, et Matrimonia contrahentium quiete suplicant*

declarari: Han concessa per Episcopum licentia, contrahendi Matrimonium temporibus a Sacro Concilio vetitis in iis locis, in quibus dispositio ejusdem Concilii ad ipsum quoque Matrimonii contractum reperitur a consuetudine extensa, dicatur etiam permissa traductio Sponsae, seu Uxoris ad domum Viri. Resp. Affirmative: dummodo traductio fiat absque solemnitatibus. Il nostro Parroco adunque rispose male a Marcello, ed è lecita la traduzion privata della Sposa, e la consumazione del Matrimonio.

CASO XX.

* Calfurnio essendo per contrarre il Matrimonio con Flaminia prega il Parroco di assistervi nel suo domestico Oratorio, e di benedire in esso le nozze celebrando la Santa Messa. Cercasi se il Parroco possa compiacerlo?

Esiste il Decreto della sacra Congregazione del Concilio 17 aprile 1649, che vieta al Parroco di benedire le nozze fuori della chiesa: *Benedictio contrahentium Matrimonia non est facienda a Parocho extra Ecclesiam sed in Ecclesia.* Anche il Rituale Romano prescrive, che i Matrimonj, per la decenza del Sacramento si cotraggano in Chiesa: *Matrimonium in Ecclesia maxime celebrari decet*, ma soggiugne, se fu contratto in casa (il che però non può farsi senza licenza del Vescovo, come consta dalla consuetudine pressocchè universale), le Benedizioni devono darsi in Chiesa: *Sed si domi celebratum fuerit praesente Parocho et testibus, sponsi veniant ad Ecclesiam Benedictionem accepturi.* Finalmente il Concilio di Trento nel luogo più volte citato decretò, che la Benedizione si riceva dagli Sposi in Chiesa; *Benedictionem Sacerdotalem in Templo suscipiendam.* Adunque fuori della Chiesa non può il Parroco assistere a' Matrimoni, nè impartire le Benedizioni nuziali. Se per ragionevoli motivi crede di assistere a' Matrimonj in casa è necessaria la licenza vescovile, come dissi di sopra, è pecca mortalmente se v' assiste senza questa licenza. Il prescritto ecclesiastico, che i Matrimonj si celebrino in Chiesa, la dignità del Sacramento che lo esige, sono ragioni importanti, per le quali non si può seguire l' opinione di alcuni Autori moderni, che insegnarono, che non può il Vescovo

proibire la celebrazione de' Matrimonj in casa. S. Carlo Borromeo nel secondo Concilio di Milano *tit. 1. Decret. 28.* ne fece il divieto, e sono da lodarsi que' Vescovi che seguono il di lui esempio. Tal è anzi il rigore con cui si osserva questa disciplina in Roma, che come attesta il Monacelli *Formul. p. 1. tit. 2. form. 2. num.* 7. il Cardinal Vicario non concede siffatta licenza nemmeno a' Principi. E non peccherà mortalmente il Parroco, che assiste ad un Matrimonio in casa senza tale licenza? Ove si tratta dell' amministrazione de' Sacramenti, dice il Bonacina *de Sacram. in gen. quaest. ult. num.* 4. non può il Parroco variare il prescritto dalla Chiesa senza colpa, e senza colpa mortale, quando si tratta di materia grave. La celebrazione del Matrimonio in Chiesa è di precetto, e di un precetto sommamente raccomandato. Dunque la trasgressione di questa disciplina è colpevole, ed importa una grave colpa trattandosi di materia importante.

Le Benedizioni Nuziali poi non si possono impartire se non in Chiesa, perchè si danno fra le solennità della Messa. Nell'articolo *Benedizione Nuziale Caso 4.* ritenni per verità col Rosignoli, che queste Benedizioni dar si possono fuori della messa, e n'era così dubbioso, che v' aggiunsi. *Pare però, che vi sia necessaria la Dispensa del Vescovo trattandosi d' infringere il prescritto del Rituale, e l'uso comune.* Anche il Cavalieri *in Rit. cap. 15. Dec. 4. num.* 2. segue il Rosignoli, e v' aggiunge ei pure, ch' è necessaria la dispenza dell' Ordinario. Ora cresce il mio dubbio avendo veduto il Decreto della Sacra Congregazione del Concilio del dì 13 Luglio 1630, che stabilisce: *Nuptiarium benedictio non potest fieri nisi inter Missarum Solemnia*, il qual Decreto viene riportato dallo stesso Cavalieri in quinto luogo, e quindi non so comprendere, come abbia potuto seguire il Rosignoli dopo una dichiarazione così evidente. Egli è vero, che vuol distinguere benedizioni solenni, da benedizioni private; ma questa distinzione non è ammessa dal Rituale, nè dal Concilio, nè ci è lecito l' immaginarla. Comunque però si pensi le Benedizioni delle Nozze, le quali si danno fra le solennità della Messa impartir non si possono in casa, ove la Messa non può celebrarsi nemmen con licenza del Vescovo ricercandosi per questo l' Apostolico privilegio.

Ciò pertanto esposto, potrà il nostro Parroco compiacere Calfurnio? Rispondo che sì, perchè non si tratta di celebrare in Casa il Matrimonio, ma bensì in un Oratorio, in cui si può celebrare la Messa. In questo mi sottoscrivo facilmente all' opinione del Cavalieri *loc. laud. num.* 2. che così dettò: *Hinc habes, quod si domi, in qua matrimonium contrahitur, habeatur adnexum Oratorium publicum aut privatum, necesse non est, quod sponsi pergant ad Ecclesiam benedictionem accepturi, sed in eo recipere eamdem possunt media Missa ibi celebrata.* Il Rituale infatti, ed il Concilio prescrivono le Benedizioni in Chiesa, ma non precisano la Chiesa, e quindi con tal nome s' intendono generalmente ove si può celebrare la Messa. V'ha il Decreto della sacra Congreg. 23 agosto 1727, che proibisce i Matrimonj nelle Chiese delle Monache; ma vi si aggiugne delle Monache soggette all' Ordinario, per indicare, che questo divieto dipende da ciò, che il Parroco nelle dette Chiese di Monache non ha giurisdizione: Ma se non è privo di giurisdizione degli Oratorj situati entro i confini della sua Parrocchia, ne viene per conseguenza ch'ivi è può assistere ai Matrimonj e dare la Benedizione delle nozze.

CASO XXI.

* Due Sacerdoti questionano se debbasi celebrare la Messa *pro Sponso et Sponsa* in tutti i giorni, ne' quali occorre di benedire le Nozze. L' uno di essi ritiene, che nelle Domeniche e feste di precetto si debba fare soltanto la commemorazione ossia recitare l' Orazione, la Secreta, ed il Postcommunio della detta Messa degli Sposi, e l' altro pretende, che non solo nelle Domeniche e feste di precetto si deve fare la semplice commemorazione, ma eziandio in tutti i giorni ne' quali cadde l' uffizio di rito doppio, sì maggiore, che minore. Nessuno volendo cedere consultano il Parroco. Cercasi quale debba essere la risposta del Parroco?

Il Rituale Romano dopo il contratto Matrimonio prescrive così: *His expletis si benedicendae sunt nuptiae Parochus Missam pro sponso, et sponsa, ut in Missali Romano celebret servatis omnibus, quae ibi praescribun-*

tur. Il Rituale adunque ordina la Messa degli Sposi salvo il prescritto del Messale, in cui si legge questa Rubrica: *Si Benedictio Nuptiarum facienda sit die Dominico, vel alio die Festo, dicatur Missa de Dominica vel Festo cum* Gloria *et* Credo, *si illa Missa id requirit, et cum commemoratione sequentis Missae pro Sponso et Sponsa, et reliquiis, quae pro Communione, et complemento Benedictionis in ea habeatur.* Da questa Rubrica si raccoglie, che le Benedizioni Nuziali, le quali consistono nelle preci segnate nel Messale da recitarsi dopo il *Pater noster* e dopo l'*Ite Missa est* ovvero *Benedicamus Domino*, non si ommettono giammai, nemmen recitando la Messa del giorno, e che nelle Domeniche, e ne' giorni festivi non si deve usare la Messa degli Sposi, ma quella propria della Domenica e della Festa. La quistione de' due Sacerdoti è quindi riposta nel conoscere se colle parole *vel alio die Festo* intenda il Messale qualunque giorno festivo di precetto, ovvero anche i giorni in cui cade rito di doppio maggiore o minore. Vi furono dei Rubricisti, i quali colle voci anzidette intesero tutti i giorni di rito doppio, ed altri quei giorni soltanto, ch'è festa di precetto. Tra quei l'Alden *p. 3. tit. 7.* ed il Cavallieri *in Rit. cap. 15. Decret. 5. n. 4.*; tra questi il Gavanto *p. 4. tit. 17. num. 22.* il Merati *p. 1. tit. 4. num. 10.* ed il Gujetto *lib. 4. num. 21. quaest. 22.* In presente però la questione è sciolta avendo il Sommo Pontefice Pio VI. col suo Decreto *Urbis ed Orbis* del dì 7 giugno 1784 sancito: *In celebratione Nuptiarum debet dici missa pro Sponso, et Sponsa etiam in duplici minori, et Majori, in diebus vero Dominicis, aliisque diebus Festis de praecepto, ac duplicis primae aut secundae classis dicenda est Missa de Festo occurrendi cum commemoratione Missae pro Sponso et Sponsa.* Dunque fuori delle Domeniche, dei giorni di festa di precetto e di doppio di prima e seconda classe si deve dire la Messa degli Sposi.

CASO XXII.

Un Sacerdote crede, che dir si debba la Messa degli Sposi entro l'ottava dell'Epifania, nella Vigilia della Pentecoste e nell'Ottava privilegiata del Corpus

Domini, e pretende che nei giorni di doppio di prima o seconda classe la commemorazione presa dalla detta Messa recitar si debba sotto una sola conclusione coll'orazione della festa. Cercasi se pensi bene?

Il Decreto 20 aprile 1822, della Sacra Congregazione de' Riti scioglie ogni dubbio. Fu chiesto primieramente se la Messa degli Sposi possa recitarsi nei giorni, ch'escludono gli uffizj di rito doppio come sono quelli fra l'ottave dell'Epifania, della Pentecoste, e del Corpus Domini: *An hujusmodi Missa dici possit diebus duplicia excludentibus?* e fu risposto, che non può recitarsi: *Ad primum negative quoad octavam Epiphaniae, Vigiliam Pentecostes., et Octavam privilegiatam SS. Corporis Christi, quatenus privilegium concessum sit ad instar Octavae Epiphaniae.* Fu chiesto in secondo luogo, se la commemorazione della Messa degli Sposi debba recitarsi sotto una sola conclusione colla orazione della festa, quando si tratta di un doppio di prima o di seconda classe: *An commemoratio Missae pro Sponso et Sponsa dicenda in Missis de duplicibus 1. vel 2. classis dici debeat sub unica conclusione cum Oratione festi, vel sub altera conclusione?* e fu riposto, che si deve recitare separatamente dall'orazion della festa: Ad 2. *Negative ad primam partem, affirmative ad secundam* cioè *sub altera conclusione.* Fu chiesto in terzo luogo, se nelle Domeniche e feste di precetto la detta commemoratione debba farsi sotto un'altra conchiusione: *An talis Commemoratio pariter dici debeat, vel sub altera conclusione, prout solet fieri de aliis Commemorationibus occurrentibus in Diebus Dominicis, et Festis de praecepto?* e fu riposto sotto un altra conclusione, come si è dichiarato relativamente al secondo quesito: *Ad 3. ut ad antecedenti.* Fu chiesto infine, se essendovi più orazioni da dirsi, in qual luogo debbasi recitare la detta commemorazione: *Quo loco, quando aliae occurrunt Commemorationes, ut in proximo quaesito, Commemoratio Missae, pro Sponso et Sponsa dicenda sit, sub secunda conclusione, an scilicet ultimo loco?* e fu riposto, che deve dirsi nel primo luogo dopo le altre commemorazioni di precetto: *Ad 4. faciendam primo loco post alias de praecepto.* Dietro questo Decreto della sacra Congregazione de' Riti è

facile di conoscere, che il nostro Sacerdote erra nella sua opinione. Nell'Ottava dell'Epifania, nella Vigilia di Pentecoste, e nell'Ottava privilegiata del Corpus Domini non può recitarsi la Messa *pro Sponso et Sponsa*, nè si deve dire giammai la commerazione della stessa Messa sotto una sola conclusione coll' orazione della festa corrente, quando è vietato di dire la Messa degli sposi.

CASO XXIII.

* Un Vedovo ed una Vedova pregano il Parroco dopo essere stati da lui congiunti in matrimonio a dar loro la solenne benedizione nuziale. Cercasi 1. Se le seconde nozze possano benedirsi ? 2. Se debbano benedirsi le nozze allora, che la sposa non è vedova, ma è vedovo lo sposo? 3. Se allora che la sposa è vedova, ma non è vedovo lo sposo ?

Al 1. Se i Vedovi sono stati benedetti nelle prime nozze, non devono essere benedetti nelle seconde, ma se avessero allora trascurato di ricevere la solenne benedizione, può il Parroco in adesso benederli. Così coll' Ugolino ed altri il Navarro nella Somm. cap. 22. num. 83. e così si raccoglie dal Rituale Romano, ove si legge: *Caveat etiam Parochus, ne quando Conjuges in primis nuptiis Benedictionem acceperunt, eos in secundis benedicat.* Nè si oppone a questa sentenza il testo *Cappellanum. De secundis Nuptiis* nel quale Alessandro III. decretò, che punir si debba colla sospensione dall' Offizio e dal Benefizio quel Parroco, che benedice le seconde nozze: *Cappellanum (quem benedictionem cum secunda constiterit celebrasse) ab officio, beneficioque suspensum cum litterarum tuarum testimonio ad sedem Apostolicam nullatenus destinare posponas.* Imperciocchè il testo suppone, che i conjugi sieno stati benedetti nelle prime nozze. Dal cap. *Vir autem* dello stesso titolo si raccoglie, che non si deve dare la seconda benedizione, perchè questa benedizione non può ripetersi: *Quia cum alia vice benedicti sint, eorum benedictio iterari non debet.* Se quindi non si possono benedire le seconde nozze, perchè non può iterarsi la benedizione; ne segue con piena evidenza, che il divieto e la pena stabilita da Alessandso III. è nel caso,

che fossero state benedette le prime nozze. E ciò tanto più risulta dal riflesso, che il Pontefice non fulmina la sospensione *ipso facto incurrenda*, ma bensì *ferendae sententiae* com' osserva il Bossio *de Matr. cap. 9. num.* 30. affinchè il Vescovo, com' io penso, possa far cognizione non solo della verità del Parroco, ma ben anche se le prime nozze erano state o meno benedette, prima di dichiarare che il Parroco è incorso nella pena. Anche s. Carlo Borromeo nelle sue istruzioni del Matrimonio insegnò: *Caveat ne quando conjuges in primis nuptiis benedictionem acceperint eos in secundis benedicat.*

Al 2. e 3. Se osserviamo il testo della Legge quale abbiamo nel capo *Vir autem. De secund. nuptiis* non si devono ripetere le Benedizioni e quando l' uomo fu benedetto nelle prime nozze, e prende in moglie una vergine, e quando una vedova si unisce con un uomo, che non ebbe giammai moglie. *Vir autem vel mulier ad bigamiam transiens non debet a Presbytero benedici.* E così insegna pure s. Carlo, conciossiacchè dopo le di lui parole sopra riferite soggiugne *sive mulier, sive vir ad secundas transeat nuptias.* E ciò può ancora provarsi dal fine per cui è vietato di benedire le seconde nozze. Le benedizioni sono prescritte affine di adombrare la unione indisolubile di Cristo colla sua Chiesa, cioè di Cristo unico Sposo colla Chiesa unica sua Sposa, e quindi non possono ordinarsi a significare altra unione diversa dalla prima. Inoltre essendo queste benedizioni simili alle cosegrazioni delle Vergini, delle Chiese, degli Altari, non possono iterarsi per disposizione del Gius, e quindi benedetti una volta gli sposi non devono benedirsi nuovamente. Per altro se v' ha un' inveterata consuetudine di benedire le seconde nozze dell' uno degli sposi potrà il Parroco benedirle; ma noti, che secondo s. Carlo Borromeo potrà benedirle allora che lo sposo sarà stato benedetto, ma non quando la sposa non fosse stata benedetta, ossia quando lo sposo è vedovo, e la sposa è vergine. *Si vero*, così segue il testo sopra riportato, *ea consuetudo usquam est, ut si mulier nemini umquam nupserit, etiamsi vir aliam uxorem habuerit nuptiae benedicantur, ea utendum est. Sed viduae Nuptias non benedicat, etiamsi ejus vir numquam duxerit.* Lo stesso si riscontra nel Rituale Romano, ed eccone le precise parole. *Sed*

ubi ea viget consuetudo, ut si Mulier nemini umquam nupserit, etiamsi Vir aliam uxorem habuerit, nuptiae benedicantur, ea servanda est. Sed Viduae nuptias non benedicat, etiamsi ejus vir numquam uxorem duxerit. E ne rende ragione il Cavallieri *in Rit. cap. 15.* dicendo: *Benedictio enim, ut apparet ex verbis textus proprie cadit super mulierem, quae et ea indiget ad antiquas minas eidem in matre viventium Heva a Deo factas, quando matrimonium erat contractus mere naturalis, nunc aliquo modo effugiendus in lege nova, in qua idem matrimonium elevatum extitit ad rationem Sacramenti.*

CASO XXIV.

Un certo Parroco rinnovando, o rivalidando un matrimonio, che fu invalidamente contratto di bel nuovo benedì gli sposi. Cercasi se fatto abbia bene o male?

Rispondo con distinzione. Se gli sposi furono benedetti quando contrassero il Matrimonio invalido, egli fè male in benedirli, perchè dal cap. *Vir aut mulier*, citato nel Caso precedente, e dal Rituale Romano è vietato il ripetere le Benedizioni. È vero, che tanto nel detto Capo, quanto nel Rituale si legge, che non si devono benedire gli sposi se sono stati benedetti nelle prime nozze; ma è vero altresì, che la ragione per cui si vieta la ripetizione delle Benedizioni non è in riflesso alle prime nozze, ma bensì perchè non si devono iterare le Benedizioni: *Quia quum alia vice benedicti jam sint, eorum benedictio iterari non debet.* Se milita pertanto la stessa ragione tanto allora che il Matrimonio fu valido, quanto se fu invalido, perchè in ambedue i casi è certo, che gli sposi furono benedetti, ne segue per conseguenza, che il nostro Parroco fè male a ripetere le Benedizioni.

Se poi gli sposi non erano stati benedetti, non veggo, che sia da condannarsi il nostro Parroco, se rinnovando o rivalidando il loro Matrimonio impartì loro le benedizioni nuziali. Non si benedicono soltanto i Vergini, che contraggono matrimonio, ma quelli eziandio che lo contrassero e lo consumarono in tempo proibito tostochè questo tempo è passato. Dunque poteva il Parroco benedire anche i nostri sposi. Sarebbe tanto da condannarsi allora soltanto, che

vi fosse stato pericolo di scandalo, il che non è difficile, che possa esservi trattandosi di una rinnovazione, o rivalidazione di Matrimonio.

Veggansi altri Casi, che riferiscono a questa materia nell' Articolo Benedizione nuziale.



MATRIMONIO

Intorno agli uffizj de' conjugati.

CASO PRIMO.

Domizio essendo per prendere moglie ricerca al suo Parroco quali siano gli uffizj o doveri dei conjugi Cristiani. Cercasi quale sia l' istruzione, che deve dargli il Parroco?

Gli uffizj maritali si riducono all' amore, agli alimenti, all' individua società della vita, ed al debito conjugale. Il primo dunque di questi uffizj è quello, che hanno i Conjugi di amarsi scambievolmente. Lo insegna s. Paolo scrivendo agli Effesini ed a Tito. A quelli nel cap. 5. 25. ordinò, che i mariti amino le loro mogli: *Viri diligite uxores vestras sicut Christus Ecclesiam*; ed a questo scrisse nel cap. 2. che le mogli amino i loro mariti: *Uxores viros suos ament.* Sono di fatti così uniti i Conjugi, che, com' insegna s. Tommaso 2. 2. q. 26. art. 11. dal marito dev' essere amata più la moglie del padre e della madre: *Quia secundum rationem conjunctionis uxor conjungitur viro, ut una caro existens secundum illud Math.* 19. 6. *ITAQUE JAM NON SUNT DUO, SED UNA CARO, et ideo intensius diligitur uxor.* Mancando pertanto a queste legge di carità reciproca, peccano gravemente que' Conjugati, che accendono

risse, odj, o dissenzioni fra di essi o le fomentano; che si provocano all' ira od a qualch' altro peccato; che si maltrattano con improperj, con maledizioni, con percosse; che si lasciano dominare da gelosie, che sono sorgente degli sconcerti domestici, e di scandali. Sono anzi obbligati da questo scambievole affetto ad essersi a vicenda di eccitamento alla pietà. Lasciò scritto l'Apostolo, come abbiamo superiormente riferito, che quest' amore dev' essere simile a quello con cui Gesù Cristo ama la sua Chiesa: *Sicut Christus Ecclesiam.* Quest' amore adunque dev' essere santo. Quindi soggiugneva ai Corinti *epist.* 1. *cap.* 7. *v.* 14. che non è vietato, che il conjuge fedele coabiti coll' infedele. Avviene che questi può essere da quello condotto a sanità: *Sanctificatus vir infidelis per mulierem fidelem, et sanctificata est mulier infidelis per virum fidelem,* e come spiega s. Tommaso *in hunc loc. Ap.* ciò avviene *per ipsius admonitionem et doctrinam.* Quindi s. Gregorio il grande nel suo Pastorale *par.* 3. *admon.* 27. prescrive, ch' ammonir si debbano i conjugati, *ut ea in quibus sibi aliquando displicent, et patientes invicem tolerant, ac exhortantes invicem salvent, scriptum namque est: Invicem onera vestra portate, et sic adimplebitis legem Christi ... tunc ergo legem Christi, et ejus mandata imitando complemus, quando et nostra benigne conferimus, et aliorum mala pie sustinemus.*

Il secondo uffizio è quello degli alimenti. Quest' obbligo incombe specialmente al marito verso la moglie, e gl' incombe per dover di giustizia se ha ricevuto la dote, e se non ebbe dote lo ha pel dovere, che ha spontaneamente assunto col matrimonio, e pegli ossequj, servigj, e benefizj che dalla moglie stessa riceve. Siccome qui si tratta di diritto relativo a' beni ossia sostanza, è utile, che riferiamo quanto prescrivono le leggi, cui siamo tenuti ad obbedire anche in coscienza. Il Codice Austriaco §. 91. stabilisce così: » Il marito è il capo della famiglia. In » tal qualità gli compete principalmente il diritto di di- » rigere l' economia domestica, ma gl' incumbe egualmen- » te il dovere di somministrare alla moglie un decente so- » stentamento in proporzione del suo patrimonio, e di » rappresentarla in tutte le sue occorrenze. « Non è poi dispensata la moglie dal somministrare essa pure al mari-

to gli alimenti quando il marito è povero ed essa ha dei beni proprj. Ciò esige la società matrimoniale, e si conosce da quel detto dell'Evangelo, ch'abbiam sopra riferito, che marito e moglie non sono due, ma una sola carne. Quindi è, che scrisse il Patuzzi *Th. Mor. p. 4. cap. 10. num. 9. Et reverà cum viri et uxoris tam arcta sit conjuctio, ut sint duo in carne una, quis non percipit neminem CARNEM SUAM ODIO HABERE, sed, ut dicit Apostolus EAM FOVERE ET NUTRIRE? Proinde arctissimo matrimonii vincula teneri uxorem indigentem maritum ex bonis, quae possidet alere et sustentare nemo inficiabitur.* Inoltre deve il marito alla moglie cura e tutela, come pure deve la moglie al marito assistenza secondo le sue forze nel governo delle cose domestiche. Nel libro di Tobia cap. 10. v. 13. leggiamo, che i genitori di Sara lo istruirono così: *Monentes eam honorare soceros diligere maritum* non solo, ma eziandio *regere familiam, gubernare domum et seipsam irreprensibilem exhibere.*

Il terzo uffizio si riferisce all'individua società della vita. » La moglie, dice il Codice Austriaco §. 92., assume il nome del marito, e gode dei diritti della di lui condizione. Essa è obbligata di seguire il domicilio del marito. « Questa legge civile è fondata sullo stesso diritto divino. E vero, che dalle voci di G. C. presso s. Matteo 9. *Dimittet homo patrem et matrem, et adhaerebit uxori suae, et erunt duo in carne una*, sembra che il marito debba seguire la moglie, ma è vero altresì, che con le dette parole non fè G. C. se non che esprimere l'unione, che dev'esservi tra marito e moglie, e come l'uomo deve separarsi dai suoi parenti per non separarsi dalla moglie. Alla prima moglie fu detto nella Genesi 3. 16: *Sub viri potestate eris, et ipse dominabitur tui.* S. Paolo scrisse ai Colossesi, cap. 3. *Mulieres subditae estote viris, sicut oportet in Domino.* Se la moglie dev' essere soggetta al marito, come non dovrà seguire il di lui domicilio dovendo insieme coabitare? Non è tenuta a seguirlo se pel cangiamento del domicilio si esponesse al pericolo di qualche grave peccato, o della morte, o di un gravissimo disagio. Ella col matrimonio si è assoggettata a soffrire tutte quelle vicende, cui soggiacesse il marito,

e potesse esserne a parte non già a quelle dalle quali ne avvenisse l'offesa di Dio, e la perdita della vita. Quindi l'Apostolo notò: *sicut in Domino*. Dal dovere della coabitazione e della comunione della vita ne nasce, che pecca gravemente la moglie tutte le volte ch'è causa della discordia domestica, e manca alla soggezione, che deve al marito. Pecca adunque se insorge contro il marito, se vuol dominarlo, se lo provoca alla collera, se lo maltratta. E pecca pure il marito, ch'estende il suo dominio sopra la moglie così, che le impedisce la frequenza de' Sacramenti, l'osservanza dei digiuni dalla Chiesa prescritti, e l'obliga ad opere servili nelle feste. A questa individua società della vita si riferisce in fine l'educazion della prole, di cui abbiamo parlato separatamente in più articoli.

Finalmente il debito conjugale è uffizio de' conjugi. Interpretando rigorosamente i detti dell'Apostolo nella sua prima Lettera a quei di Corinto cap. 7. dobbiam dire, che il conjugato è tenuto a rendere il debito, ma non a chiederlo. *Uxori*, dice, *vir debitum reddat similiter et uxor viro*. E per verità nessuno è astretto a far uso del proprio diritto, ma può liberamente rinunziarlo, nè in ciò non fa ingiuria a chicchessia. Contuttociò v'ha qualche caso, in cui il conjuge è tenuto anche a chiederlo per titolo di carità, cioè quando pende o in sè, o nell'altro conjuge il prossimo pericolo d'incontinenza, cui chiedendolo può allontanare. Così s. Tommaso *Suppl. q. 64 a 2. ad 1.* ove scrisse: *Tempus determinatum non solum est quando petitur, sed quando timetur ex aliquibus signis periculum, ad quod vitandum ordinatur debiti redditio, nisi tunc reddatur.* Dissi ch'*è tenuto a rendere il debito* quando l'altro conjuge lo chiede *espressamente* od anche *tacitamente*, perchè basta una tacita petizione specialmente dalla parte dell'inferior sesso, che per la natural verecondia non osa di chiedere apertamente, affinchè sia tenuto a renderlo. Così pur s. Tommaso l. 1. *Petere debitum contingit dupliciter. Uno modo expresse, quando verbis invicem petunt. Alio modo interpretative; quando scilicet vir percipit per aliqua signa, quod uxor vellet sibi debitum reddi, sed propter verecundiam tacet, et ita etiamsi non expresse petat verbis debitum, tamen vir te-*

netur reddere, *quando aliqua signa in uxore apparent voluntatis petendi debitum.* Che se così dettò l'Angelico intorno alla moglie, non è da conchiudersi, che essa parimenti accorgendosi, che il marito desidera, ed ha difficoltà a chiedere e per erubescenza non osa di farlo non sia tenuta a chiedere, poichè essa è egualmente tenuta ad offrirsi, e allora particolarmente che si trattasse d'impedir nel marito la mollizie, cui fosse inclinato, come insegna lo stesso Angelico nella risposta al primo argomento, e come afferma nell' art. 3. dicendo: *Sed sicut tenetur vir uxori in actu conjugali . . . ita uxor viro . . . et secundum hoc dicitur*, *quod sunt aequales in petendo et reddendo debitum.*

CASO II.

* Lutazio s' accusa in confessione d' aver chiesto debito a sua moglie per solo piacere, e qualche volta per motivo di sanità, e per togliersi dal pericolo del peccare con altre donne. Cercasi se possa scusarsi da peccato?

È certo, che l' uso del Matrimonio col fine di generare la prole, e di soddisfare al debito di giustizia nel rendere il debito sempre in ordine alla generazion della prole, è quell' uso ch' è santo, perchè conforme alla santità del Sacramento, ed al fine principale del Matrimonio. Ogni altro fine non va esente da colpa.

E primieramente è peccato il chiedere e rendere il debito per puro piacere e voluttà, perciocchè questo fine è opposto grandemente all' onestà e santità del Matrimonio. Innocenzo XI. condannò la tesi *Opus conjugi ob solam voluptatem exercitum omni prorsus caret culpa*, *ac veniali defectu* S. Agostino *dei Bon. conjug. cap.* 6. dice: *Conjugalis concubitus generandi causa non habet culpam*, *concupiscentiae vero satiandae*, *tamen cum conjuge*, *venialem.* Nè diversa è la dottrina dell' Angelico. Egli nel 4. *dist.* 31. *q.* 2. *a* 2. scrisse: *Si qaeratur delectatio intra limites Matrimonii*, *ut scilicet talis delectatio in alia non quaeretur*, *quam in conjuge*, *sic est venialem peccatum.* Lutazio adunque peccò venialmente tutte le volte, che usò di sua moglie mosso dal solo piacere, nè si può ricredere, poichè la ragione stessa ce lo manifesta. L' ordine

esige, che la dilettazione sia per l'atto, e non l'atto per la dilettazione. Questo pervertimento dell' ordine che v' ha, in chi per piacere cerca l'atto non può essere scevro da colpa.

Ma ed avrà peccato Lutazio allorchè chiese il debito per procurare con tal mezzo la salute del corpo, o per evitare in se medesimo la fornicazione? Ed è questo il fine, io ricerco, del matrimonio? No: dunque l'uso di esso non è esente da colpa. Quanto al motivo di sanità l' insegna s. Tommaso *l. 1. ad 4.* dicendo: *Quamvis intendere sanitatis conservationem non sit per se malum: tamen haec intentio efficitur mala, si ex aliquo sanitas intendatur, quod non est de se ad hoc ordinatum, sicut qui ex Sacramento Baptismi tantum salutem corporalem quaeret. Et similiter est in proposito de actu matrimoniali.* Qui parimenti v' ha una perversion d' ordine, che non può non essere colpevole. Quanto poi al pericolo dell' incontinenza lo stesso santo Dottore nel l., ad 2. scrisse. *Si intendat vitare fornicationem in se, sic est ibi aliqua superfluitas; et secundum hoc est peccatum venialem, nec ad hoc est Matrimonium institutum, nisi secundum indulgentiam, quod est de peccatis venialibus.* Concorde è pure il sentimento de' santi Padri. Riferiamo ciò, che s. Agostino scrive nel suo Enchiridion cap. 78. *Putari posset non esse peccatum misceri conjugi non filiorum procreandorum causa, quod bonum est nuptiale, sed carnalis etiam voluptatis, ut fornicationis sive adulterii sive cujusvis immunditiae mortiferum malum quod turpe est etiam dicere, quo potest, tentante Satana, libido pertrahere, incontinentiam devitet infirmitas. Posset ergo, ut dixi, hoc putare non esse peccatum, nisi addidisset, HOC AUTEM DICO SECUNDUM VENIAM, NON SECUNDUM IMPERIUM. Quis autem jam esse peccatum neget, quam dari veniam facientibus Apostolica auctoritas fateatur.* Adunque peccò pure venialmente Lutazio chiedendo il debito pel fine della propria corporale salute, o per evitare l'incontinenza in se medesimo. Non così dovrebbe dirsi se avesse usato del Matrimonio per impedire l' incontinenza nella sua moglie. In tal caso egli sarebbe immune da colpa, perchè avrebbe esercitato un atto di giustizia qual è di render il debito alla moglie ch' interpretativamente lo chiede,

ed un atto eziandio di carità, perchè è tenuto a non trascurare il pericolo della salute, cui soggiace la moglie stessa. Quindi s. Tommaso nel luogo sopra citato soggiugne: *Si aliquis per actum Matrimonii itendat vitare fornicationem in conjuge non est aliquid peccatum, quia hoc est quaedam redditio debiti, quod ad bonum fidei pertinet.*

CASO III.

* Carisia conosce che suo marito domanda il debito per pura dilettazione, protestandole sempre che spera in Dio, che non avrà a concepire. Cercasi se Carisia possa in coscienza corrispondere alle domande di suo marito?

Il marito di Carisia chiedendo il debito lo chiede illecitamente come abbiamo veduto nel Caso II. di quest' articolo; ma non ne segue ch'essa pecchi ubbidendo al marito in ciò, che per giustizia gli è dovuto. Se il fine di lui non è retto, egli per questo non perde il suo gius, nè fa che l' atto, cui la moglie coopera, sia in sè illecito. Il fine non giusto del marito non ha forza di distruggere in essa il fine santo di concepire e di partorire figliuoli. Dunque nella sua cooperazione nulla commette di riprovevole in sè, nè coopera a ciò ch'è illecito nel marito, ma corrisponde a quello che per giustizia gli deve. L'atto del matrimonio dice s. Tommaso *q. 41. art. 4.* e è per se stesso meritorio, e lo è allora specialmante che una virtù obbliga ad esso: *Si enim ad actum matrimonialem virtus inducat vel justitiae ut debitum reddat, vel religionis, ut proles ad cultum Dei procreetur, est meritorius.* Carisia pertanto esercita un atto di giustizia nel rendere il debito a suo marito; essa quindi non pecca rendendolo, nè coopera al male del marito, che con un fine men retto lo chiede.

CASO IV.

Antonia non solo non chiede mai a Gasparo suo marito il debito, ma ricusa di compiacerlo quando egli lo domanda, perchè va soggetta a certi incomodi. Cercasi quando il conjuge possa lecitamente negare il debito?

Il precetto di rendere il debito non obbliga sempre,

ma vi sono dei casi, nei quali può essere negato. E può rifiutarsi il conjuge di renderlo 1. Quando chi domanda non ha diritto di domandare, v. g. l'adultero non ha diritto di chiedere. 2. Quando è chiesto illecitamente, v. g. in luogo pubblico, o sagro, o con pericolo del feto. 3. Quando è chiesto con troppo di frequenza e di smoderatezza. *Si vir*, dice s. Tommaso suppl. q. 64. art. 1. ad 3. *reddatur impotens ad debitum solvendum ex causa ex matrimonio sequuta, puta quam prius debitum reddidit, et est impotens ad debitum solvendum ulterius, mulier non habet jus petendi, et in petendo ulterius se magis meretricem quam conjugem exibet.* Questa ragione vale ancora pel marito, da cui viene indiscretamente vessata la moglie, perchè in tal caso mostra di non servirsi della sua donna, come di moglie, ma piuttosto di abusarsene, come di meretrice. Così osserva lo stesso s. Tommaso nel 4. *dist.* 31. *quaest.* 2. *art.* 3. *ad* 1. Finalmente può il conjuge ricusare di rendere il debito qualora avesse a soggiacere a grave detrimento la propria salute. Tal' è la dottrina dell'Angelico espressa nell'art. 1. della citata questione con queste parole: *Hic est ordo naturalis, ut prius aliquod in se ipso perficiatur, et postmodum alteri de perfectione sua communicet; et hic est etiam ordo charitatis, quae naturam perficit. Et ideo quam uxor in viro potestatem non habeat, nisi quantum ad generativam virtutem, non autem quantum ad ea, quae sunt ad conservationem individui ordinata, vir tenetur uxori debitum reddere in his, quae ad generationem prolis spectant salva tamen prius incolumitate personae.*

Dissi *grave* pregiudizio, conciosiacchè non libera da questo peso qualsivoglia incomodo, e nemmeno secondo s. Tommaso nell'art. 1. ad 4. non sarebbe esente del tutto una maritata, allora che il marito fosse lebroso: *Uxor viro leproso tenetur reddere debitum; non tamen tenetur ei cohabitare, quia non ita cito inficitur ex coitu, sicut ex frequenti cohabitatione; et quamvis generetur infirma proles; tamen melius est ei sic esse, quam penitus non esse.* E lo stesso insegna spiegando la 1. Epist. ai Corint. lez. 3. *Licet possit ob lepram discedere a cohabitatione non tamen a thoro, quin aliquando teneatur reddere debitum prope eam manendo.* Quindi non sono dispensate

da quest' uffizio le donne a cagione degl' incomodi della gravidanza, dei dolori del parto, de' pericoli, e della difficoltà di partorire. Secondò il Genet *Tract. 9. cap. 19.* può esimersi quella moglie, che per qualche particolare infermità e indisposizione fosse per incontrare nel parto futuro uno straordinario e presentaneo pericolo della vita, o della salute, e così venisse asserito dai medici.

CASO V.

** Giuseppa ha incontrato un marito insaziabile nel chiedere il debito, ed essa ricusa perciò talvolta d' appagarlo. Il suo Confessore le disse, che peccò mortalmente tutte le volte, che non volle adattarsi alle domande di suo marito, ed essa non persuasa ricorre ad un altro, e vuol sapere quanto si pecca mortalmente, quanto venialmente e quando non si pecca negando il debito conjugale. Qual dev' essere la risposta?

Negando il debito conjugale senza un giusto motivo si viola l'altrui diritto di materia grave, e quindi il peccato di regola generale è mortale: *Nolite fraudare invicem*, dice l'Apostolo 1. Corint. 7. Giuseppa dunque commette un peccato d' ingiustizia ricusando di rendere il debito, ed un peccato più grave di quello che se ritenesse o togliesse l' altrui roba contro la volontà del legittimo padrone. Il peccato poi diventa più grave se si considera il pericolo d' incontinenza, cui va ad essere esposto l' altro conjuge, e se si rifletta alle dissensioni, agli odj, alle risse, che da tal negativa possono trar origine. Chi nega il debito senza giusto motivo può assomigliarsi a colui, che abbandona il conjuge. *Qui dimittit uxorem suam, excepta causa fornicationis, facit eam maechari.* Così parla Gesù Cristo nel Vangelo di s. Matteo cap. 5. Sant' Agostino perciò nel libro *de bono conjugali cap. 6.* così dettò: *Ad hoc uxor non habet potestatem corporis sui, sed vir; similiter et vir non habet potestatem corporis sui, sed mulier, ut quod non filiorum procreandorum, sed infirmitatis et incontinentiae causa expetit, vel ille de matrimonio, vel illa de marito, non sibi alterutrum negent: ne per hoc incidant in damnabiles corruptelas, tentante Satana, propter incontinentiam amborum, vel cujusquam eorum.*

Per altro avviene spessimo che una tal negazione non oltrepassa la colpa veniale, ed è così tutte le volte, che non vi è, nè si teme ragionevolmente il pericolo dell' incontinenza, che la negativa non è congiunta coll' ostinazione, o protervia, che la domanda è intempestiva o troppo replicata, che non è fatta con molta premura, o come dice s. Tommaso *non adeo anxie*, *et importune petat*, *neque ex negatione maerorem*, *iramque concipiat.*

In fine Giuseppa può negare senza peccato il debito in tutte le circostanze esposte nel Caso antecedente d' adulterio, d' ebrietà, d' infermità grave o pericolosa, come pure se le viene chiesto in luogo sacro o pubblico, essendo ciò proibito dalla verecondia e dalla religione. Riferiamo ciò, che s. Clemente Alessandrino *lib. 2. Strom. cap. 10.* scrisse: *Caeterum*, *quibus uxores ducere concessum est*, *iis pedagogo opus fueris*, *ut non interdiu mysticae naturae celebrentur orgia*, *nec ex Ecclesia*, *verbi gratia*, *ex foro mane rediens galli more coeat*, *quando orationis et lectionis*, *et efficacium*, *quae interdiu fiunt operum tempus. Non semper autem concedit tempus matura*, *ut peragatur congressus matrimonii. Est enim desiderabilior conjuctio*, *quo diuturnior. Neque vero noctu tamquam in tenebris immodeste sese ac intemperanter gerere oportet*; *sed verecundia tamquam lux rationis in animo est includenda... Si enim honestatem exercere oportet*, *multo magis tuae uxori honestas est ostendenda*, *inhonestas vitando conjunctiones*. Veggasi anche s. Tommaso *in 4. dist. 32. q. 1. a 1. quaestiunc. 3.*

CASO VI.

**** Il marito della detta Giuseppa domanda al Confessore quando non potrà senza peccato esigere ovvero usare il matrimonio. Come dovrà il Confessore rispondergli?**

Si delectatio, così s. Tommaso in 4. dist. 31. q. 2. a 3. *quaeratur ultra honestatem matrimonii*, *ut scilicet aliquis in conjuge non attendat*, *quod conjux est*, *sed solum quod mulier est*, *idem paratus facere cum ea*, *ac si non esset conjux*, *est peccatum mortale*: *et talis dicitur ardentior amator uxoris*, *quia scilicet ardor ille extra bona matrimonii fertur.* E rispondendo al primo: *Tunc voluptates meretricias vir in uxore quaerit*, *quando nihil aliud*

in ea attendit, *quam quod in meretrice attendere*. Adunque sarà reo di grave peccato, secondo l' esposta dottrina dell' Angelico, tutte le volte che richiederà intemperantemente il debito, così che non avrà in mente essere dessa sua moglie, ma intenderà per principale suo fine lo sfogo della carne disposto a servirsi della moglie anche se non fosse tale, considerando in essa l' essere di donna semplicemente; perchè in questo caso non fa differenza da moglie a meretrice. Parimenti sarà reo di mortal colpa se vorrà soddisfarsi nel tempo della gravidanza quando però vi sia pericolo dell' aborto, sebbene il feto non sia animato, e finalmente allora, che avrà per unico suo fine il rendere la moglie sua compagna delle sue immondezze.

Peccherà poi venialmente, e saranno peccati i suoi, dei veniali più gravi se vorrà pertinacemente, che la moglie lo soddisfi mentre soffre le mensili sue infermità. Abbiam nel Levitico cap. 20. *Qui coiierit cum muliere in fluxu menstruo*, *interficientur ambo de medio populi sui.* Quindi scrisse s. Tommaso in 4. dist. 32. q. 1. a 2. quaestiunc. 2. *Accedere ad menstruatam in lege proibitum erat duplici ratione*: *tum propter immunditiam*, *tum propter nocumentum*, *quod in prole ex hujusmodi commixtione frequenter sequebatur. Et quoad primum*, *preceptum erat caerimoniale*; *sed quantum ad secundum erat morale*: *quia cum Matrimonium sit ob bonum prolis principaliter ordinatum*, *ordinatus est omnis matrimonii usus*, *quo bonum prolis intenditur*: *et ideo hoc praeceptum obligat etiam in nova lege propter secundam rationem*, *et si non propter primam* ... *Quando naturaliter mulier patitur fluxus menstruorum non potest concipere*, *et iterum talis fluxus non durat nisi ad modicum tempus*: *unde prohibitum est ad talem accedere*: *et similiter prohibitum est mulieri in tali fluxu debitum petere*. Non peccherà però mortalmente come dimostra l' Angelico stesso alla quaestione. 3. dove scusa da qualunque peccato la donna, che non volontariamente, ma astretta dal marito rende il debito: *Quando enim est involuntaria*, *magis patitur quam consentiat*. Così pure insegna s. Bonaventura con molti altri Teologi contro quei, ch' asseriscono essere tale unione non esente da colpa morale. Così pure deve dirsi del tempo del puerperio: *propter immuditiam matris*, *et naturae debilita-*

tem, et minorem aptitudinem ad concipiendam prolem, secondo che scrisse s. Gregorio a sant' Agostino Vescovo dell' Inghilterra *lib. 12. Epist. 31*. E così dovrà dirsi dell' accostarsi alla moglie mentre dà il latte.

Sarà poi sempre peccato veniale il domandare il debito così di frequente e così intempestivamente che si disturbino i tempi, che consecrar si devono all' orazione, ed allora sarà più grave, quando non *si* avrà altro fine fuorchè il piacere. S. Paolo 1. *Cor. 7.* avverte i conjugi: *Nolite fraudare invicem, nisi forte ex consensu ad tempus ut vacetis orationi.* Sant' Agostino *lib. de bono conjug. cap.* 10. dice, che l' Apostolo *secundum veniam concedit coneubitum, qui fit per incontinentiam . . Si tamen non sit ita nimius, ut impediat, quia seposita esse debent tempora orandi.* S. Tommaso poi *in 4. dist. 32. q. 12. art. 5. quaestiunc.* 1. ce ne rende la ragione, dicendo, che un tal atto rende l' uomo inetto ad attendere alle cose divine: *Actus matrimonialis, quamvis culpa careat, tamen quia rationem deprimit propter carnalem delectationem, hominem reddit ineptum ad spiritualia. Et ideo in diebus, quibus praecipue spiritualibus est vacandum non licet petere debitum... Quamvis non teneatur omnibus horis orare, tamen tenetur tota die se conservare idoneum ad orandum.* Indi nella *quaestiunc.* 2. insegna, che un tal peccato non è mortale: *Petere debitum in die festivo non est circumstantia trahens ad aliam speciem peccati, unde non potest in infinitum aggravare, et ideo non peccat mortaliter uxor, vel vir si in die festivo debitum petat; sed tamen gravius est peccatum si sola delectationis causa petatur, quam si propter timorem quo quis sibi timet de lubrico carnis* Finalmente i Ss. Padri, ed i Teologi riconoscono sempre una qualche colpa allora che si esige il debito senza il fine della generazione della prole, del che abbiamo parlato nel Caso II. di quest' articolo.

Conchiudiamo pertanto il fin qui esposto con quelle parole di sant' Agostino, che si leggono nel di lui libro *de bono conjugali cap.* 6. *Conjugalis concubitus generandi gratia non habet culpam: concupiscentiae vero satiandae, sed tamen conjuge propter thori fidem, venialem habet culpam: adulterium vero sive fornicatio lectalem habet culpam.*

CASO VII.

Un conjuge nega il debito maritale, affinchè non si moltiplichi la prole, e rendendolo impedisce la generazione o col troncar l'atto prima del compimento dell'atto, od in altra maniera. Cercasi 1. Se sia lecito il negare il debito per non accrescere la prole, e precisamente ove si tratta di alimentare un numero grande di figliuoli? 2. Se sia lecito impedire la generazione della prole?

Al 1. Nessuno dubita, che vi sia obbligo deciso di rendere il debito, quando vi sono mezzi di alimentare la prole futura. Quest' è infatti il fine principale del Matrimonio, la propagazione cioè e la generazione de' figliuoli. Sarebbe quindi un opporsi allo stesso fine del Matrimonio il negare il debito al conjuge, che lo chiede, ed una aperta ingiustizia almeno allora, che a ciò non obblighi qualche grave motivo ed urgente ragione. Ma sarà forse ciò lecito nel caso, che manchino i mezzi di alimentare, e far sussistere la futura prole? Sono discordi i Teologi su questo punto. Quei, che lo negano s' appoggiano su questi fondamenti. 1. La generazion de' figliuoli è almeno il principal fine del Matrimonio, il quale fu istituito per la conservazione e dilatazione dell' umana specie, come si raccoglie da quel testo della Genesi cap. 2. *Crescite et multiplicamini.* Si oppone pertanto a questo fine la negazione del debito, la quale inoltre rende onninamente frustranea ed inutile quella mutua potestà, che per diritto divino, ed in forza di contratto ha ciascuno de' conjugati sul corpo dell' altro. Dunque non si può senza una manifesta ingiuria, e senza una vera ingiustizia privare la natura della conservazione dell' umana specie, ed il conjugato del suo diritto 2. È più utile soggiungono, alla prole l'essere nella inopia, che il non essere assolutamente, perch' è sempre meglio l'esistenza, che il nulla. 3. Aggiungono, che sembra un' ingiuria alla Provvidenza il negare il debito, affinchè la prole non cresca; conciossiachè ella, che si prende cura degli uccelli dell' aria, cura maggiore si prende delle ragionevoli creature. 4. Chiudono infine dicendo, ch' è sì gran bene l' aver prole del Matrimonio, che pare doversi posporre ad essa tutti gl' incomodi anche gravi de' conjugati.

Contuttociò questi argomenti non valgono punto a dichiarar reo di colpa almen mortale quel conjuge, che mosso unicamente dal motivo di non aver numerosa la prole attesa la vera sua impotenza di mantenerla, nega all' altro conjuge il debito. Imperciocchè siccome non peccherebbero i congiugi se ambedue per questo unico fine s' astenessero d' accordo dell' uso del matrimonio, così non sembra che sia grave peccato se l' un di essi in vista della decisa sua povertà si rifiuta dal rendere il debito, quando però non si tema il pericolo dell' incontinenza. Il motivo, non può negarsi, è onesto e giusto, e non è nessuno obbligato a restituire con grave suo incomodo e danno. Inoltre non è egli vero, che il conjuge non è obbligato a rendere il debito se v' ha un probabile timore di pericolo, o di danno per la prole già generata? Ora e non deve temersi il pericolo ed il pregiudizio della prole già generata, cioè dei figliuoli già nati se viene la prole a moltiplicarsi essendo i parenti privi dei mezzi necessarj per alimentarli? Così il Lopez ed il Ledesma con altri presso il Sanchez.

Sia però cauto il confessore nel credere ai conjugi allorchè asseriscono di non rendere il debito per non moltiplicare la prole attesa la deficienza de' mezzi onde sostenerla. D' ordinario questa deficienza altro non è, ch' effetto di superbia, di ambizione e di avarizia; poichè temono di non poterli mantenere col fasto e col lusso della moda, o che si divida il patrimonio in più porzioni, e quindi si diminuisca lo splendore della famiglia. E quali sono infatti le persone, ch' accusano siffatta deficienza? Non i contadini, gli artefici, gli operaj, i poveri insomma, ma per lo più i nobili ed i ricchi. Gran che! Quando si tratta di contrarre Matrimonio v' ha in tutti una ferma fiducia nella divina provvidenza, e non si abbada che si pecca celebrando le nozze inetti a mantenere i futuri figli, e poscia satollata per qualche anno la libidine si esagera la povertà e l'impotenza di alimentare i figlioglíuoli. Non è forse, che quest' impotenza è un pretesto, perchè o dispiace la moglie e piacciono altri oggetti, o perchè abbagliano i vizj sopra accennati di superbia, di interesse, d' ambizione? Rifletta il confessore, che non rade volte si servono di questo pretesto, provveggono al-

tronde alla loro concupiscenza, non facendo alcun caso del pericolo d'incontinenza, cui espongono la comparte, oppure mettono se stessi al pericolo della dannazione eterna per lasciare dopo di sè due o tre figliuoli più ricchi e doviziosi.

Al 2. L'atto del maritale conjungimento non è giammai lecito, fuorchè in ordine alla generazion della prole, la quale non voluta, od impedita altro non resta se non se una perversa libidine sempre illecita. È peccato mortale, dice s. Tommaso *in 4. dist.* 31. l'intermettere la copula già incominciata, e l'impedire in qualsivoglia guisa la generazione. *Semper est peccatum mortale*, perchè si rende frustranea l'intenzione della natura: *tota intentio naturae frustratur.* E così insegna s. Agostino *de adulterin. conjug. lib. 2. cap. 11.* dicendo: *Illicite et turpiter etiam cum legittima uxore concubitur, ubi prolis conceptio devitatur.* Quinti sant' Antonino 3. *p. tit. 1. cap. 10.* §. 3. scrive: *Nullo modo uxor debet viro in hujusmodi assentiri, non enim excusantur a peccato mortali, quantumcumque cum animi displicentia hoc fecerit; nec timor nec sufferentia verborum, vel futura inconstantia viri excusaret, nisi ei violentia absolute inferretur, a qua non posset se defendere; sed ex hoc in futurum licite ei posset debitum denegare.*

CASO VIII.

Una maritata ebbe finora la mala sorte di abortire, o di dare alla luce la prole già morta. Cercasi se sia tenuta di rendere il debito al marito, che tuttavia lo chiede?

Vi sono degli Autori, che sciolgono dall' obbligo di rendere il debito quella moglie, che trovasi nelle riferite circostanze, per la ragione, ch'essa medesima negli aborti, e nei parti dei figliuoli morti corre pericolo della vita. Altri poi sostengono il contrario sì perchè tutte le donne partorienti sono più o meno esposte a tale pericolo, e la sperienza fa conoscere, che come escono da questo pericolo nei primi parti, così possono sperare di superarlo anche in futuro; sì perchè non è cosa certa, che chi ha abortito, o dato alla luce figliuoli morti abbia sempre ad avere simili disgrazie, e quindi per un avveni-

nimento incerto non si può ommettere di soddisfare un debito certo ed incontrastabile.

Fra queste due opposte opinioni il nostro Autore ritiene, che se non v' ha pericolo d' incontinenza la moglie non pecca mortalmente negando il debito purchè però non vi sia per giudizio dei medici una probabile speranza di parti più felici. E la ragione, che adduce si è, perchè in tal caso non si tratta degli ordinarj pericoli, cui sono soggette tutte le donne, che partoriscono, ma bensì d' un pericolo straordinario cagionato da particolari circostanze, che non potevansi prevedere dai conjugi allorchè contrassero il matrimonio. Aggiugne di più che il marito chiedente il debito a sua moglie esposta a tanto rischio opera irragionevolmente, ed ingiustamente e che non può pretenderlo senza nota di crudeltà.

Contuttociò mi pare, che l'opinione adottata dal nostro Autore moderar si possa coi riflessi, che si leggono nelle note dell' edizione Romana. Se per giudizio dei medici la maritata ha una struttura od altra fisica interna causa per cui non è possibile evitare il pericolo della sua vita, nè gli aborti, nè i parti di figliuoli morti, io son d' avviso, che sostener si possa, che può essa lecitimamente negare il debito. Ma se pel contrario il pericolo della vita non dipende da struttura o da qualche altra fisica causa interna, ma piuttosto da semplice debolezza, cui può essere posto rimedio; se ha soltanto abortito, e dato alla luce qualche figliuolo morto, e manca ogni speranza di parti più felici, ritengo, ch' almen nella pratica trattandosi del pericolo d' incontinenza nell' altro conjuge, non possa la maritata senza peccato negare il debito. Avviene alle volte dice l' Habert *de matrim. cap.* 6. §. 1. *q.* 4. che chi ebbe molte volte la disgrazia di abortire conduce a buon parto la prole. Cita ei il Sambovio *tom.* 3. *cas.* 251. il quale racconta di aver conosciuta una donna che dopo cinque aborti, partorì felicemente due figlie, che mentre scriveva erano unite in matrimonio. Gli aborti non di rado avvengono per colpa, e per intemperanza de' conjugi. Cessando l' intemperanza e la colpa, cessa la debolezza, ch' è il motivo da cui derivano. Conchiudo adunque, che non pecca la donna negando il debito, allorchè il pericolo della vita ne' parti deriva da struttura, o da

qualche altra interna causa per cui il pericolo stesso è inevitabile, ed allorchè non ha giammai condotto a buon esito la già concepita prole senza che vi sia probabile speranza di parti più felici; ma non allora, che avesse soltanto più volte abortito.

CASO IX.

Certa donna avvertita dal suo confessore di non chiedere nè rendere il debito fino a che mediante dispensa della sagra Penitenziaria non venga rivalidato il suo Matrimonio, non potendo vincere l' importunità del marito gli appalesa, e gli attesta con giuramento la nullità del nodo contratto, e ciò nullostante instando con più forza il marito, cede alla fine, e lo compiace. Cercasi 1. Se la donna compiacendo il marito in tali circostanze pecchi mortalmente? 2. Se il marito possa senza peccato a fronte delle asserzioni della moglie chiedere il debito, ed importunarla per ottenerlo? 3. Che fia, se una parte e l' altra dubitino della validità del Matrimonio?

Al 1. La donna pecca mortalmente nè punto viene scusata dall' insistenza, ed importunità del marito. Quando il Matrimonio è nullo non v' ha più la legittima unione conjugale, da cui ne nasce il diritto all' uso dell' altrui corpo, ma dà il concubinato. Dunque la copula in tal caso praticata è una vera fornicazione. Se pertanto la fornicazione è peccato mortale, ne segue che non può essere la nostra donna giustificata dall' insistenza del marito che non è marito, ma soltanto supposto marito. Nemmen può giustificarla il timor se vi fosse della morte, dell' infamia, o di qualunque altro male. Anzi quando ancora venisse colla scomunica obbligata, dovrebbe bensì sottomettersi obbediente a questa pena, ma non mai obbedire col rendere il debito. Così sta deciso nel Cap. *Inquisitioni De sent. excomm.* nelle Decretali. *Si aliter conjugum pro certo sciat impedimentum conjugii, per quod sine peccato mortali non valet carnale commercium exercere, quamvis illud apud Ecclesiam probare non possit . . . . debet potius sententiam excommunicationis humiliter sustinere, quam per carnale commercium peccatum operari mortale.*

Al 2. Se la donna in conferma delle sue asserzioni oltre il giuramento apporta ragioni chiare e convincenti, che fanno conoscere la vera e reale esistenza dell'impedimento dirimente, per cui il contratto Matrimonio è invalido, non può l'uomo senza mortalmente peccare esigere il debito, e molto meno importunarla per ottenerlo; perciocchè in questo caso chiedendolo viene a domandare un commercio fornicario proibito da tutte le leggi. Se poi la donna non ha altra prova fuorchè il giuramento, allora sembra che si debba distinguere. Se il marito ha motivo giusto e ragionevole di dubitare della sincerità della donna, e di non prestar fede al giuramento, egli può liberamente servirsi del suo diritto, che ritiene non già come reale, poichè è nullo il Matrimonio, ma come giustamente creduto tale in ordine ad esigere il debito; e la ragione si è, perchè in questa circosanza non è tenuto a credere alle asserzioni della donna sebbene confermate dal giuramento, essendo egli da un canto certo sul suo diritto, e dall'altro incerto sulla verità delle asserzioni per il dubbio in cui versa pel carattere poco sincero della donna. Se poi non ha motivo di dubitare sulla sincerità della donna non è tenuto a prestarle fede interamente ed a credere, che il suo Matrimonio è assolutamente invalido e nullo, ma è almeno obbligato a dubitare sulla sua validità, e quindi ad indagarne la verità, e se a fronte di ogni diligenza sussiste il suo dubbio non può esigere il debito. Così S. Tommaso *in 4. dist.* 38. con queste parole: *Si oriatur dubitatio aliqua de vita prioris viri ex aliqua causa, quæ etiam certitudinem facere possit, non debet nec reddere, nec exigere debitum; si autem illa causa facit probabilem dubitationem debet reddere* (alla parte, che qui si suppone nella buona fede e ignora affatto l'impedimento, nè ha motivo di dubitarne) *sed non exigere*. Ciò è anche conforme alla ragione. Non è egli vero, che avendo l'animo dubbioso fra due opinioni dobbiamo appigliarci a quella che ci allontana dal pericolo di peccare? Dunque chi chiede il debito mentre dubita del valore del suo Matrimonio si espone manifestamente al pericolo di commettere una fornicazione, ch'è tenuto ad evvitare per legge divina e naturale. Dunque non può chiederlo lecitamente.

Ma qui, si dirà forse, non incontra lo stesso peccato anche nel renderlo? Eppure quando abbia una comparte, che punto non dubiti sulla validità del suo Matrimonio non solo può lecitamente, ma dev' eziandio rendere il debito se lo chiede. Per egual ragione adunque gli sarà lecito altresì di chiederlo. No, non vale questa parità. Dall'un caso all'altro passa tal differenza, che qualora dubitando sul valore del Matrimonio si chiede il debito v' ha il pericolo incerto della fornicazione, e quando con tal dubbio non si vuol rendere v'ha non il pericolo incerto di peccare, ma v'ha il peccato certo perchè con certezza si fa ingiuria all'altro conjuge, che vien defraudato del suo diritto, che può giustamente esigere. Fra i due mali adunque inevitabili o di fornicare se per altro il Matrimonio è nullo, o di violare il diritto altrui certo, detta la ragione, che si elegga il minore, qual è appunto il pericolo della fornicazione, ch'è incerto in confronto della violazione dell'altrui diritto, ch'è un male affatto certo. Inoltre nel primo caso si offende Dio dubbiosamente colla fornicazione, laddove coll'ingiustizia nel secondo caso, e colla violazione dell'altrui diritto si offende con certezza e Dio insieme ed il prossimo. Con ragione adunque si dice, che nel dubbio si deve rendere, ma non esigere il debito.

Al 3. Nessuno dei conjugi può in dubbio chiedere, nè rendere il debito, e se il dubbio non può deporsi debbono perpetuamente astenersi dall'uso del Matrimonio. La ragione si è perchè dubitando ambedue sul valore del contratto Matrimonio, e chiedendo e rendendo il debito si espongono volontariamente e scientemente al pericolo di fornicare. Cosa durissima, dice il La-Croix, costringere due persone innocenti a condur vita celibe nel loro Matrimonio. Ma con ragione gli risponde il Franzoja, ch'è cosa indegna di un Teologo, e di un buon Cristiano il volere, che la legge abbia ad essere osservata finchè e facile. Non è dura egualmente la condizione di quei conjugati, che debbono astenersi dall' uso matrimoniale o per incomodi di salute, o per mille altre ragioni ed accidenti, che gli obbligano ad una perpetua astinenza? Fanno essi di necessità virtù, e così facciano quelli, che trovansi nel nostro caso per non offendere gravemente Iddio.

CASO X.

Un confessore rileva dalla confessione di una maritata essere il di lei matrimonio invalido, perchè fu celebrato con un impedimento dirimente, e s'avvede ch'essa ritiene di essere validamente accoppiata col putativo suo marito. Cercarsi se possa tralasciare di avvertirla dell'invalidità del suo Matrimonio, onde si astenga dal chiedere, e rendere il debito?

Veggasi la risposta di questo Caso all'articolo *Confessore* Caso X.

CASO XI.

Lorenzo confessore comanda a Damaso di rendere il debito alla sua compagna, che pel grande odio con cui la rimira discacciò dal letto maritale, e glielo comanda sebbene sappia, che il Matrimonio è invalido, il che però Damaso ignora. Ricusando Damaso di ubbidire, Lorenzo gli nega l'assoluzione. Cercarsi se si regoli a dovere?

Suppongo, che l'ignoranza di Damaso sia invincibile e che attesso l'odio cui è congiunta si temano con fondamento degli scandali e sconcerti gravissimi se il confessore gli manifesta la nullità del suo Matrimonio, ond'è che Lorenzo giudica cosa prudente il tacere secondo il prescritto dal cap. *Quia de consaguin. et affinit.* delle Decretali: *Dissimulare poteris, ut remaneat in copula sic contracta, quum ex separatione videas grave scandalum imminere.* Suppongo inoltre, che l'impedimento per cui è invalido il matrimonio non solo sia ignorato invincibilmente da Damaso, ma sia altresì occulto agli altri. perocchè se fosse divulgato e palese dovrebbe Lorenzo manifestarlo a Damaso a fronte d'ogni sconcerto, che fosse per nascere, come insegnano gli stessi autori più benigni, v. g. il Sanchez ed il Bonaccina dovendosi anteporre sempre il ben comune al particolare.

Supposto tutto questo potrà Lorenzo comandare a Damaso di rendere il debito, e trovandolo disubbidiente negargli l'assoluzione? Così insegna il Sanchez *lib. 2. di-*

sp. 38. l'Aversa *ques.* 1. *sect.* 3. il Coninchio, il Laiman, ed altri. Ma l'opposta opinione sembra senza dubbio la vera. Può il confessore comandare una fornicazione ch' è un' opera intrinsecamenee cattiva per cui Innocenzo XI. condannò la tesi: *Clarum videtur fornicationem secundum se nullam involvere malitiam, et solum esse malam quia interdicta?* Non mai. E per la stessa ragione non può comandare un debito, che non è debito; ma è pura fornicazione. Se tale non è in Damaso, che non conosce invincibilmente l'invalidità del suo Matrimonio, tale però è nel confessore, che sa non aver Damaso alcun diritto di chiedere, nè alcun dovere di rendere il debito. Non deve dunque in tal caso Lorenzo nè consigliare, e molto meno comandare la copula. Così col Soto *in 4. dist. 18. q. 1. art. 4. ad* 2. e con moltissimi altri teologi. Deve bensì rimuovere ogni occasione di risse, e sospendere l'assoluzione fino all'estinzione degli odj, e fino a che sieno placati gli animi, tacendo sempre sul debito conjugale. Questo mi pare, che sia il miglior consiglio.

CASO XII.

Berta non per anco certa della morte di suo marito contrasse un nuovo matrimonio con Cajo. Il Parroco di ciò informato disse a Berta che durante siffatta incertezza non può nè chiedere, nè rendere il debito. Cercasi se detto abbia il vero?

Ha detto il vero quanto al chiedere, ma non mai quanto al rendere il debito. Non può infatti chiedere, perchè con siffatta incertezza sulla sussistenza del primo Matrimonio non ha acquistato col secondo verun diritto sull'altrui corpo, conciossiachè la mala fede non conferisce alcun gius, ed inoltre chiedendo nel nostro caso la copula si espone al pericolo di fornicare, cioè di conoscere un uomo, che non sia suo marito. Può per altro, e deve rendere il debito a Cajo, perchè ignaro egli dell' incertezza che ha Berta, celebrò con buona fede le nozze con essa, e quindi ha acquistato il diritto sul di lui corpo ed in forza della buona fede, in cui si suppone che viva, può lo stesso diritto lecitamente esercitare chiedendo il debito. Questa decisione è consona al *cap. Dominus De*

secunt. nupt. ove si legge: *Super Matrimoniis, quae quidam ex vobis contraxerunt, nondum obeuntis conjugis certitudine, respondemus: si aliquis de morte primi conjugis adhuc sibi existimat dubitandum, ei qui sibi nupsit debitum non denegat postulanti, quod a se tamen noverit nullatenus exigendum*. E così pensano comunemente gli autori, fra i quali s. Bonaventura come si legge verso il fine della sua esposizion letterale del *4. dist. 38. Si mulier*, dice, *post contractum matrimonium incipiat dubitare de morte prioris viri, aut est dubitatio levis, et haec secundum consilium Praelati poterit a corde removeri, et poterit debitum exigere et reddere. Si vero probabiliter dubitat, debitum debet reddere, sed non exigere. Si vero certificatur de vita primi viri, nec petere debet, nec reddere, sed statim secundum virum deserere.*

CASO XIII.

Una moglie accordò al marito la licenza di far voto di castità. Fatto il voto, vede, che il marito non si astiene dal chiedere il debito, e non sapendo come regolarsi, ricerca al confessore se possa essa pure a fronte dell' accordata licenza domandare e rendere il debito. Qual dev' essere la risposta del confessore?

È da sapersi primieramente che i conjugi non possono validamente far voto di castità senza l'assenso della comparte, altrimenti il voto più probabilmente è invalido e nullo. Così s. Tommaso *q. 64. suppl. art. 2.* dicendo: *Vovere voluntatis est, ut etiam ipsum nomen ostendit. Unde de illis tantum bonis potest esse votum, quae nostrae subjacent voluntati, qualia non sunt ea, in quibus unus alteri tenetur. Et ideo in talibus non potest aliquis votum emittere sine consensu ejus, cui tenetur. Unde quum conjuges sibi invicem teneantur in redditione debiti, per quam continentia impeditur, non potest unus absque consensu alterius continentiam vovere, et si voverit, habita obeuntis peccat, et non debet servare votum, sed agere poenitentiam de voto male facto.* Lo stesso insegna sant' Agostino nell' epistola ad Edicia, che senza il consenso del marito avea fatto voto di continenza, sebbene in seguito il marito si sia unito nel medesimo santo pro

posito. Questo santo Dottore si fonda su quelle parole dell'Apostolo 1. *ad Cor. cap. 7.* che *Vir proprii corporis potestatem non habet sed mulier; nec mulier proprii corporis potestatem habet, sed vir*; e scrive: *Vovenda non sunt talia a conjugatis, nisi consensu, et voluntate communi: et si praepropere factum fuerit, magis est corrigenda temeritas, quam persolvenda promissio.* E nella lettera ad Armentario e Paolina trattando lo stesso punto riferisce le ragioni medesime, che apporta s. Tommaso. E finalmente nel Salmo 149. dice: *Quod plus est si dicat continere jam volo, nolo jam uxores. Quid si tu vis, et illa non vult? Numquid per continentiam tuam debet illa fieri fornicaria? Si alii nupserit te vivo, adultera est. Non vult tali lucro. Deus compensare tale damnum. Redde debitum, et si non exigit, redde pro sanctificatione perpetua, Deus tibi computabit, si non quod debes exigis, sed reddis quod debetur uxori.* Inoltre secondo la dottrina di s Tommaso l. l. ad 3. nemmen può far voto il conjuge senza l'assenso dell'altro di non chiedere il debito, quantunque sembri, che ciò dipenda dal puro suo arbitrio: *Quidam dicunt, quod unus absque consensu alterius potest vovere, quod non petet debitum, non autem quod non reddet; quia in primo uterque est sui juris, sed non in secundo. Sed quia si alter numquam peteret debitum ex hoc alteri matrimonium nimis onerosum videretur, dum operteret unum semper confusionem debiti petendi subire, ideo alii probabilius dicunt quod neutrum potest unus sine consensu alterius vovere.* Questa quistione per altro cioè sulla validità od invalidità di un tal voto non ha luogo nel nostro caso, in cui il voto è fatto dal marito col consenso della moglie, e perciò è valido ed è obbligato il marito ad astenersi dal chiedere il debito.

In secondo luogo è da sapersi, che un conjuge può in due maniere concedere all'altro conjuge la licenza di far voto di continenza, cioè condizionatamente vale a dire senza pregiudizio del suo diritto ed assolutamente e senza veruna limitazione. Nel primo modo egli è chiaro, che il conjuge il quale accordò la licenza può esigere il debito, e che l'altro è tenuto a renderlo sebbene legato dal voto, perchè col suo assenso al voto non è rimasto spogliato del suo diritto, ed è anzi da presumersi, che tali licenze sieno sempre condizio-

nate, qualora non costi d' un assoluta ed illimitata concessione. Nell' altro modo il conjuge col suo assenso rinunzia onninamente al suo gius, nè può esigere il debito per tutto il tempo della vita, o per quel determinato tempo entro cui il voto porta l' obbligo di osservare la continenza.

Dietro pertanto le premesse dottrine rispondo al caso proposto, che se fu assoluta la licenza della moglie, non può ella chiedere nè rendere il debito, se poi fu condizionata può lecitamente chiederlo, ma che non convengono gli Autori se possa anche renderlo. Sostengono alcuni, che possa anche renderlo, perchè il voto del marito non ha tal forza di spogliarlo del gius di esigere nato da un matrimonio leggittimo, ma fa soltanto, che chieda illecitamente. Quindi soggiungono che pecca la moglie contro il gius del matrimonio se nega il debito, nè punto è partecipe dell' altrui peccato se lo rende, perchè dà opera ad un atto lecito, e non al peccato, che il marito commette contro il voto. Confermano questa loro opinione coll' esempio di chi costretto da necessità prende a prestito dall' usurajo, e paga l' usure senza partecipare dall' altrui peccato. Altri però difendono la contraria sentenza, e si appoggiano a questa sola ragione, perchè pecca il marito nell' esigere, e quindi pecca la moglie annuendovi, perchè coopera al di lui peccato. Ma come mai vi coopera? Altra cosa è la domanda, ed altra cosa è l' atto conjugale. Se la domanda è puramente nella volontà del marito, egli è chiaro, che nella domanda non ha parte la moglie, e perciò non coopera al di lui peccato. Finchè il marito non si determina alla domanda, la moglie non è partecipe dei di lui pensieri, e quando domanda il peccato è di già commesso. In conseguenza se la moglie è causa della domanda, ella non pecca perchè usa del suo diritto, e se non è causa, dessa nemmen coopera al peccato. Quanto poi all' atto conjugale, la moglie non è impedita da alcuna promessa, e può praticarlo quando le piace, ed allora specialmente, che annuendovi impedisce gravi sconcerti e peccati, come sarebbe il pericolo d' incontinenza nel marito.

Che dunque dovrà rispondere il Confessore alla moglie, di cui tratta l' ipotesi proposta? Risponda, che per togliersi da ogni scrupolo sgridi il marito quando chiede il debito

conjugale riprendendolo della sua temerità, e poscia lo inviti e lo richieda dell' opera maritale.

CASO XIV.

La stessa moglie ritorna al suo Confessore, e gli domanda se per maggior sicurezza di sua coscienza possa ritrattare la conceduta licenza, e sciogliere il voto del marito. Cercasi cosa il Confessore debba risponderle?

Non può farlo. Così s. Tommaso *in 4. dist.* 32 coll' autorità di sant' Agostino. Ecco le sue parole: *Videtur ex hoc, quod vir possit revocare uxorem ad se, etiamsi de licentia sua castitatem vovit. At dicendum, quod verbum Augustini intelligitur quando vir dissimulavit ante plenam deliberationem, quae quidem dissimulatio quidam consensus videtur. SI AUTEM EXPRESSE CONSENSISSET, NON POSSET VOTUM REVOCARE, unde loquitur quantum ad judicium Ecclesiae quando permissio non potest probari: unde propter periculum talia vota occulta non sunt approbanda.* E lo stesso abbiamo dal gius *cap. manifestum 33. q. 5.* ove si legge: *Continentiae vota nec mulier sine consensu viri, nec vir sine consensu mulieris Deo reddere potest. Si autem consensu alterius eorum ab altero permissa fuerint, et posmodum in irritum deducere voluerit, qui permisit, non tamen valet, quia in debito conjugii aeque mulier habet potestatem viri, sicut et vir mulieris, atque ideo si quilibet jure absolverit ad praeteritam servitutem ipsum revocare non potest.* Dunque il Confessore dovrà rispondere alla moglie, che a lui è ricorsa, che non può rivocare la accordata licenza. Che se ella trovasi in angustie l' unica via di avere la pace di coscienza, cui tende la sua domanda, è quella di persuadere il marito a chiedere la dispensa ovvero la commutazione del suo voto, da chi ha il potere di darla.

CASO XV.

Amarilli commise dei toccamenti impudici con Mirtillo, e pentita se li confessò. Indi per confermare vie più la sua volontà nel suo pentimento fè voto di castità, perpetua, ma ricaduta da lì a poco negli stessi pec-

cati, trattò di nozze con con Mirtillo, e le celebrò. Agitata quindi da rimorsi della coscienza chiede al suo confessore ajuto e consiglio. Cercasi come abbiasi a regolare il confessore precipuamente nell' istruirla intorno al debito conjugale?

Il confessore deve primieramente far riflettere alla sua penitente, che ha peccato gravemente celebrando le nozze mentre era legata dal voto di perpetua castità, che di sua natura esclude non solo gl' illeciti piaceri del senso, ma ben anche quei che pel matrimonio divengono leciti. Di fatti dessa è rea di sacrilegio, perchè si accostò ad un Sacramento coll' animo di violare il voto, è perciò in peccato mortale, e perchè si espose volontariamente in istato di non adempiere lo stesso voto. Soggiugnerà di poi, che per lo spazio di due mesi essa non può nè chiedere, nè rendere il debito, se prima non ottiene la dispensa dal suo voto. La ragione si è, perchè godendo gli sposi il privilegio del bimestre loro conceduto; come apparisce dal cap. *Ex publico* Extrav. *de Conversione conjugatorum*, affinchè possano entro tal tempo deliberare intorno all' ingresso nella religione, Amarilli deve assolutamente approfittare di questo privilegio per l' osservanza del voto, nè fa ingiuria a Mirtillo, poichè se ne vale del suo diritto, ed è tenuta a valersene per l' obbligo, che ha d' astenersi anche dai leciti piaceri della carne. Passato poi il bimestre, e non avendo ottenuta la dispensa, nè avendo deliberato di abbracciare lo stato religioso, non deve chiedere il debito, ma deve renderlo; conciossiachè è tenuta all' osservanza del voto per quanto può senza violare l' altrui diritto.

Ma se la donna non ha vocazione per lo stato religioso può ella entro il bimestre rendere il debito al marito che lo ricerca? Il Laiman risponde affermativamente ma contro di esso insegna il Ponzio *de matr. lib. 6. cap. 1.* con altri molti, ch' è tenuta a non renderlo. Se non ha vocazione in que' primi giorni, può sentirsi da Dio chiamata entro il bimestre, nè deve impedire col rendere il debito quel solo mezzo che aver può di mantenere a Dio la fatta promessa.

Ma potendo Amarilli determinarsi per lo stato religioso, ne sarà obbligata in forza del suo voto? almen nel

caso che ottenes non ne possa la dispensa? Non sono su questo punto d'accordo gli Autori. Sostiene l'affermativa sentenza il Silvio sopra la questione 53. del Suppl. di S. Tommaso dicendo, che se il conjuge legato da voto non ottiene la dispensa, nè può indurre l'altro a far voto di continenza, od a cedere al suo gius di chiedere il debito, è tenuto ad abbracciare lo stato religioso, essendo questa l'unica via per cui può adempiere il voto. E pure, che tale sia l'opinione di S. Tommaso. *Supp. q. 53 a 1 ad* 3. Scrive infatti così: *Ille, qui contrahit matrimonium per verba de praesenti post votum simplex, non potest cognoscere uxorem suam sine peccato mortali, quia ADUC RESTAT SIBI FACULTAS IMPLENDI VOTUM CONTINENTIÆ ante Matrimonium consummatum.* Se secondo l'Angelico rimane allo sposo novello dopo il matrimonio rato un mezzo di adempiere il voto, qual è mai questo mezzo? Non la dispensa, poichè questa, quand'anche ottenuta, non conserva l'adempimento del voto, ma bensì ne toglie l'obbligazione. Non l'assenso dell'altro Conjuge, poichè questo dipende dalla di lui volontà ed arbitrio, e non dalla volontà del Conjuge legato dal voto. Dunque questo mezzo è solo l'ingresso in Religione. Contro il Silvio, molti altri con Natale Alessandro opinano, che non è tenuto ad eleggere un mezzo sì duro, e sì straordinario, perchè vi sono altri mezzi, cioè la dispensa e l'adesione del conjuge cedente al suo dritto: *Medium tam durum et extraordinarium eligere non tenetur, quum alia suppetant ad vitandam voti violationem, nimirum votis dispensatio, vel uxoris juris suo cedentis concessio.* Ma se mancassero questi due mezzi, cioè la dispensa e la concessione del Conjuge, che fia mai del Conjuge legato con voto? Sia pure duro ed estraordinario l'ingresso in Religione, e più difficile cosa del voto, che dovrebbe imputare a se stesso sì grave pena, avendosi egli medesimo posto nella dura necessità di così operare per l'osservanza del voto. Tuttociò a lume del Confessore.

Che se in fine il Conjuge legato dal voto non è atto allo stato Religioso, ed è cosa moralmente certa; che nessuna Religione avrà a riceverlo; convengono i Teologi, che in tale ipotesi è tenuto dopo il bimestre a consumare il Matrimonio, non già chiedendo, ma rendendo

il debito; e la ragione si è, perchè in tale circostanza non può per nessuna delle maniere accennate osservare la continenza.

CASO XVI.

Amarilli ritorna al suo confessore, e gli manifesta, che il marito volle a tutta forza consumare con lei il Matrimonio. Cloride all' opposto volendo unirsi collo sposo suo, sofferse da lui ripulsa per godere il privilegio del bimestre spirato il quale non già il marito, ma Cloride si determina per lo stato celibe. Cercasi 1. Se lo sposo di Amarilli abbia peccato? 2. Se essa possa più deliberare per entrare in Religione? 3. Se lo sposo di Cloride per unirsi con altre donne debba aspettare, che Cloride abbia fatta la professione? 4. Che dovrebbe dirsi se Cloride osservar volesse la castità o nella propria casa, ovvero in una Religione non approvata?

Al 1. Il marito di Amarilli ha peccato, perchè violò il dritto di lei di godere del privilegio del bimestre, e le tolse di poter determinarsi per lo stato religioso; conciossiachè il Matrimonio rato può sciogliersi, non già il consumato. Del rato così nella sess. 24 can. 6 decretò il Tridentino: *Si quis dixerit matrimonium ratum non consumatum per solemnem Religionis professionem alterius conjugum non dirimi anathema sit.* Intorno poi al consumato parleremo in appresso. Continuando quindi sul matrimonio rato soggiungiamo, che si scioglie, perchè il vincolo è soltanto spirituale, che si toglie colla morte civile e spirituale, che avviene in chi professa lo stato religioso come abbiamo dimostrato nel Caso III. dell' Art. *Intorno all' indissolubilità del Matrimonio.* Avendo pertanto lo sposo impedito ad Amarilli di entrare in Religione, egli ha peccato, ed anzi la sua colpa deve giudicarsi tanto più grave, quanto è più perfetto lo stato, che abbracciare voleva Amarilli.

Al 2. Il Matrimonio consumato è indissolubile per la ragione, che al vincolo spirituale si aggiunge colla copula quello della carne per isciorre il quale deve intervenirvi la morte del corpo. Amarilli adunque non può abbracciare la vita Religiosa. Riferiamo ciò, che S. Tommaso *in*

4. *dist.* 27 *q.* 2 *art.* 3 *quaestiunc.* 2 *ad* 2 insegna: *Ante carnalem copulam non est omnino translatum corpus unius sub potestate alterius, sed sub conditione si interea alter conjugum ad frugem melioris vitae convolet: sed per carnalem copulam completur dicta translatio, quia tunc intrat uterque in corporalem possessionem traditae sibi potestatis. Unde etiam ante carnalem copulam non statim reddere tenetur debitum post matrimonium contractum per verba de praesenti, sed datur ei tempus duorum mensium, ut interim possit deliberare de transeundo ad Religionem.*

Al 3. Può Cloride per le ragioni sopra esposte determinarsi per l' ingresso in Religione, ma deve il marito per essere sciolto dal vincolo aspettare che professi la vita religiosa prima di unirsi con altra donna; perchè durante il tempo della probazione potrebbe Cloride ritornare al secolo, usare del suo dritto di chiedere il debito, ed il marito dovrebbe renderlo. Non già l' ingresso in Religione, ma la professione è quella, che scioglie il matrimonio rato, avvenendo per questa la morte spirituale, come insegna S. Tommaso nel luogo sopraccitato. Veggasi qui pure il sovraccitato Caso III. dell' Articolo. *Intorno all' indissolubilità.*

Al 4. Se la morte civile avviene per la professione Religiosa, ne segue, ch' è insufficiente a sciogliere il Matrimonio rato il mantenere la castità in casa. E nemmeu basta la professione in una Religione non approvata, perchè in tali Religioni, non si giudica morto civilmente chi le abbraccia, poichè può ritornare allo stato primiero non essendovi legge alcuna, che impedisca un tal ritorno.

CASO XVII.

La stessa Amarilli viene a rilevare, che Mirtillo ha commesso un adulterio, e perciò ricerca se abbia in seguito ad astenersi dal rendere il debito quando lo chiede. Che le si deve rispondere?

Si deve rispondere, che Amarilli è tenuta a negargli il debito, perchè il marito coll' Adulterio ha perduto il gius di chiedere, ed essa per conseguenza non ha più il dovere di rendere. Siccome adunque pel voto di castità è obbligata alla continenza pel bimestre successivo alla

celebrazion delle nozze, perchè entro tal tempo il marito non ha gius di forzarla alla copula; così pel vincolo stesso del voto è tenuta a vivere casta tutte le volte, che il marito perde il diritto di esigere. Anzi a senso del capo *Constitutus* dell' *Extrav. De Conversione Conjugat.* può, se vuole, entrare in Monastero, far la sua professione, senza che il marito abbia gius di estrarla.

CASO XVIII.

Un ammogliato ebbe commercio carnale colla sorella della moglie, ed un altro lo ebbe colla sua propria cugina. Hanno ambedue perduto il gius di esigere il debito, sicchè necessario loro sia di essere abilitati *ad petendum?*

Lo ha perduto il primo, perchè il Gius dispose, che quel marito, il quale durante il Matrimonio colla propria moglie conosce carnalmente una consanguinea della medesima in primo o secondo grado rimane privo del diritto di chiedere il debito. Veggasi il cap. *Qui dormierit 30. caus. 27. q. 2.* ed il cap. *Si quis 1. De eo qui cognovit.* Di fatti con questa copula egli divenne affine di sua moglie, affinità per altro, che non si estende oltre il secondo grado, perchè procede da illegittimo commercio. Quindi essendo affine non può chiedere senza commettere un incesto, e per questa ragione è spoglio del gius *petendi* fino a che non ha ottenuto l' opportuna dispensa. Deve però renderlo alla moglie, che non ha cooperato all' incesto colla propria sorella. Ciò consta dal cap. *Discretionem 6. De eo qui cognovit*, ove si legge: *Non affinitas, quae post contractum legittime matrimonium inter virum, et uxorem inique contrahitur, ei debet afficere, quae hujusmodi iniquitatis particeps non existit, quum suo jure non debet sine sua culpa privari.* Quindi scrive il P. Concina lib. 2. de matrim. disse. 4. cap. 5. *Qui enim est affinis incestum committit, dum cognoscit conjungem affinem. Tum solum excusatur propter debiti redditionem, quando jus petendi in altero adest: quia tunc fortius jus, quod est justitiae praevalet Juri Ecclesiastico praescribenti impedimentum affinitatis, vi cujus prohibetur conjugali concubitu:* Dissi *alla moglie, che non ha cooperato all' incesto*, conciossiachè se questa avesse avuto parte, avrebbe essa

pure perduto il gius di chiedere. In questo caso sarebbe stata anch' essa rea dell'incesto; ed il Gius salva il diritto di chiedere al conjuge innocente, *quae hujusmodi iniquitatis particeps non existit* È vero, che nel testo non è detto che la moglie se ebbe parte perde come il marito il suo gius, e che nelle cose penali ed odiose l'argomentazione dal caso contrario non è sempre soda e concludente; ma non può negarsi, che nel nostro caso non renda almeno la cosa dubbiosa. Così pensa anche il Concina nel luogo citato allegando il Sanchez ed altri.

Non ha poi perduto il suo gius l'altro ammogliato, che conobbe carnalmente la propria cugina. La ragione si è perchè non essendo la cugina consanguinea della moglie, ma soltanto affine, ne segue, che fu un vero incesto e gravissimo il suo peccato, ma che con esso non ha contratto affinità colla propria moglie, e che perciò non commette un nuovo incesto chiedendo il debito. Ciò è chiaro da quel detto di troppo comune: *Affinitas non parit affinitatem*.

CASO XIX.

** Una moglie tentata da suo cognato cioè dal fratello del marito si lasciò vincere dalla di lui violenza, e commise l'adulterio. Cercasi se a fronte della violenza sofferta abbia perduto il gius di esigere, e se lo abbia perduto ancorchè non sapesse che con siffatta colpa incontra la pena di non poter chiedere.

Se la coazione è stata così violenta, che prudentemente parlando la moglie non ha peccato, ella non si è spogliata menomamente del suo diritto, perchè la perdita del diritto è una pena, che non hà giammai luogo ove non si ha colpa. Ma se liberamente vi ha acconsentito, sebbene l'abbia fatto per qualunque altro motivo, ella è soggetta alla perdita del suo gius non essendovi caso in cui l'adulterio non sia un grave peccato. Quanto all'ignoranza convien distinguere cioè, o quest'ignoranza è di fatto, o pure, di gius. Se con ignoranza di fatto un conjuge conosce il consanguineo dell'altro vale a dire ignorando che sia consanguineo della sua consorte, ritengono comunemente gli Autori, che non perda il gius *petendi*; perchè tale penalità colpisce chi scientemente commette il peccato. Se poi con ignoranza soltanto di gius conosce la

consanguineità, sapendo cioè ch'è consanguinea, ed ignorando la legge positiva, che proibisce tali unioni, e sapendo unicamente che sono vietate dalla legge di natura, opina il il Sanchez ed altri con lui, che nemmen in questo caso incorra la pena, e che l'incorra bensì quando sa la legge proibitiva ed ignora la pena sotto cui il delitto è vietato.

CASO XX.

Un ammogliato per incesto commesso colla cognata ha perduto il gius di esigere il debito. Trovandosi in pericolo di cadere per la sua fragilità vorrebbe ricuperare il suo diritto. Cercasi se il Confessore possa mandarlo ai piedi di qualche Regolare, che in virtù de' suoi privilegj lo dispensi, e lo abiliti *ad petendum?*

Lo rimetta al Vescovo, che ha questa facoltà, di dispensare con certezza gl' incestuosi *ad petendum*, Così opinano concordemente i Teologi, i quali nondimeno confessano, che i Vescovi ciò fanno non per jus proprio, ma bensì per una consuetudine ricevuta e praticata nella Chiesa, essendochè quest' impedimento è stato stabilito dai sacri Concilj, dai Sommi Pontefici, e dal Diritto Ecclesiastico universalee quindi non possono avere i Vescovi Jure proprio tal potestà, ma il solo Papa. Al Vescovo dunque rimetta il Penitente, oppure se il Vescovo ottenne la facoltà di suddelegare i Confessori a concedere siffaste dispense, come d' ordinario vengono i Vecovi così autorizzati dalla sacra Penitenzieria, può egli il Confessore impetrarsi la suddelegazione per tranquillizzare il suo penitente.

Ma i regolari non sono forniti di tal facoltà? Il Rodrigo, l' Ursado, il Sanchez, il Diana, il Ponzio, l'Aversa, il Reiffenstnel, il Ferrari con altri molti e Teologi e Canonisti lo affermano ed altri lo negano. I primi vantano varj privilegj concessi su tal punto dai sommi Pontefici Giulio II, Martino V, e da S. Pio V per oracolo di viva voce, ma i secondi rispondono, che questi privilegj non si trovano nel Bollario. Qui non pongono alcun documento sott'occhio a pruova delle asserzioni, ed anche il P. Antoine *append. 1. art. 3.* dove intorno al Matrimonio asserisce, che i Mendicanti ed i Gesuiti possono

dispensare ed abilitare i conjugi *ad petendum* non cita veruna Bolla. Il. Concina cercò siffatti privilegj nelle Costituzioni di quei Pontefici, dai quali diconsi conceduti, e se ne servì eziandio a tal oggetto dell' opera altrui, ed afferma di non aver nulla ritrovato. Dopo il Concina si applicò a questo studio il P. Gabriello da Vicenza e nella sua Opera dei privilegj de' Regolari, dopo averli con diligenza esaminati dice di averli ritrovati o affatto incerti, o dubbiosi, od onninamento suppositizj. Con una incertezza di questa specie come potrà mai il Confessore mandare il suo penitente a qualche Regolare, affinchè sia dispensato dall' affinità contratta coll' incesto, ed insieme abilitato ad esigere il debito?

CASO XXI.

* Cercasi quali cose debbano evitarsi dai Conjugati?

In più articoli si è fatta parola di taluna delle cose, che debbono evitarsi da' Conjugati, e qui senza ripetere il già detto accenneremo le principali. Se poi l' Apostolo s. Paolo vieta persino di nominare quei peccati, che si riferiscono alla carne: *nec nominentur in vobis*, nessuno avrà a vietarmi, ch' io così protesti con s. Cesareo di Arles *serm*. 8. prima di entrare in questa materia: *Rogo vos ut mihi indulgeatis, quia pro salute animae vestrae cum grandi timore, et verecundia de talibns rebus vos admonere videor, quia et hoc mihi expedit dicere et vos oportet audire*.

Primieramente l' uso del Matrimonio è vietato in luogo pubblico, ed anco alla presenza di altra persona, perchè non v' ha nulla, che sia più opposto all' umana decenza ed onestà, e niente v' à di più scandaloso perchè atto a provocare al peccato, e ad accendere il carnale appetito. Peccano quindi que' Conjugi che tengono nella propria camera i loro figliuoli; e che non hanno riguardo di darsi fra di loro segni inverecondi di amore sotto gli occhi di altre persone.

2. L' uso del Matrimonio è parimenti vietato in luogo sacro per la irriverenza, che ne deriva. Vi sono dei Teologi, i quali credono che sieno scusati da colpa i conjugi, che ciò fanno per necessità, come sarebbe, se dessi fossero costretti o per assedio, o per asilo di far lunga dimora in Chiesa, e vi

fosse pericolo d' incontinenza, ma diversamente insegnano con sant' Antonino il Soto, il Silvio, il Pontas, perchè dall' un canto la profanazione v' è sempre, e dall' altro non si sa vedere quale necessità possa mai esservi di dar opera ivi alla generaziou della prole. Ecco le parole di sant' Antonino p. 3. tit. 1. cap. 3. §. 23. *Sive habeatur alius locus, sive non possit haberi alius locus, certum est, quod non licet petere in loco sacro, sed nec reddere illud, quod reddi non potest sine irreverentia sacri loci: nam propter hoc indiget reconciliatione, quantum est ex natura facti; licet per accidens si est occultum non indigeat reconciliazione.*

3. È illecito in tempo di gravidanza, perchè espone la moglie incinta al pericolo di abortire. Così s. Tommaso in 4. dist. 31. nonchè s. Girolamo, che nel lib. 1. contro Gioviniano scrisse: *Certe qui dicunt se causa Reipublicae, et generis humani uxoribus jungi, et liberos gignere, imitentur saltem pecudes, et postquam uxorum venter intumuerit, non perdant filios, nec amatores uxoribus se praebeant, sed maritos.* I cristiani de' primi secoli dicevano, che seminata la terra, non si sparge sopra essa una nuova semente. Contro i mariti così indiscreti nel lib. 1. *in Lucam* si scaglia s. Ambrogio dicendo: *Pecudes muto quodam opere loquuntur generandi sibi studium, non desiderium esse coeundi; siquidem ubi semel gravem alvum sibi senserint, et genitali alvo semen receptum, nec concubitui indulgent, nec lasciviam amantis, sed curam parentis assumunt. At vero homines nec conceptis, nec Deo parcunt: illos contaminant, hunc exasperant .... Ad cohibendam petulantiam tuam manus quasdam tui Auctoris in utero hominem formantis, adverte. Ille operatur, et tu sacri uteri secretum incestas libidine. Vel pecudem imitare, vel Deum verere.* Notiamo però con san Tommaso *l. l.* che ciò non è sempre peccato mortale, ma allora soltanto, che si teme probabilmente il pericolo di aborto.

4. È illecito nel tempo dei menstrui, come si raccoglie da quel testo del Levitico cap. 20. *Qui coiverit cum muliere in fluxu menstruo, interficientur ambo in medio populi.* L' Angelico *in 4. dis. 31. q. 1. art. 2. qnaestiunc. 2.* insegna, che l' accennata legge del Levitico era fatta

e per la immondezza legale, e pel danno, che di frequente dalla copula in tale circostanza ne deriva alla prole, e che perciò se ha cessato di obbligare per rapporto all' immondezza, vige quanto alla seconda parte, essendo il Matrimonio principalmente ordinato al bene della prole. Osserva poi nella *quaestiunc.* 3. che la petizione del debito è illecita in ambedue i conjugi, e che va esente da colpa, chi lo rende quando v' è pericolo, che l' altro conjuge cada in qualche grave peccato d' incontinenza. *Si petit* (il marito) *scienter tunc debet* (la moglie) *eum avertere precibus et monitis, tamen non ita efficaciter, ut possit ei esse occasio in alias damnabiles corruptelas incidendi, si ad id pronus credatur ... Tamen non finaliter, si vir desistit a petitione debet debitum reddere petenti.* La ragione si è, perchè il danno della prole non è certo ma bensì il debito è certo. Quindi non si deve ommettere il debito certo per ischivare un danno ch' è incerto se avvenga.

5. È pure illecito nel tempo del puerperio, cioè prima che sia compiuto il tempo delle purgazioni d' una femmina ch' ha partorito, perchè quest' uso in siffatta circostanza sembra, che ripugni al gius naturale. Nel puerperio la donna è meno atta a concepire, e se concepisce, la prole viene a nascere inferma, debole ed imperfetta. S. Gregorio Papa scrisse a sant' Agostino Vescovo degl' Inglesi: *Mulieres nisi purgationis tempus prius transierit viris suis non debent admisceri.* In questo testo aggiugne la Glossa: *Illis temporibus prohibentur Conjunges commisceri, quia ex tali coitu nascuntur morbosi et leprosi.*

6. È illecito ancor nell' allattamento, perchè se la moglie concepisce, il latte si corrompe, e l' infante nutrito con questo latte, contrae dei mali non piccoli, e talvolta perisce. S. Gregorio nel luogo citato: *Ad ejus vero concubitum vir suus accedere non debet, quousque qui gignitur, ablactetur.* È vero, che i ricchi possono provvedere ad un tal disordine col dare ad allattare i proprj figli ad altre donne, ma questo non può farsi senza peccato. Soggiugne s. Gregorio: *Prava autem in conjugatorum moribus consuetudo surrexit, ut mulieres filios suos, quos gignunt, nutrire contemnant, eosque aliis mulieribus ad nutriendum tradant; quod videlicet ex sola causa in-*

continentiae videtur inventum, *quia dum se continere nolunt despiciunt lactare*, *quos gignunt.*

7. È illecito almen dal canto del postulante ne' giorni sacri e festivi, e quando hanno a riceversi i Sacramenti. Così s. Tommaso *suppl. q. 64. art. 5.* dicendo: *Actus matrimonialis*, *quamvis culpa careat*, *tamen quia rationem deprimit propter carnalem delectationem*, *hominem reddit ineptum ad spiritualia. Et ideo in diebus*, *in quibus spiritualibus praecipue est vacandum non licet petere debitum.* E rispondendo alla prima obbiezione afferma, che tal uso non viene giustificato nemmen dal fine di sedare gli stimoli della concupiscenza, perchè in questo caso si devono adoperare a quest' oggetto degli altri rimedj v. g. l' orazione. Nell' art. 3. finalmente insegna, che non è poi peccato mortale se ne' giorni festivi si usa del Matrimonio: *Non peccat mortaliter uxor vel vir si in die festo petat debitum.*

Nè solamente i Conjugati devono evitare quanto fin qui abbiamo descritto, ma vi sono degli altri peccati nei quali possono cadere, e Dio volesse che non fossero anche frequenti. Questi peccati si riferiscono all' intemperanza, al modo con cui si uniscono, ed a certe licenze, che si prendono, e che sono direttamente opposte alla santità del Sacramento.

Quindi peccano primieramente quando coll' uso troppo frequente si danno a contentare la loro passione, ed a cercare in esso anzicchè il fine del loro santo modo, la turpe voluttà. I sette mariti di Sara furono uccisi, perchè secondo il sagro testo *conjugium ita susceperant*, *ut Deum a se*, *et a sua mente excluderent*, *et suae libidini ita vacarent sicut equus et mulus quibus non est intellectus.* Non v' ha dubbio, che l' uso intemperante del Matrimonio non è senza colpa, la quale è più o meno grave secondo la qualità dell' abuso. S. Girolamo *lib. 1. contra Jovinian.* scrisse: *In aliena uxore omnis amor turpis est*, *in sua nimius. Sapiens vir judicio debet amare conjugem non affectu. Regat impetus voluptatis*, *ne preceps feratur in coitum. Nihil est foedius quam uxorem amare quasi adulteram.* Quest' intemperanza sarà peccato mortale, o per esorbitanza eccessiva, o per fine della voluttà o del piacere, o pel nocumento, che ne deriva all' uno, od al-

l' altro dei conjugi, oppure alla prole. Valga qui del detto, che non ubbriaca e nuoce il vino della propia casa meno, che quello delle taverne.

2. Peccano mortalmente quanti dei Conjugi imitano Onan, che, come abbiamo nella Genesi cap. 38. v. 9. *introiens ad uxorem fratris sui, semen fundebat in terram, ne liberi nascerentur.* In conseguenza sono rei di gravissima colpa que' mariti, i quali *extra debitum vas semen effundunt* oppure *copulam inceptam abrumpunt*, e quelle mogli non meno, che *ne coucipiant susceptum semen ejicere conantur*, ovvero *semen proprium privatim effundunt*. Io chiamo poi falsa non solo, che ma anzi falsima l' opinione di alcuni Casisti, i quali insegnano, che *postquam vir seminavit, et se retraxit ab uxore, quae nondum seminavit, manente valde irritata libidine, potest ipsa absque mortali tactibus se excitando seminare.* Per allontanare siffatto disordine, che avviene in alcune femmine di natura più frigida, *consulatur Confessarius, ut ante copulam faciant, quae sunt necessaria ad commovendam libidinem secluso tamen pollutionis periculo. Tactus enim, et alia, quae praemittuntur relate ad copulam, sunt, prorsus innoxia, sicut et copula, iisque uti possunt et debent mulieres natnrae frigidioris, ne post concubitum acrioribus urantur ignibus, et subeant incontinentiae periculum.* Ascoltiamo su questo punto sant' Agostino, il quale uel *lib. 1. de concupiscentia et nuptiis cap. 24.* così scrisse: *Ipse ille licitus honestus e concubitus non potest esse sine ardore libidinis, ut peragi possit, quod rationis est, non libidinis: qui certe ardor sive sequantur sive praeveniat voluntatem, non tamen nisi ipse quodam quasi suo imperio movet membra, quae moveri voluntate non possunt; atque ita se indicat non imperatis famulum sed inobedientis supplicium voluntatis, nec libero arbitrio, sed illecebroso aliquo stimulo commovendum.* Egli è certo, che eccitare il senso immediatamente avanti l' atto conjugale può essere senza peccato, e dicono i Teologi, che ciò è quasi necessario nelle donne *naturae frigidioris*. E concorre a pruova nna ragione fisica, cioè perchè sembra, che non possa concepirsi da tali donne la prole, se niente sia avvenuto nella donna, quando il marito ha di già compiuto il suo atto, la qual ragione, vale nella donna per prevenire,

e non già per susseguire la polluzione dello stesso marito. Fu perciò condannata dalla santa Sede la proposizione: *Postquam vir seminaveit, et se retraxerit ab uxore, quae nondum seminavit, manente valde irritata libidine potest ipsa absque mortali tactibus se excitando seminare.*

3. Peccano mortalmente quelle mogli le quali a bella posta *dum vir copulatur ad alia mentem distrahunt ad impediendam conceptionem*, benchè siano mosse a tali cose da motivo di sanità o di povertà; perchè l'atto conjugale è lecito soltanto in ordine al fine del Matrimonio, ch' è la generazion della prole. Dice perciò sant' Agostino *de adulterin conjug.* lib. 2. cap. 11. *Illicite, et turpiter etiam cum legittima uxore concubitur, ubi prolis conceptio devitatur.* E sant' Antonino 3. *p. tit. 1. cap. 10* §. 3. insegna, che *nullo modo uxor debet viro in hujusmodi assentiri: non enim excusatur a peccato mortali quantumcumque cum animi displicentia hoc faceret, nec timor, nec sufferentia verborum, vel futura incostantia viri excusaret; nisi ei absoluta violentia inferretur, a qua non posset se defendere, sed ex hoc in futurum licite et posset debitum denegare.*

4. Mortalmente peccano i conjugi, *quando uxor in marito sodomitam experitur, aut coire volentem* (abbominevole cosa a dirsi) *in ore, quamvis animo et mente consummandi in vase hoc a natura instituto, et quamvis extrema minatur nisi obtemperet, tamen non potest absque gravissimo lethali peccato tam nefandam libidinem permittere*: perchè l' atto è di sua natura perverso, *neç uxorem in eo se marito, sed meretricem adultero praeberet*

5. Mortalmente ancor peccano invertendo l' ordine naturale nell' uso del Matrimonio qual è, che *mulier sit succuba, et supina, vir vero incubus*, e quando *coent extra situm et ordinem, seseque exponunt effusionis extra vas pollutionis periculo*, essendo in tal caso impedito il fine del Matrimonio. Che se non v' ha tal pericolo, ma *majoris captandae voluptatis causa alii deligantur modi, ut mulier sit incuba, vir succubus, aut praepostere more belluino, vel sedendo vel stando officium matrimonii impleatur*, allora per l' eccesso della concupiscenza può talvolta esser peccato mortale, sempre però è veniale gravissimo, e può essere ancora senza peccato cioè quando non

v' pericolo *effusionis seminis extra vas*, *et habitudo corporum alium modum non patitur vel ratione pinguedinis*, *vel alicujus infirmitatis*, *vel ne damnum foetui jam concepto creetur*. Si guardino principalmeute i conjugati specialmente da quell' inversione, che nasce dall' essere *vir sucçubus*, *et mulier incuba* perchè è un modo pericolosissimo, e chi lo pratica viene riconosciuto da molti Teologi e Canonisti reo di colpa mortale.

6. Sono pure peccati mortali nell' uffizio stesso maritale per concorde sentimento degli Autori *quosdam tactus adeo infames*, *et tantam foeditatem praeseferentes ex defectu proportionis inter membrum tangens*, *et tactum*, *ut nequidem ex copulae intuitu excusentur a gravi peccato.*

7. Infine sono peccati *actus impudici*, *tactus immodesti*, *oscula libidinosa* esercitati fuori dell' uffizio maritale, e sono peccati mortali se sono congiunti col pericolo della polluzione, e quando non v' ha questo pericolo sono almeno veniali assai gravi, sebbene vi siano degli Autori che fondatamente sostengono essere sempre questi atti mortalmente peccaminosi, all' opinione de' quali io aderisco, perchè tali cose non sono lecite, se non in ordine al matrimonio, e praticate senza il fine dell' atto matrimoniale, ed in ordine ad esso sono vere impudicizie, e peccati di lussuria, che non ammettono parvità di materia.

Avvertano i Confessori per ultimo, che le donne sogliono d' ordinario scusarsi, e dicono, che così han permesso ai loro mariti per non inimicarsi con essi. Ma non menino loro buona questa discolpa, conciossiachè secondo il parere de' migliori Teologi non iscusa da grave peccato, essendo siffatte cose per se medesime cattive, e sempre proibite. Sant' Agostino *lib. de bono conjugali cap.* **10:** lasciò questa sentenza: *Usus qui est contra naturam execrabiliter fit in meretrice*, *sed execrabilius in uxore.* Ed il Clero Gallicano condannò come temeraria, scandalosa, offensiva le caste orecchie, erronea e contraria alla legge santa di Dio la proposizione: *Potuisset Susanna in tanto periculo infamiae*, *et mortis negative se habere et permittere in se eorum libidinem modo eam detestata et execrata fuisset.* Obbediscono adunque a Dio e poi ai loro mariti, nè temano di averli nemici ove per contentarli perdono l' amicizia di Dio peccando mortalmente.

MATRIMONIO

Intorno il Divorzio. Vedi *Divorzio.*

MATRIMONIO

Intorno alla Rivalidazione de' Matrimoni invalidi.

Vedi *Impedimenti Matrimoniali intorno alle Dispense degl' impedimenti occulti e sul modo di eseguirle.*

MEDICO

CASO PRIMO.

Pilito giovane applicato allo studio della Filosofia vorrebbe determinarsi per la professione della Medicina, e perciò consulta il suo Confessore sulle qualità, ch' aver devono i Medici. Cercasi quale esser debba la risposta del Confessore?

La professione del Medico è una delle più nobili, delle più necessarie, e delle più utili, ma insieme delle più difficili ad esercitarsi come conviene. La Divina Scrittura prescrive, che si onorano i Medici. Abbiamo nell'Ecclesiastico cap. 38. v. 1. *Honora medicum propter necessitatem: etenim illum creavit Altissimus.... disciplina Medici exaltabit caput illus, et in conspectu magnatorum collaudabitur.* Ma se così devono esser onorati, conviene, ch' essi abbiano coll' adempimento de' loro doveri a meritarsi tale onore. Questi doveri sono appunto le qualità, di cui i Medici hanno ad essere forniti. Per conoscere adunque con qualche ordine la risposta, che deve dare il Confessore a Pilito, io dico, che gli obblighi, e le qualità de' Medici si riducono alla scienza de' mali, alla perizia nell' applicazion de' rimedj, ed alla diligenza e carità nel visitare gl' infermi.

Deve dunque il Medico in primo luogo possedere la scienza de' mali, perchè senza di questa non potrà giammai distinguere male da male, e conoscere deve in secondo luogo la natura, i rimedi e la loro attività, perchè privo di questi lumi non potrà farne l'applicazione per la più pronta guarigione dell'infermo. Lodovico Vives in una sua Opera dopo aver parlato di altri stati e professioni tratta de' Medici, ed inveisce contro que' Giovani imperiti, che conseguita la laurea dottorale in Medicina eserci-

tano la loro arte senza le cognizioni necessarie. *Juvenes*, scrive, *atque adolescentes Medici solis scholae spinis, et captiunculis instructi, nulla peritia herbarum, animantium, elementorum denique naturae hujus, nullis experimentis, et cognitione rerum adjuti, nulla fulti prudentia, judicio, et consilio per quam imbecille, admittuntur ad Doctoratus honorem, et continuo emittuntur ex Academiis in proxima Oppida et Vicos ad ponenda rudimenta artis, tamquam manus immitium carnificum: nec universales noverunt canores, nec deductiones artis viderunt ad usum: nec ipsi ad opus moverunt manum: Juvenes calidi, et confidentes omnia temeritati casuum commendant.... Hinc nata est superba juniorum medicorum ostentatio, quae veterem, et vulgarem viam fastidivit, novam insolitamque quaesivit, quae admirationem excitaret, non sanitatem procuraret: nec propterea excusantur quia juxta. D. Thomam: Quicumque negligit facere id, quod tenetur facere, peceat peccato omissionis* Pur troppo egli è vero che una gran parte de' Medici non pensano, che colla mancanza di studio, anzichè essere utili sono sommamente perniciosi alla società. Se un Teologo erra in qualche punto, facilmente può venire corretto da un altro: se s' inganna un Giurista, viene dal Giudice scoperto l' errore, e colla sentenza tolto il danno, che dall' errore derivava. Ma che si dirà del Medico, che per ignoranza uccide? chi può rimediare ad un uomo estinto? Se falla adunque il Medico, il danno, ch' apporta è il più delle volte irreparabile. Potrà risarcire alla famiglia le perdite, che ne risente, ma non può restituire la vità, che col suo errore ha tolto. Ecco quanto importa al Medico lo studio continuo, e non già solamente sulle apprese teorie, ma ancora sopra di quelle, che somministrano le nuove scoperte, i progressi della Chimica, e di ogni parte dell' arte sua. *Est.* dice perciò il Vives, *in hac una satis superque, quod agant in vita universa quantucumque diuturna ac longa: sciatque Medicus quidquid temporis huic studio subtraxerit, tantum subripere ac furari sanitati suorum aegrotantium.... Nullam omittat studendi occasionem, qua fiat in arte peritior ut monet Hippocrates: ars longa vita brevis.*

Deve in terzo luogo il Medico essere diligente sì nel-

l' esaminare e ricercare l' origine e la causa de' mali, i progressi e la loro natura, e tuttociò nel visitare gl' infermi. Non rade volte avviene, che dalla dilazione, o minor frequenza nelle visite provvengono degli sconcerti funesti, poichè la maggior diligenza giova e per la conoscenza del morbo, e per la più pronta applicazione delle medicine. Quindi pecca il Medicc s' è trascurato contro il gius di natura, che l'obbliga ad adempiere fedelmente i doveri del suo stato. Alla diligenza poi deve aggiuugere una carità grande verso tutti i malati commessi alla sua cura senza distinzione de' poveri dai ricchi, essendo preziosa egualmente la vita di tutti, e dovendo ei esercitare la sua professione non già per interesse, ma per l' utilità, che da essa ne ritorna a' suoi simili.

Sono queste le principali qualità, ch' aver deve il Medico, e se Pilito vuol dedicarsi a quest' arte pensi se può portare tal peso, onde non avvenga di lui quello, che dice Ipocrate de' Medici in generale, molti sono Medici di nome e non di fatti, ed esporre di questa guisa l' anima sua al pericolo di dannarsi.

CASO II.

* Lico medico, ch' attende dall' esercizio della sua profezione i mezzi di sussistenza, venendo invitato alla cura de' poveri, trascura di visitarli, perchè non ispera alcuna mercede. Cercasi se sia reo di peccato tutte le volte, che manca a quest' uffizio?

Oltre le doti delle quali com' abbiam detto nel caso precedente deve essere il Medico fornito aver deve eziandio quella di non esser dominato dall' interesse, nè darsi a conoscere avidò di lucro, e de' proprj vantaggi e comodi temporali. La sua professione è nobile, quindi sdegna l' interesse, ch' è proprio delle anime vili. Nella legge 9. Cod. *de Prof.* sta scritto: *Archiatri..... honeste obsequi tenuioribus malint, quam turpiter servire divitibus.* Contro l' avarizia e l' avidità de' Medici scrisse pure il Vives nella particolare sua Opera superiormente citata: *Quaestuosissima facta est ars medicinae: quid enim non largiatur homo liberatori suo? An vero sit ullus tam insanus, qui in vitae periculo pecuniae parcat? Quid ergo de illis di-*

cam, qui aviditate lucri morbos differunt, quo nihil cogitari potest inhumanius? non privatim videntur isti admonendi sed publica severitate puniendi, haud aliter quam convicti facinorum capitalium..... Si autem per improbitate, inquit. s. Thomas aliquid immoderate extorqueant, peccant contra justitiam: ac proinde tenentur ad restitutionem illius, quod injuste extorserunt. 2. 2. q. 71. art. 4. in corp. Non nego che il Medico ha diritto ad un compenso proporzionato alle sue fatiche, e questo o dal Comune, che lo chiama a prestar la sua cura con uno stipendio convenuto, o dalle famiglie degl' infermi, se dal Comune non è pagato. Ma potrà per questo ricusare di assistere i poveri, perchè da essi non vien soddisfatto, nè dal Comune e con istabilito salario è condotto? Lico pensa tenendo l' affermativa, ma io sostengo, che pensa male. Sant'Antonino 3. *p. tit.* 7. *cap.* 1. §. 1, insegna, che il Medico *pauperibus non valentibus solvere gratis mederi debet, et non se ab eorum cura abstrahere, quin hoc esset indirecte occidere. Mortem enim probatur languentibus inferre qui hanc cum potest non excludit.* Nè il santo adottò quest' opinione senz' appogio. Lo asserisce dietro Ennodio, la di cui sentenza viene riportata da Graziano nel suo Decreto *dist.* 83. 5. *Providendum*, attribuendola falsamente al Papa Simmaco. E per verità quanti seguono Lico mancano al precetto di carità verso i poveri, e divengono rei di omicidio, se i poveri per loro colpa periscono, e peccano gravemente, perchè antepongono l' interesse loro, alla vita de' loro simili, ond'è che scrisse la Glossa in *Can. Si quis* 1. *dist.* 83. *v. Inferas* che *MEDICUS gratis tenetur curare pauperem infirmum, quia plus debet valere apud eum vita illius, quam propria pecunia.* Che se non avvenisse la morte dei poveri, cui i Medici sono chiamati, ciò nulladimeno sono rei di peccato, perchè non curata la malattia può divenir più grave, ed essi per lo manco si espongono al pericolo, che gl'infermi abbiano molto a soffrire ed anche a cessare di vivere. Si deve dire del Medico quello, che viene insegnato intorno la limosina cioè, che posto il bisognoso in estrema necessità pecca mortalmente quegli, che non lo soccorre, avendo il mezzo di suffragarlo. L' infermo è appunto costituito nell'estrema necessità del medico: reclama

quindi per lui lo stesso gius naturale quell'assistenza, che il solo medico può prestargli. Pecca adunque il medico se non lo cura, e se fosse stipendiato dal Comune sarebbe tenuto eziandio alla restituzione di quella porzione di salario, che fosse relativa alla sua trascuranza.

CASO III.

Un medico talvolta prescrive delle medicine delle quali dubita se giovino, oppure se siano nocevoli all' infermo. Cercasi. 1. Se così facendo pecchi, e se almen in qualche caso possa servirsi di tali rimedi? 2. Come debba regolarsi allora, che non ha rimedii certi da suggerire?

Al 1. Pecca gravemente, perchè si espone al pericolo di uccidere od almen di nuocere all' infermo, che abbandonato forse alle forze della natura potrebbe risanarsi. Il solo caso, in cui può far uso del rimedio incerto, si è allora, che manca ogni speranza della salute dell' infermo, nè v' ha altra medicina fuorchè quella intorno a cui dubita se sia per essere giovevole o no. Anzi in tale circostanza sembra che sia tenuto a prescrivere questo rimedio col consenso per altro dell' infermo, e dei consanguinei. La ragione si è, perchè disperata da un canto la guarigione, v' ha dall'altro un coraggio di speranza su quella medicina, e quindi diviene necessario il tentativo per procurare se sia possibile la sanità dell' infermo, mentre se mai la medicina è nocevole, non altro apporta di male, fuorchè quello, che si vede inevitabile qual è la morte.

Al 2. Il medico è tenuto a prescrivere i rimedi certi, e se questi mancano deve seguire nella scelta fra i varii rimedii e fra le opinioni de' Professori la parte più probabile e più sicura. Ciò accordano gli stessi difensori del Probabilismo, e la ragione è evidente, sì perchè altrimenti operando si arrischia la salute del prossimo, sì perchè ognuno deve adempiere il suo uffizio nel modo migliore possibile, e per quanto può senza danno o pericolo dell' infermo.

CASO IV.

** Giovanni chiamato a visitare un infermo non gli suggerisce alcuna medicina sì perchè non ne ha di efficaci, sì perchè vuole mandare in lungo la malattia sulla vista del suo interesse, sì finalmente perchè avendo detto ad altri il delitto ch' era causa del morbo, cerca di aver dei fatti da provare, ch' avea detto il vero non essendoglisi prestata credenza. Che dirà il Confessore di Giovanni?

La condotta di Giovanni è da condannarsi. Se non ha rimedj efficaci per la guarigione del malato può servirsene di altri, che se non valgono a togliere radicalmente il male, possono prestargli un sollievo, e fargli sperare la sanità. Se poi trascura di usare di altri rimedj non essendovene di efficaci, e ciò per motivo d' interesse; egli è da condannarsi assai più, e commette tre peccati distinti: l'uno di avarizia per il turpe lucro inteso, l'altro contro la carità, ed il terzo d'ingiustizia. La carità certamente verso dei simili, esige, che si procuri la loro guarigione più sollecitamente, che si può, e la giustizia vuole, che si adempia il proprio dovere con quella cura medesima, che si avrebbe di noi stessi. Ma a quale turpezza non giunge finalmente Giovanni col tendere a ricuoprir d' infamia l'infermo? Se dalla carità è generalmente proibito lo scuoprire gli altrui difetti, come sarà mai permesso il palesare quei di chi nell' onestà del medico confida? Se parlasse Giovanni di una febbre, o di tanti altri mali, che affliggono l' umanità, non apporterebbe verun danno all' infermo, e perciò non sarebbe reo di alcun delitto, ma palesando quei, che riconoscono la loro origine da azioni indegne e peccaminose, chi può scusarlo di grave colpa? Non possono i Medici rivelare gli arcani degl' infermi, che visitano per non togliere la fiducia, ch' in essi ripone la moltitudine, senza la quale vi sarebberò molti, che si esporrebbero alla morte, piuttostochè manifestare loro que' mali, che si acquistarono con qualche delitto. Il Medico adunque e per dovere di carità, e per obbligo del proprio uffizio è tenuto a tacere, e pecca gravemente se parla, ove espone la fama dell' infermo in materia grave.

CASO V.

* Acheo medico condotto da un Comune pei poveri viene chiamato da un uomo ricco, ma avaro, che assistì altre volte senza avere la conveniente mercede. Stanco ei di girare, ed indispettito pel mal trattamento ricevuto, ricusa di andarvi. Cercasi se abbia peccato, e se morendo il malato sia reo della di lui morte?

Che al Medico sia dovuta una mercede corrispondente agl' incomodi, che soffre per curare l' infermo; ella è cosa così manifesta, che non ha bisogno di prova. Egli è certo, che per apprendere l'arte sua sostenne e fatiche e spese, le quali meritano compenso, nè può il Medico ritrarlo se non da quelli, cui giova colla stessa sua arte. Inoltre non v' ha legge, che non riconosca l' opera del Medico degna di mercede. L' antico giurista Baldo commentando la Legge *haereditas* 3. *Cod. de petit. haeredit. lib.* 3. *tit.* 31. asserisce, che *Impensa facta in infirmum praefertur cuicumque Creditori*, *post tamen funeris impensam*. E consimile privilegio di preferenza attribuisce ai Medici la Legge presso di noi vigente, poichè nel §. 117. del Regolamento del Processo Civile è prescritto, che fra i Creditori di un oberato da collocarsi nella prima classe debbono riporsi i Medici per quello, che hanno a pretendere da un anno per la cura prestata al debitore. Ora venendo al caso proposto, se Acheo è pagato dal Comune per assistere i poveri, egli ha diritto di essere compensato dai ricchi, che hanno bisogno di lui. Ma se questi non lo pagano può egli lecitamente sottrarsi dal visitarli e curarli? Sembrerebbe che sì attendendo a quanto dice la Glossa nel Canone *si quis* 1. *distit.* 83. *V. Inferas*, ove si legge: *sed quod, si infirmus dives est, et nihil vult dare Medico, numquid gratis tenetur eum curare? Videtur quod non; cum nemo de suo cogatur facere beneficium.* Ma la contraria opinione mi sembra più probabile, e da seguirsi in pratica, specialmente allora, che nel luogo non vi fosse fuorchè un solo Medico, sicchè l' infermo non potesse essere da altro Medico assistito. Di fatti se il Medico in tale circostanza non è obbligato a prestarsi per ragion di giustizia, non lo è forse per ispirito di Carità? Non pecche-

rebbe colui, che potendo togliere dal pericolo di perder la vita un ricco, lo lasciasse nel suo precipizio per la sola ragione, che non è per avere da lui un premio? E lo stesso dobbiam dire del Medico. Dippiù. Quando il Medico fu approvato, ed esercita la sua professione, egli è in dovere di assistere gli ammalati ove risiede, e se non viene soddisfatto, ha diritto di ripetere in giudizio il suo credito. Adunque chiamato il Medico alla cura di un infermo, egli acquista l' azione ad essere pagato e per conseguenza non può dirsi, che perda la mercede assistendo un ricco, che non vuole soddisfarla, poichè può ripeterla col mezzo del Giudice. Sembra che applicar si possa a questo luogo ciò, che trovasi stabilito nel Codice Austiaco §. 1152. intorno alla locazione e conduzione di Opere: » Tostochè » una persona ordina un lavoro o un opera si suppone, » che abbia anche acconsentito per la conveniente mercede. » Se questa non è stabilita da convenzione nè da legge, » vien determinata dal Gindice ». Quindi prescrivendo la carità, che il Medico chiamato dall' infermo lo assista e lo curi, e potendo il Medico aver la sua mercede col mezzo del Giudice se l' infermo, o gli eredi di lui se muore, non la pagano, non so come possa dirsi immune da colpa Acheo, che ricusa di prestarsi per quell' avaro ammalato, da cui non ebbe compenso tutte le altre volte, che lo visitò nelle sue malattie.

Ma se il malato, cui non si prestò Acheo è morto, avremo a conchiudere, che desso è reo di questa morte? Non così facilmente si può decidere questa quistione. Se dalla mancanza di cura provenne la morte, cosicchè l'avrebbe scappata se Acheo suggerita avesse l'opportuna medicina, non vi sarà nemmeno da dubitare; ma se il morbo era tale, che non poteva il malato superarne la forza, allora la cura del Medico era inutile, nè la morte può attribuirsi alla di lui negligenza. Contuttociò giovando d'ordinario la medicina almen per protrarre la morte quando questa è inevitabile, sembra, che in pratica ritener si debba Acheo se non uccisore del malato, almen reo della mancanza del suo dovere, e tanto maggiormente reo quanto più pericoloso era il morbo, che troncò la vita all'infermo.

CASO VI.

* Norbano medico chiamato al letto di Pasio, si avvide di non poterlo guarire, ed in fatto dopo varj giorni di malattia a fronte della cura più impegnata di Norbano mancò Pasio di vita. I figli del defunto pensano di non essere tenuti a soddisfare a Norbano la conveniente mercede. Cercasi se abbian ragione?

Rispondo che no. L'opera dei Medici non tende all'unico scopo di guarire l'infermo, ma altresì a rendergli men penosa la malattia, di cui è aggravato. Il Medico si presta e pel malato, che guarisce, e per quello, che muore, ed egli ha diritto alla mercede per le sue prestazioni, e non già per le conseguenze de' morbi. La vita e la morte, come abbiamo nell'Ecclesiastico cap. 1. 14. è nelle mani di Dio, e da lui sol ci deriva e l'una e l'altra: *Vita et mors a Domino Deo est*, e come spiega molto bene sant'Agostino *lib.* 1. *retract. c.* 21. *n.* 2. da Dio ci viene prolungata la vita come largitore de' beni e come punitore de' mali veniam da lui percossi colla morte. *Vita scilicet a donante, mors a vindicante.* Qual ragione adunque accampar possono gli eredi di Pasio defunto per defraudar della mercede Norbano, che lo assistì nella estrema di lui malattia? Nessuna affatto. Che Pasio sia perito, porchè avea compiuto il numero de' suoi giorni, o perchè Iddio lo punì colla morte in forza de' di lui delitti, o perchè fu tolto al mondo da Dio nello stato dell'innocenza *ne malitia mutaret intellectum ejus* come abbiamo nel lib. della Sapienza cap. 4. il medico in questo non ha merito, nè demerito, ed il soddisfarlo allora, che l'ammalato risana, e non allora, che muore, sarebbe lo stesso, che pagare a lui le disposizioni di Dio, anzichè la di lui cura. Ascoltiamo a maggior convincimento quanto detto su questo proposito sant'Antonino 3. p. tit. 8. cap. 2. §. 6. *Medici non illicite recipiunt salarium pro infirmitate, quam sciunt esse incurabilem. Ratio est, quia Medicus inventus est ad instrumentum naturae: et tamdiu instrumentum medicinae non est ex toto subtraendum infirmo, quamdiu natura non succumbit. Ideo non peccat Medicus accipiendo stipendium de cura aegritudinis, quam per principia medicinae credit esse incurabilem, nisi forte malitiose,*

indicando illis, qui illius curam habent vel superfluos sumptus faciendo, vel eum curare omnino promittendo, sed indicata veritate, quam novit de aegritudinis cura, tamdiu juste potest accipere stipendium suum, quamdiu exhibet in cura fidele ministerium.

CASO VII.

Un Medico non avverte i suoi malati di confessarsi se non quando giudica, che il loro male è veramente mortale, e ciò per timore di essere deriso se non succede la morte. Cercasi se si regoli bene?

Nel Compendio della *Dottrina Morale* tratta dalle Opere del Sommo Pontefice Benedetto XIV. alla parola *Medicus* si leggono descritti i doveri di un Medico su quest' articolo. » I medici, si dice, sono tenuti sotto grave » peccato ad ammonire l' infermo, quando sono chiamati » alla cura di esso, che faccia chiamare il Confessore af» fine di provvedere alla salute dell' anima sua, poichè » così comanda il Concilio Lateranense nel Cap. *Quum » infirmitas de Poenit. et Remiss.*, e S. Pio V. nella sua » Costituz. 3. nel Bollario Romano prescrive, che il me» dico debba, prima d'ogni altra cosa avvertire di ciò l'in» fermo: nè dopo al terzo giorno più lo visiti, se ricusa » di chiamare il Confessore, e che i medici trasgressori » incorrano nella pena d' infamia; e nella privazione di » tutt' i privilegj della loro professione. Comanda altresì, » che niuno possa d'ora innanzi ottenere la laurea in me» dicina, se prima non giura alla presenza d' un pubbli» co Notajo, e testimonj l' osservanza di essa Bolla. Nè » sono i medici punto scusati dall' osservarla per alcuna » consuetudine già da lungo tempo introdotta, perchè que» sta a cagione del giuramento fatto da ciascuno de' me» dici non può valere.; basta nondimeno, che il medico » di ciò ammonisca il malato col mezzo di altra persona » grave. » *Instit. Eccles.* 22. §. 16. Appoggiato pertanto » a queste prescrizioni rispondo al Caso proposto, che il motivo per cui il Medico si astiene dall'avvertir l'infermo di confessarsi è assai frivolo; conciossiachè o non accaderà giammai che venga posto in derisione il suo avviso, come non avviene rapporto a quegl' infermi, che intro-

dotti appena negli spedali vengono tosto ammoniti di confessarsi, sebbene il loro male non sia mortale; o se accaderà, avrà ciò ad attribuirsi a difetto altrui, che non deve aver forza di trattenere il medico dall'adempiere il suo dovere, e dall'osservare la Bolla, che ha giurato.

Ma deve forse il Medico far quest'uffizio coll'infermo allora eziandio, che il male non è grave, e tosto, che chiamato viene ad assisterlo? Non sarebbe lo stesso, che mettere senza proposito alla disperazione un infermo, esporlo al pericolo, che il male si aggravi, e divenga, se non era, per lo spavento mortale? È certo presso tutti i Teologi, che un tal dovere incombe al Medico per gius naturale e divino quando il male è pericoloso, e quindi che il Medico è obbligato ad avvertir l'infermo di provvedere all'anima sua da principio se nella prima visita conosce tale essere o poter divenire la malattia, od allora che in progresso discuopre che realmente diviene mortale. Così opina anche il Suarez 3. *p. tom. 4. disp. 34. sect. 3. num. 4.* ove scrive: *Itaque existimo obligare hanc legem in morbo gravi, vel qui prudenter judicatur a medico in principio periculum morale esse, ne mortalis fiat.* E così pure Benedetto XIV. nell'istituzione citata dicendo » essere il Medico tenuto *sub gravi* ad ammonire l'in» fermo ogni qual volta venga questi assalito in guisa da » qualche male, che considerate tutte le circostanze pos» sa giudicare esserci pericolo che divenga mortale ». Soggiunge però al §. 20. ch'è cosa più sicura e più ben fatta l'ammonire il malato anche quando nulla si teme della sua vita, e ciò è consono al cap. *Cum infirmitas De Poenit. et remission.* in cui si legge: *Cum infirmitas corporalis nonnumquam ex peccato proveniat, dicente Domino languido quem sanaverat: Vade et amplius noli peccare, ne deterius aliquid tibi contingat; praesenti decreto statuimus, et districte praecipimus medicis corporum, ut cum eos ad infirmos vocari contigerit, ipsos ante omnia moneant, et inducant, quod medicos advocent animarum, ut postquam fuerit de salute animarum provisum ad corporale medicinae remedium salubrius procedatur, ut cessante causa, cesset effectus.* Quindi insiste il lodato sommo Pontefice, affinchè così si pratichi, e riferisce il sentimento del medico Gaspero Reyes nelle sue questioni *pag.*

35. *num.* 4. §. *Sed haec opinio*, ove dice, » essere » questa opinione e la più utile, e la più sicura tanto » pel medico, quanto per l' ammalato ». L' obbietto finalmente della disperazione alla quale si abbandonano i malati ad un tale salutevole avviso quando il male non è pericoloso, viene sciolto al §. 19. dal medesimo Pontefice. » Ciascuno, dice, ben vede, che fissandosi la massi» ma di non avvisare l' ammalato a confessarsi, se non » quando il male è veramente pericoloso, o quando tale » può divenire, sempre avrà luogo l' inconveniente della » disperazione, e che quest' inconveniente non avrà luo» go, allorchè si vegga darsi questo avviso per ubbidire » alle sagre Costituzioni, allorchè il male non sia peri» coloso ». Così egli, e diffatti se i medici seguissero tutti questa norma, non si metterebbero giammai i malati in apprensione, nè riguarderebbero quest' avviso, come l'annunzio della morte senza dubbio vicina.

CASO VIII.

Un Medico conosce pericolosa la malattia d'un uomo, e nulla dice a lui; ma avvisa soltanto i parenti di farlo confessare. Cercasi se in questa guisa soddisfi il proprio dovere?

Il medico non soddisfa per certo il proprio dovere se avverte soltanto i parenti del pericolo in cui versa il malato senza poi prendersi tutta la cura per accertarsi se il malato ne sia stato ammonito, e fatta abbia la sua confessione, ed in questa ipotesi pecca gravemente e manca all'osservanza dei Decreti del Concilio Lateranense, e della Bolla di san Pio V. *Super gregem*, ch' abbiamo riferiti ne' due Casi precedenti. Se poi fa ogni diligenza per accertarsi, che l' infermo fu avvertito, e si confessò, egli è immune da colpa, ed ha ubbidito essenzialmente a quanto prescrivono i Canoni del Concilio e la Bolla Piana. Così opina Benedetto XIV. nella Istituzione superiormente citata adattando a questo proposito la regola del Gius: *qui per alium facit, per seipsum facere videtur*; ed allora specialmente, che i parenti promettono di parlare coll' infermo per commissione del medico.

CASO IX.

Un medico continuò a visitare un infermo gravemente oppresso dalla malattia, che ammonito di confessarsi pel pericolo della vita, in cui si trovava, fe' sempre il sordo, e ricusò ostinatamente di farlo. Dubita adesso di aver fatto male, e di aver disobbedito alla Bolla, che prescrive di abbandonare dopo tre giorni l'infermo, che ricusa di confessarsi: *Neque tertiò die ulterius eos visitent.* Cercasi lo scioglimento di questo dubbio?

Non ha fatto male a visitarlo, perchè la Bolla deve osservarsi quanto all'abbandono dell'infermo, tutte le volte, che non si manchi alla carità ed allo spirituale vantaggio dell'infermo, ma non mai allora, che soddisfacendo al prescritto della Bolla avesse a toglier di mezzo la virtù principale, ch'è la carità, e non soccorso dalle medicine l'infermo, ne avvenisse che vieppiù si aggravasse il suo male, e restasse esposto al pericolo della dannazione eterna. Quando il medico ha fatto il suo dovere di ammonirlo non l'abbandoni, sebben non obbedisce, poichè continuando a visitarlo v'ha almen la speranza o che si risani nel corpo, o che ottenga in seguito mediante le esortazioni d'uomini gravi e pii, che sia per adattarsi a provvedere alla sua salute. Così il Collet in una nota ad un Caso simile del Pontas all'art. *Medicus* con queste parole: *Addendum quod si recessus Medici multo semper detrimento est aegroto, absurdum foret hunc derelinquere: Quicumque hodie nomen Dei audire renuit, potest processu temporis exemplar fieri poenitentiae.* Così pure il Suarez *lib. 3. de praecept. Decal. cap. 16. num. 14. et 15.*, ed anche Benedetto XIV. nella citata Istituzione al §. 17.

MERETRICIO

Vedi *Lussuria*.

MESSA

Intorno al nome, alla sua Istituzione ed alle varie specie di Messe.

CASO PRIMO.

Alcuni Chierici studiosi delle cose sacre questionano intorno alla parola *Messa*, e desiderano di sapere, perchè con questo nome si appelli il Sacrifizio Eucaristico. Essendo dessi ricorsi al loro Parroco per esserne istrutti, cercasi quale esser debba la risposta del Parroco?

Quanto all'origine della voce *Messa* vi sono degli scrittori, i quali credono, che sia di sua natura nome ebraico, altri che derivi dal greco, altri ancora da qualche altro linguaggio, ed altri finalmente vogliono, che sia vocabolo latino.

Quelli, che pretendono essere nome ebraico, lo derivano dalla voce *Missah* che si legge nel Deuteronomio 16. 10. ch'esprime oblazione, e sacrifizio, come può vedersi presso gl' Interpetri anche eterodossi, poichè attesta il Pontas *V. Missa* di aver riscontrato vent' una edizione della versione della sacra Bibbia fatta dai Calvinisti, e di aver in tutte ritrovato, che tale è il senso della voce ebraica *Missah*. Sono di questa opinione anche il Baronio *ann. 54. num. 59*, il Genebrardo *de Liturg. Apostol. cap 7.* Antonio Demochares *tom. 2. cap. 1. advers. Missoliturg.* i quali senza però autorità alcuna di vetusti scrittori asseriscono, che gli Apostoli hanno preso questo nome dagli Ebrei, ed i Latini da S. Pietro, quasichè nulla vi sia di antico nelle cose sacre, che non venga contrassegnato con voci ebraiche. Ma osserva sapientemente il Bellarmino, che se questa voce fosse ebrea, e fosse stata usata dagli Apostoli, sarebbe comune a tutte le nazioni, come appunto lo sono i vocaboli *Amen*, *Alleluja*, *Sab-*

baoth, *Osanna*, *Sathan*, etc. Egli è pertanto certo, che le voci Ebree ci derivarono col mezzo dei Greci, conciossiachè gli stessi sacri Scrittori del nuovo Testamento dettarono in greco, ed i Greci antichi cioè innanzi all'anno millesimo non adoprano la voce Messa, nè l'usano Origene, sant' Epifanio, san Giustino e san Girolamo, il che prova, che questo vocabolo *Messa* non è d'origine ebraica.

Ma sarà forse voce greca? Così opina Genebrardo *l. l. cap.* 3. derivandolo dalla parola *Myesis* pronunziata dai Greci *Myisis* che propriamente esprime iniziazione ossia mistica dottrina. Chi però dalla sola rassomiglianza della voce, ch'è varia nullameno nella sua desinenza, può con ragione conchiudere, che sia da seguirsi l'opinione del citato Autore? Scrive assai bene il Card. Bona *de rebus Liturgic. lib.* 1. *cap.* 1. *num.* 2. che la congiettura del Genebrardo è così destituta di fondamento, che deve giudicarsi onninamente indegna della di lui profonda sapienza ed erudizione.

L'Albaspineo *lib.* 2. *de Sacram. Euch. cap.* 3. rigetta ogni opinione, e vuole, che il nome *Messa* venga dal vocabolo *Mess* che presso i settentrionali significa *festa*, ovvero *convocazione*. Ma chi può immaginare, che dalle nazioni del Settentrione siasi presa la dizione per dinotare il divin Sacrifizio, quando quelle genti ricevettero assai tardi la luce dell' Evangelio, sicchè sembra, ch'esse dovessero apprendere, e non somministrare i vocaboli, che indicano le cose sacre.

Resta adunque a conchiudersi, che il nome *Messa* sia latino, e derivi dalla parola latina *Missio*. Egli è di fatti certo, che presso gli antichi scrittori latini trovasi una somigliante espressione dinotante la licenza il commiato. M. Tullio nella Filippica 5. cap. ult. *legiones bello confecto MISSAS fieri*, e Svetonio nella vita di Cajo cap. 25. *Brevi (Lolliam Paulinam uxorem) MISSAM fecit*. Il Bossuet *de Missae Sacrif. cap* 2. osserva, che gli antichi usarono di dire *Missa* in luogo di *Missio*, come dicevano *Remissa* per *Remissio*, *Oblata* per *Oblatio*, *Ascensa* per *Ascensio*. Quindi trovasi chiamato il Sacrifizio dell'Altare con questo nome di Messa fino dai primi secoli della Chiesa specialmente dagli Scrittori latini. Così nel Concilio di Calce-

donia, a cui v' intervennero Padri sì Greci, che Latini, dal secondo e terzo Concilio di Cartagine, cui vi fu presente sant'Agostino, e dal Concilio di Efeso. Sant'Ambrogio ancora riferendo il fatto degli Ariani, che volevano occupare il tempio di Milano nel tempo, ch' ei celebrava dice: *Ego tamen mansi in munere, Missam facere coepi.* Ep. 28. Class. 1. num. 4.

Ritenuto pertanto, che il nome di cui parliamo è latino, essendo questa l'opinion più fondata, resta a vedersi per qual ragione siasi appelato *Messa* il sacrifizio divino, ch'è appunto ciò che desiderano i nostri chierici di sapere dal loro parroco. Se consultiamo quei, che scrissero in questa materia, ci avvisano, che non è una sola l'opinione degli antichi. Alcuni derivano il nome Messa *a mittendo*, e dicono, che s' introdusse questo vocabolo, perchè si celebrava il Sacrifizio Eucaristico coi doni, che venivano mandati o portati dal popolo. Altri credono, che dicasi Messa quasi *Transmissa* perchè nel Sacrifizio il popolo col mezzo del Sacerdote manda a Dio le sue suppliche e le sue offerte. Pietro Cluniacense *lib. 2. miracul. cap.* 28. opina, che siasi adottato questo nome per significare, che come il Sacrifizio vien offerto a Dio, così viene di certa guisa a Dio innalzato. Ruperto Ab. *lib. de div. off. cap.* 23. pensa, che la voce Messa esprima essere il ministero dell'Altare come un' efficace legazione mandata a Dio affine di placarlo sdegnato per le offese, che ha ricevuto dagli uomini. S. Tommaso ritiene 3. *q.* 83. *a.* 4. *ad* 9. che le parole del Diacono *Ite missa est* significhino l'ostia è mandata a Dio col mezzo dell'Angelo, e che perciò dall'Angelo, che presenta al Divin trono il sacrifizio, dicasi Messa. Il maestro delle sentenze Pietro Lombardo *lib.* 4. *dist.* 13. insegna che Messa viene *a mittendo* perchè da Dio viene mandato un Angelo ad assistere al divin Sacrifizio. *A mittendo* la vuol derivare Nicolò Beguino di Rhems *lib.* 3. *de Pasch. cap.* 3. ma in quel senso, nel quale si dice, che Gesù Cristo è mandato dal Padre suo, perchè Gesù è la vittima del Divin Padre mandata per la riconciliazione del genere umano, e che dal Sacerdote viene rimessa allo stesso divin Padre per l' espiazion delle colpe del medesimo uman genere. *A mittendo* finalmente, dice Alcuino *lib. de div. offic. cap.* 40. che ha origine il nome Messa, perchè per' la Messa noi veniamo innalzati a Dio.

Fra tante opinioni quale mai sarà la più probabile? A parere del Card. Bona, che tutt'esse riporta *l. l. num. 4. et seqq.* nessuna pare, che contenga la vera causa, per cui si appella Messa l'incruento sacrifizio dell'Altare. Vuole egli pertanto, che sia stato introdotto questo nome perchè secondo l'antica Liturgia del Sacrifizio solevansi due volte licenziare gli astanti dal Diacono: la prima cioè i Catecumeni, i Penitenti, gli Energumeni, e gl'Infedeli dopo il Vangelo e la Predica: la seconda volta poi tutto il rimanente del popolo, terminato, ch'era il Sacrifizio con quelle parole, che si usano pure oggidì: *Ite missa est.* E per verità Avito Arcivescovo Viennese, che fiorì sul fine del V. e nel principio del VI. secolo scrisse a Gundobado: *Non missa factis nihil est aliud quam non dimittitis. A cujus proprietate sermonis in Ecclesiis, palatiisque, sive praetoriis MISSA fieri pronuntiatur, cum populus ab observatione dimittitur.* Dal fine adunque della Messa, ossia dalla licenza o commiato, che si dà al popolo derivò l'uso di questa espressione, ed a dimostrarlo sovrabbondantemente avressimo molti documenti antichissimi, dai quali risulta, che tale è il significato di questa voce; e che in questo senso venne ricevuta ed usata comunemente. È chiaro per esempio il can. 84. del quarto Concilio di Cartagine: *Episcopus nullum prohibeat usque ad Missam Catechumenorum* cioè fin allora, che vengono licenziati i Catecumeni. Se fu detta adunque Messa dei Catecumeni quella parte della Liturgia ch'arriva fino al termine del Vangelo, e della Predica, vuol dire, che il vocabolo Messa venne preso da questa licenza. Similmente spiega quel testo di Cassiano *lib. 2 Instit. cap. 13 Quare post Missam nocturnam* cioè dopo che sono licenziati i Monaci dagli uffizj notturni *dormire non oporteat.* Così finalmente quella Regola di san Benedetto *cap. 17. Post expletionem trium Psalmorum, recitetur lectio una, versus et Kyrie eleison et Missae sint*, ed in fine *Kyrie eleison benedicto; et fiant Missae.*

CASO II.

* Graziolo insegnò, che Gesù Cristo è l'istitutore del Sacrifizio della Messa, che gli Apostoli non la celebraro-

no prima della Pentecoste, che il primo tra essi fu s. Pietro, e che la Messa non può dirsi propriamente sacrifizio. Cercasi, se abbia insegnato il vero?

Non tutto è vero quello, ch' insegnò Graziolo, nè tutto può dirsi, che formi articolo di Fede, cosicchè contrastando talano alcune cose a Graziolo, e contumacemente ritenendo il contrario debba giudicarsi eretico. È pertanto di fede, che G. C. è l'Istitutore del Sacrifizio Eucaristico, quando appunto instituì il Sacramento dell'Eucaristia nell'ultima cena, che celebrò co' suoi Apostoli, poichè in quella istituzione offerì un vero sacrifizio. Ecco la dimostrazione brevissima. Melchisedecco Re di Salem era Sacerdote. Così sta scritto nella Genesi 14. 18. *At vero Melchisedech rex Salem proferens panem et vinum: erat enim Sacerdos Dei altissimi*, e così nella Lettera agli Ebrei 7. 1. *Hic enim Melchisedech, rex Salem Sacerdos Dei summi.* Melchisedecco ito incontro ad Abramo offerse a Dio del pane e del vino *proferens panem et vinum*, per la vittoria da Abramo riportata, e di questa sua offerta rese partecipe lo stesso Abramo. Che quest' offerta sia stata un vero sacrifizio non è da dubitarsi. La Scrittura santa ce lo indica con quelle voci: *Erat enim Sacerdos Dei altissimi.* Di fatti se non ci avesse voluto indicare il sacrifizio, avrebbeci posto il *Sacerdos Dei* dopo il *Rex Salem* posponendo le parole *proferens* etc. Inoltre la particella *enim* dinota, che quel *proferens panem et vinum* è un' azione di Sacerdote, e conseguentemente un Sacrifizio. Ciò posto Davide ci annunziò G. C. Sacerdote secondo l'ordine di Melchisedech ps. 109. 4. *Tu es Sacerdos in aeternum secundum Ordinem Melchisedech*, e che Davidde abbia ivi parlato di G. C. ce lo attesta l'Apostolo nella sua lettera agli Ebrei cap. 5. v. 10. *Appellatus a Deo pontifex juxta ordinem Melchisedech*, e lo ripete nel cap. 6. v. 20. *Praecursor pro nobis introivit Jesus secundum ordinem Melchisedech pontifex factus in aeternum.* G. C. adunque è Sacerdote, e Pontefice non già dell'ordine Levitico, ma di un ordine più eccellènte figurato nel Sacerdozio di Melchisedecco. Se Sacerdote è desso di questo genere, conviene, che vi sia una relazione di somiglianza tra Gesù Cristo e Melchisedecco, per la ragione stessa che non può darsi figurato, se somiglianza non si trova tra la

la figura stessa, ed il figurato. Tra Melchisedech e Gesù Cristo v' ha una certa somiglianza di persona in quanto che quello come attesta l'Apostolo agli Ebrei *cap. 7. v. 3.* è *sine patre, sine matre, sine genealogia, neque finem vitae habens, assimilatus autem Filio Dei.* E se dev' esservi la somiglianza de' sacrifizj sappiamo da Eusebio di Cesarea, *lib. 5. cap. 3. Demonstrat. Evang.* Melchisedecco non fece alcun sacrifizio fuorchè di pane e vino; e quindi, che Gesù Cristo quando istituì l'Eucaristia nel pane e nel vino fece un vero e reale sacrifizio, altrimenti non vi sarebbe tra l'uno e l'altro sacrifizio veruna ragione di somiglianza. E così per verità insegnano i Padri della Chiesa. Clemente Alessandrino *in 4. Strom.* scrisse *Melchisedech rex Salem sacerdos Dei altissimi, qui vinum et panem sanctificatum dedit nutrimentum in typum Eucharistiae.* Sant'Agostino *de Doctr. Christ. lib. 4. cap. 21. num. 45.* ne parla chiarissimamente dicendo: *In Sacerdote Melchisedech Dominicum sacramentum praefiguratum videmus secundum quod divina Scriptura testatur, et dicit, et Melchisedech rex Salem protulit panem et vinum* etc. S. Girolamo nella Lettera 44. a Marcella: *Recurrere ad Genesim, et Melchisedech regem Salem hujus principem invenies civitatis, qui jam tum in typo Christo panem et vinum obtulit, et mysterium Christianum in Salvatoris sanguine, et corpore dedicavit.* Per lo che i venerabili Padri del Concilio Tridentino esponendo la dottrina della Chiesa Cattolica intorno al sacrifizio della Messa nella sessione 22. cap. 1. dettarono di G. C. *Sacerdotem tenendum ordinem Melchisedech se in aeternum constitutum declarans, corpus, et sanguinem suum sub speciebus panis et vini Deo Patri obtulit.* Adunque Gesù Cristo è istitutore dell'Eucaristia non già solo come Sacramento, ma altresì come Sacrifizio, e noi conchiuderemo questa parte del proposto quesito coll'espressioni di s. Paolino *epist. 5. ad Severum*, che sono molto a proposito: *Ipse Dominus Hostia omnium Sacerdotum est, qui semetipsum pro omnium reconciliatione Patri libans victima Sacerdotii sui, et Sacerdos suae victimae fuit.*

Riguardo al secondo punto delle asserzioni di Graziolo dirò previamente, che gli Apostoli ricevettero da G. C. la potestà di consecrare il pane ed il vino, ordinandoli

Sacerdoti. Ciò si raccaglie da quelle parole di G. C. medesimo *Hoc facite in meam commemorationem*. Luc. 22. 19. sulle quali così insegna il Tridentino sess. cap. 1. *Sacerdotem secundum ordinem Melchisedech se in aeternum constitutum declarans, corpus et sanguinem suum sub speciebus panis et vini Deo Patri obtulit, ac sub earumdem rerum symbolis, Apostolis, quos tunc novi Testamenti Sacerdotes constituebat, ut sumerent tradidit; et eisdem, eorumque in sacerdotio successoribus, ut offerrent praecepit per haec verba. Hoc facite in meam commemorationem etc.* Questa dottrina è pienamente conforme a quanto c'insegna la Tradizione, nè mancano a pruova testi de' santi Padri. S. Cipriano *epist.* 63. *ad Coecilium* scrive: *Si Jesus Christus Dominus et Deus noster ipse est summus secerdos Dei Patris, et sacrificium Patri seipsum primus obtulit, et hoc fieri in sui commemorationem praecepit, utique ille sacerdos vice Christi vere fungitur, qui id quod Christus fecit imitatur, et sacrificium verum et plenum tunc offert in Ecclesia Deo Patri, si sic incipiat offerre secundum quod ipsum Christum videat obtulisse.* Sant' Ireneo nel libro 4. cap. 32. dopo aver parlato dell' instituzione della santissima Eucaristia: *Novi Testamenti*, dice, *novam docuit oblationem, quam Ecclesia ab Apostolis accipiens in universo mundo offert Deo.* Sant'Ambrogio nel libro *de Benedict. Patriarch.* cap. 9. num. 38, *Panem dedit (Christus) Apostolis, ut dividerent populo credentium, hodieque dat nobis eum, quem ipse quotidie sacerdos consecrat suis verbis*: E nel Salmo 38. num. 25. *Sequimur principem sacerdotum ut possumus sacerdotes, ut offeramus pro populo sacrificium: etsi infirmi merito, tamen honorabiles sacrificio, quia etsi Christus nunc non videtur offerre, tamen ipse offertur in terris, quando Christi corpus offertur; immo ipse offerre manifestatur in nobis cujus sermo sanctificat sacrificium quod offertur.* E per verità alla luce soltanto della ragione non comparisce altrimenti la cosa. Gesù Cristo è l'autore, ed il consumatore della fede; Egli l'istitutore perciò della Chiesa del nuovo Testamento. Se questa Chiesa fornì di un solo sacrificio, qual è quello della Eucaristia, non altro potere dovea dare ai Sacerdoti in ordine ai sacrifizj, fuorchè di convertire la sostanza del pane e del

vino nella sostanza di lui medesimo, onde compiessero questo sacrosanto sacrificio. Altrimenti pensando converrebbe conchiudere, o che G. C. non diede Sacerdoti alla sua Chiesa, il che si oppone all'istituzione di essa, ed alla natura di una Religione, la quale non può stare senza Sacerdozio e sacrifizj, oppure che istituì più sacrifizj, de' quali i Sacerdoti fece ministri e non del Sacrifizio Eucaristico, il che è falso, come il fatto stesso dimostra, che ha la Chiesa un solo Sacrifizio qual è quello dell' Eucaristia. Adunque gli Apostoli ricevettero da G. C. il potere di consecrare il pane ed il vino. Lo hanno poi o no consecrato prima della discesa dello Spirito Santo? Ecco il quesito presente, e rispondendo, che insegnò Graziolo ciò, che deve ritenersi, perchè opinione la più probabile e la più comune, vale a dire, che gli Apostoli prima della Pentecoste non usarono del poter loro attribuito da G. C. Egli è di fatti certo, che dopo la discesa dello Spirito Santo gli Apostoli celebrarono la santa Messa. Ce lo dice san Luca negli Atti Apostolici cap. 2. *Erant perseverantes in communicatione fractionis panis*, e nel cap. 20. *Una Sabbatorum cum convenissent ad frangendum panem.* Ce lo conferma poi l'Apostolo 1. *ad Cor. cap. 11.* ove dice: *Convenientibus vobis in unum jam non est Dominicam coena manducare.* Che poi innanzi alla discesa dello Spirito Santo abbiano celebrato, non vanno d'accordo gli scrittori di sacre materie tacendo sopra di questo punto la Biblia, nonchè i Padri più antichi. Pensano alcuni, che siansi astenuti pei tre giorni, che passarono dalla morte di G. C. fino alla gloriosa di lui Risurrezione. Vissero mesti in quel tempo dice Rainaud *lib. de prima Missa sect. cap. 1.* per la morte del loro divino Maestro, e dispersi come pecorelle senza pastore. Tostochè poi ebbero l'annunzio, che Gesù ripigliò vita novella deposero la loro tristezza, e sembra che non vi sia dubbio, che il gaudio del Risorgimento del Redentore gli abbia richiamati a rendere grazie a Dio colla celebrazione del divin Sacrificio. Contuttociò l'opinione contraria pare la più probabile e viene seguita dal Card. Bona *l. l. cap. 5. num. 1.* nonchè dai Teologi di maggior grido, e la ragione, ch'apportano vale molto, com' io son d'avviso a persuadersene. L'antica legge ebbe vigore fino alla Pentecoste cioè fino

alla discesa dello Spirito Santo, fino al qual tempo non era stata sufficientemente promulgata la nuova. Non conveniva adunque, che si offerisse un nuovo sacrificio, quando non era pienamente abolito il sacerdozio vetusto. E se ben riflettiamo al testo degli Atti Apostolici sopra riferito: *Erant perseverantes*, troviamo che questa seconda opinione ha un qualche appoggio, laddove non viene punto dal testo stesso favorita la prima. Due volte in fatti descrive san Luca le radunanze, che si facevano dagli Apostoli, e dai Discepoli di Gesù Cristo, l'una nel cap. 1. v. 14. prima della discesa dello Spirito Santo, e l'altra nel cap. 2. v. 42. dopo questa discesa. In ambedue usa quasi degli stessi termini. Nella prima dice: *Hi omnes erant perseverantes unanimiter in oratione*: e nella seconda: *Erant autem perseverantes in doctrina Apostolorum, et comunicatione fractionis panis, et orationibus*. Se notò in quest' ultima la celebrazione del Sacrificio, ch' ommise nella prima, sembra fuor di dubbio, che gli Apostoli siccome non predicarono prima di ricevere il divin Paracleto, così non abbiano nemmeno celebrata la Messa. Quindi Esichio *in cap. 9. Levit.* attesta, che il Sacrificio di Gesù Cristo cominciò a conoscersi e ad offrirsi *ex quo Spiritus adveniens Parthos, et Medos, et Elamitas et omnium gentium primitias ad Apostolorum Coenaculi superiora collegit*. E Paschasio *lib. de corp. et sanguine Domini cap. 21.* scrisse: *Ex quo renovati sunt sancti Apostoli per adventum sancti Spiritus de Coelis, et inebriati musto Charitatis, ex eo sane credimus hunc calicem in Ecclesia consecratum, quoniam ille Spiritus veritatis, in quo renovati sunt, ex vetustate induxerat eos in omnem veritatem, et confirmaverat in plenitudinem Doctrinae*. Dietro adunque di quanto abbiamo esposto, possiamo rispondere, che Graziolo non errò insegnando, che gli Apostoli non celebrarono la santa Messa prima della Pentecoste.

Insegnò poi il vero aggiungendo, che il primo di essi Apostoli, il quale ha celebrato fu san Pietro? Ogni ragion di congettura milita a favore di questa opinione. È vero, che Genebrardo *lib. de Apostol. Liturgia* è di parere che san Giacomo fratello del Signore sia quegli, che il primo di ogni altro fe' il Divin Sacrificio, ma è vero ancora che il Demochares *Tom. 2. de Missa cap. 5.* scrive, che fu

primo a celebrare il Principe degli Apostoli. E chi mai può contrastare, che Pietro ne sia stato il primo, se Pietro è quegli *quem* come dice san Leone il grande nel suo sermone 3. in sua Assumpt. *omnibus Apostolis cunctisque Ecclesiae Patribus Christus praeposuit, cui consortium potentiae suae tribuit Divina Dignatio.* Negli stessi Atti Apostolici troviamo, che san. Pietro presiedeva alle adunanze, ch' egli era il primo a parlare, e parlò il primo a quei, che accorsero per vedere quanto era avvenuto nella discesa dello Spirito Santo, e parlò il primo nell' elezione dell' Apostolo in luogo di Giuda, e nell' elezione dei sette Diaconi. E come non sarà stato ancora, il primo a celebrare i divini misteri? Nel silenzio del sacro testo e degli scrittori più antichi ogni ragione ci persuade, che così sia stata la cosa, e non altrimenti. Anche Asterio Amaseno difende questa opinione *Hom. in Principes Apostol.* dicendo: *Sicut Petrus primus omnium Gentibus ac Israelitis tamquam Episcopus, et Pastor omnium praedicavit; ita credendum eum primum sacrificium obtulisse.*

Ma se fin qui Graziolo insegnò la verità, egli non l' insegnò nella quarta sua proposizione, cioè che la Messa non può dirsi propriamente sacrificio. So, che secondo sant' Agostino *De Civ. Dei cap. 6.* sono sacrificio tutte le cose fatte ad onor di Dio: *Verum sacrificium est omne opus, quod agitur, ut sancta societate inhaereamus Deo*, del qual sentimento è pure l' Angelico, poichè 3. *p. q.* 22. *a* 2. scrisse: *Omne illud, quod Deo exhibetur, ad hoc, quod spiritus hominis feratur in Deum potest dici Sacrificium secundum illud Psalmi: SACRIFICIUM DEO SPIRITUS CONTRIBULATUS*; ma so altresì, che vi sono delle opere pie impropriamente dette Sacrificj e che v' ha il Sacrificio così propriamente chiamato. Sono Sacrificj impropriamente appellati per esempio le preghiere, elemosine etc. *Sacrificium laudis* dice Davide Ps. 49. *honorificabit me*: E nell' Ecclesiastico cap. 35. *Sacrificium salutare est attendere mandatis, et discedere ab omni iniquitate.* Sono pure Sacrificj così impropriamente detti, ma che più si avvicinano al Sacrificio, preso nel suo vero senso, le offerte fatte a Dio pei bisogni del Tempio e dei sacri Ministri, e perciò vengono non rade volte chiamate sacrificj le decime, e le primizie. Il vero

Sacrificio vien definito dai Teologi: *Un' oblazione di cosa sensibile fatta a Dio solo, per professare il sovrano di lui Dominio da un legittimo Ministro col cangiamento e distruzione della cosa offerta.* Il sacrificio, dicesi primieramente *un' oblazione*, il che conviene con qualunque offerta sia di preghiere, sia di cose, ond' è, come riflette s. Tommaso *2. 2. q. 85. a. 3. ad 3.* che ogni sacrificio è un' oblazione, ma non ogni oblazione è un sacrificio propriamente detto. Dicesi in secondo luogo *di cosa sensibile*, perchè è un atto esterno di Religione, ossia un onor pubblico e solenne dato al supremo Signore, quindi non può compiersi cogl' interni affetti dell' animo, ma sono indispensabili de' segni sensibili, co' quali gli uomini si comunicano gl' interni lor pensamenti, e conseguentemente è necessario nel sacrificio che la cosa offerta sia sensibile. Dicesi in terzo luogo *fatta a Dio solo*, perchè a niun altro può offrirsi il Sacrificio, fuorchè a Dio supremo Signore e padrone della vita, della morte, e di tutto. Scrive perciò sant' Agostino nel lib. 29. de Civit. Dei cap. 19. *Quis enim sacrificandum esse censuit nisi ei, quem Deum aut scivit, aut putavit, aut finxit? ... sed nec ob aliud fallaces illi (spiritus) superbe sibi hoc exigunt, nisi quia vere Deo deberi sciunt.* Dicesi in quarto luogo *per professare il sovrano di lui Dominio*, colle quali parole si dinota il fine del Sacrificio, qual è appunto di dichiarare la nostra servitù e riverenza verso la divina Maestà, di confessare insieme la nostra infermità ed indigenza, e di protestare ancora di aver tutto ricevuto da Dio e di riferire tutto a Dio. Si dice in quinto luogo *fatta da un legittimo Ministro*, perchè non compete a tutti l' offrir Sacrificj. Ricercano essi di lor natura persone specialmente destinate, essendo atti pubblici e solenni di Religione. Gli stessi pagani avevano pei sacrileghi lor sacrificj i Sacerdoti: nella legge di natura quest' uffizio competeva ai padri di famiglia, ed ai loro primogeniti: nella legge scritta Dio proibì, che nessuno avesse ad ascendere l' Altare se non fosse della famiglia di Aronne: e nella legge di grazia vi sono pei sacrificj i Sacerdoti. Fin qui tutto è comune colle altre offerte, che impropriamente si appellano Sacrificj. Ciò che v' ha di proprio e particolare nel Sacrificio preso in istretto senso è quello, che si nota nella definizione in

ultimo luogo, vale a dire *col cangiamento e distruzione della cosa offerta.* Così insegna s. Tommaso nel luogo citato *art. 5. ad 5.* scrivendo; » I Sacrificj diconsi pro» priamente allorchè intorno alle cose, che offronsi, si fa » qualche cangiamento, come allora che gli animali si » uccidevano, e si consumavano col fuoco, o quando il » pane si rompe e si mangia «. Basta per verità il cangiamento, poichè era vero sacrificio quello del capro emissario, *Lev.* 16. il quale non venia ucciso, ma venia cacciato nelle selve a furor del popolo.

Esposta pertanto la definizione del vero Sacrificio, ossia del Sacrificio preso in istretto senso, egli è facile convincere di falsità Graziolo, ch' insegnò non essere propriamente Sacrificio quello della santa Messa. Il Concilio di Trento *sess. 22. can. 1.* decretò: *Si quis dixerit in Missa non offerri Deo verum et proprium Sacrificium, aut quod offerri non sit aliud, quam nobis Christum ad manducandum dari; anathema sit?* Qual dichiarazion della Chiesa più evidente di questa? Ed è dessa conforme a quanto ci dicono le Scritture, ed a quanto ci lasciarono i santi Padri, e dimostrarono costantemente i Teologi. Ciò, che abbiam riferito intorno al sacrificio fatto da Gesù Cristo nell' istituzione dell' Eucaristia, basta a comprovarci, che le divine scritture appellano Sacrifizio quello della santa Messa. Aggiungiamo nullameno quelle parole di s. Paolo 1. *Cor.* 10. intorno all' Eucaristia, le quali propriamente esprimono, ch' Essa nella Messa è un vero Sacrifizio: *Quae immolant gentes, demoniis immolant, et non Deo: nolo autem vos socios fieri daemoniorum: non potestis calicem Domini bibere, et calicem daemoniorum: non potestis mensae Domini participes esse et mense daemoniorum.* Invece poi di riferire le sentenze dei santi Padri, riporteremo la confessione stessa, che fanno i protestanti nostri nemici, che i Padri, ed i Teologi tutti insegnano, che la santa Messa è vero Sacrifizio. Lutero nel suo libro contro Enrico VIII. Re d' Inghilterra scrisse: *Ultimo dicta Patrum inducit Rex pro MISSARIO SACRIFICIO, et ridet meam stultitiam, quod solus velim sapere prae omnibus. Hoc est, quod dixi, Thomisticos asinos nihil habere quod producant nisi multitudinem hominum, et usum antiquum.* Similmente parla Calvino con

termini però più moderati nel lib. 4. *Institut. cap. 18.* §. 12. nonchè Kemnizio nel suo esame sul Concilio di Trento p. 2.

Se adunque per autorità della Chiesa la Messa è un vero Sacrifizio propriamente detto, egli è manifesto, che deve condannarsi di falsità l' asserzione di Graziolo. Ma noi osserviamo qui nullameno, come nella s. Messa convengono tutte le parti della definizione del vero Sacrifizio, ch' abbiamo esposta. V' ha primieramente nella Messa *un oblazione di cosa sensibile*, poichè v' è il pane ed il vino consecrato sotto le di cui specie si contengono il Corpo, ed il sangue di G. C. In secondo luogo è *un' oblazione fatta a Dio solo per protestare il sovrano di lui dominio*, perciocchè a Dio solo si offre la vittima sacrosanta, nel che scrisse egregiamente sant' Agostino *lib.* 20. *contrat. Faust. Manich. cap.* 21. con queste parole: *Quamvis in memoriis martyrum constituamus altaria, quis Antistitum in locis sanctorum corporum assistenz altari aliquando dixit: Offerimus tibi Petre, aut Paule, aut Cypriane? sed quod offertur, offertur Deo, qui martyres coronavit.* Si offre quindi pel fine legittimo di dar culto a Dio medesimo in riconoscimento della sua suprema maestà e sovrano dominio su di noi, e sopra tutto il creato, e per protestargli la nostra soggezione e servitù, nonchè per ricevere delle grazie, e perciò lo appelliamo Sacrifizio latreutico, eucaristico, propiziatorio, ed impetratorio. In terzo luogo è *un' oblazione fatta da un legittimo Ministro* cioè primieramente de Gesù Cristo medesimo, che n' è il principale offerente, indi dal Sacerdote: *Una enim* dice il Tridentino *sess.* 22. *c.* 2. *eademque est hostia, idem nunc offerens* non solo per se medesimo, ma eziandio *Sacerdotum ministerio, qui seipsum tunc in cruce obtulit, sola offerendi ratione diversa.* V' è finalmente *il cangiamento, anzi la stessa consumazione della vittima ossia della cosa offerta.* Ma qui dobbiam dire, che l' essenza del Sacrifizio Eucaristico consiste non già nella consumazione delle specie consecrate, ma bensì nella sola consecrazione, nella quale però si contiene l' ordine alla consumazione, onde è che molti Teologi pensano, che la consumazione, se non appartiene formalmente all' essenza del Sacrifizio, appartiene almeno in parte. Sì nella Consecrazione è riposta l' essenza del Sacrificio, per-

giacchè in essa v' ha l' offerta della vittima, ed il cangiamento di essa. Per le parole della consecrazione Gesù Cristo è nel pane e nel vino, che si offre all'Eterno suo Padre, e nel punto ch' è vivo e che si offre, egli è anche misticamente morto per la rappresentanza che ha questo Sacrifizio di quello fatto da Gesù Cristo medesimo sull'Altar della Croce. Riferiamo per maggior chiarezza la dottrina della Chiesa presa dal Tridentino, e dai santi Padri. Il Concilio nella sess. 21. cap. 1. così si esprime; *Christus Sacerdotem secundum ordinem Melchisedech se in aeternum constitutum declarans, Corpus et Sanguinem suum sub speciebus panis et vini Dèo Padri obtulit, et sub earumdem rerum symbolis Apostolis, quos tunc novi Testamenti Sacerdotes constituebant, ut sumerent, tradidit et eisdem, eorumque in Sacerdotio Successoribus, ut offerrent praecepit.* E chi non comprende da queste parole, che l' essenza del sacrifizio della Messa è nella Consecrazione? Non dice il Concilio, che G. C. offerse al divin suo Padre il pane ed il vino, ma bensì il suo Corpo, ed il suo Sangue sotto le specie del pane e del vino, nè dice che agli Apostoli ed ai loro successori nel Sacerdozio prescrisse di offerire il pane ed il vino, ma lo stesso suo Corpo, ed il medesimo suo sangue sotto le specie dello stesso pane e vino. Ma così è, che prima della consecrazione non v' ha la sostanza di Gesù Cristo sotto le specie Eucaristiche. Dunque non v' ha offerta, e non v' è sacrificio se non nella consecrazione. Fra i Padri ascoltiamo san Gregorio Nisseno. Egli nella Orazione 1. *de Resurect.* scrisse: *Qaum Corpus edendum et Sanguinem bibendum Discipulis exhibuit Christus, jam arcana ratione corpus ejus erat immolatum.* Se dunque l' immolazione della vittima divina era fatta al momento, che Gesù Cristo dispensò il suo Corpo, ed il suo Sangue a' suoi discepoli, dobbiamo conchiudere, che nella consecrazione v' ha pure il cangiamento della vittima. Quindi se per la dottrina del Concilio nella consecrazione v' ha l' offerta, e per sentimento del Nisseno ch' è comune a quello de' Ss. Padri, nella stessa consecrazione v' è anche l' immolazione della vittima, non v' ha più dubbio, che nella Consecrazione consista l' essenza del sacrifizio della santa Messa. Come poi avvenga quest' immolazione udiamolo teologicamente spie-

gato dall' immortale Vescovo di Meaux Mons. Bossuet, che nella sua *Esposizione della cattolica dottrina cap. 14.* così parla. » Nella consecrazione il Corpo, ed il San- » gue di Cristo si SEPARANO MISTICAMENTE: per- » ciocchè Cristo separatamente disse *Hoc est Corpus meum*; » e separatamente: *Hic est sanguis meus*; il che certa- » mente esprime una viva ed efficace RAPPRESENTA- » ZIONE DELLA VIOLENTA MORTE, che sofferse. » Quindi il Figliuol di Dio in forzá di esse parole nella » sacra Messa viene costituito sotto segni rappresentanti » ed esprimenti LA DI LUI MORTE. Ciò opera la Con- » secrazione la qual religiosa azione offre a Dio culto; » ed importa la ricognizione, e la protestazione della » somma ed infinita podestà, ch'è in Dio sovra ogni crea- » tura, ed in ispecialità sovra il genere umano. Imper- » ciocchè Cristo ivi presente rinnova, ed in certa ma- » niera fa perenne la memoria della sua ubbidienza fino » ALLA MORTE di Croce. Adunque NULLA GLI MAN- » CA AL VERO SACRIFICIO «. E poco dopo soggiu- gne » Quest'è il Sacrificio della Cristiana Religione affat- » to, e infinitamente diverso dall'antico rito di sacrifi- » care dalla Legge prescritto: Sacrificio spirituale degno » del nuovo Testamento, ove la vittima si vede co' soli » occhi della fede: ove la SPADA è la PAROLA di- » vidente MISTICAMENTE il Corpo dal Sangue; con » cui in conseguenza il Sangue non si versa, che iniste- » riosamente, nè ha luogo la morte, sennonse in imma- » gine. È nondimeno verissimo Sacrificio, mentre Cristo » in esso si contiene veramente ed al Padre sotto questa » specie di MORTE si offerisce; ma Sacrificio, che non » ci astrae dal Sacrificio della Croce, anzi ad esso ci » unisce per ogni maniera non solamente perchè ad esso » interamente si riferisce, ma in realtà, perchè non è, » nè sussiste, sennonse per questa relazione, donde tutta » trae la sua virtù ». Graziolo dunque è in errore inse- gnando che la Messa non può dirsi propriamente sacri- ficio.

CASO III.

* Martiniano amante dell' erudizione sacra discorrendo col suo Parroco intorno alla santa Messa, ed alla varietà di rito col quale viene celebrata, gli domanda se vi siano più specie di Messe. Che deve rispondergli il Parroco?

Il Parroco dovrà primieramente rispondergli, che se col nome di Messa intende il divin Sacrificio nel quale è riposta l'essenza della Messa, non v' ha che una sola Messa, e non più specie di Messe. In tutte le Messe infatti si adopra la stessa materia, cioè il pane ed il vino, se ne fa l'offerta, si fa la consecrazione, e si consuma la vittima, nonchè si dispensa a quei, che di partecipare ricercano sacramentalmente del Sacrificio. La varietà dei Riti, co'quali la Messa vien celebrata non porge motivo di credere, che vi siano più specie di Messe. Fino dai primi tempi della Chiesa fu introdotta questa varietà di Liturgia, perchè non essendovi alcun precetto di Gesù Cristo ovvero degli Apostoli relativamente al rito della celebrazione, ne venne, che i Vescovi introdussero tutto quello, che videro confluire al bene delle anime e che conobbero conciliare la riverenza ai sacri misteri, e la divozione degli astanti. Riflette qui saggiamente il Bona, che anche nella varietà dei Riti ebbe parte l' indole ed i costumi diversi delle Nazioni: *Dispares diversarum Nationum mores et ingenia sunt, quae diversos ritus et caeremonias, ut in rebus politicis, ita etiam in Ecclesiasticis exiguut.* San Gregorio il grande interrogato da sant' Agostino Apostolo dell' Inghilterra: *cur una cum sit fides, sunt Ecclesiarum consuetudines tam diversae; et altera consuetudo Missarum est in Romana Ecclesia, atque altera in Galliarum Ecclesiis tenetur?* rispose *Novi fraternitas tua Romanae Ecclesiae consuetudinem, in qua se meminit enutritam, sed mihi placet, ut sive in sancta Romana, sive in Galliarum, sive in qualibet Ecclesia aliquid invenisti, quod plus omnipotenti Deo possit placere, solicite eligas, et in Anglorum Ecclesia, quae adhuc in fide nova est, institutione praecipua, quae de multis Ecclesiis colligere potuisti, infundas. Non enim pro lo-*

cis eres, sed pro bonis rebus loca nobis amanda sunt. Per altro se ben si osservano tutte le Liturgie, si scorge, che non solo convengono nell'essenza del Sacrificio, ma che s'uniscono eziandio nella sostanza, perchè tutte prescrivono orazioni, lezioni de' sacri libri, benedizioni ec. Volendo poi il nostro Parroco istruir Martiniano anche su questo punto potrà soggiugnere alcune cose intorno alle Liturgie. Queste sono sì varie, che per testimonianza di Pietro Abelardo *Epist. adv. S. Bern.* nella stessa città di Roma non v'era a' suoi tempi un solo rito, quantunque i Sinodi, che vi si celebrarono abbiano prescritto di osservare esattamente l'ordine ed il rito della Messa. La Liturgia Romana si vuole istituita da san Pietro, ma vi furono aggiunte dai Sommi Pontefici di lui successori delle orazioni, e delle ceremonie. Questa Messa Romana è quella di cui attualmente si servono tutte le Chiese dell'Occidente, che hanno proprio Messale ad eccezione della Chiesa di Milano, che ha un rito speciale. Nè si dica, che vi sono delle Chiese e degli Ordini Regolari, che hanno delle particolari Liturgie; conciossiachè la diversità è così accidentale, che poco si distinguono fra esse. Tutti infatti convengono nella forma, e nella disposizione della Messa; tutti hanno il medesimo Canone, e tutti quasi la stessa progressione delle azioni e delle preghiere, cioè la Confessione, l'Introito, le Collette, l'Epistola, il Graduale, il Tratto, il Vangelo, il Simbolo, l'Offertorio, il Prefazio, il Canone, la Comunione, il Rendimento di grazie. La diversità quindi consiste, che alcuni non recitano il Salmo prima del *Confiteor*, che altri hanno un *Confiteor* più breve, che altri offrono tutt' insieme il pane ed il vino, ed altri l'offrono separatamente, che altri leggono un'Epistola ed un Vangelo, ed altri un'Epistola ed un Vangelo segnano diverso, che vario è l'ordine delle feste, ed in altre piccole cose ammettono delle differenze. *Haec proculdubio*, dice il Bona, *nec Ritus diversitatem inducunt, nec Ritum peculiarem constituunt.* Vi sono poi due Liturgie, l'una attribuita a san Matteo, e l'altra a san Marco, che non sono ricevute dai Critici come opere degli accennati Evangelisti. La prima si appella Liturgia degli Etiopi, e l'altra degli Alessandrini. Ve n'ha ancora una terza, che dicesi di san Jacopo, ch'è per certo molto antica, poi-

chè si ritrova citata nei Codici più vetusti, e da quella si osservano presi dei testi dai santi Padri, e dal Concilio Trullano per comprovare dei dogmi di Fede. San Cirillo Gerosolimitano, per esempio, riporta molte cose di quella Liturgia nella sua quinta Catechesi Mistagogica. Presso gli Orientali inoltre esistevano due Liturgie sotto il nome dei dodici Apostoli, nonchè una Liturgia di san Barnaba, ed un' altra così detta di s. Clemente, che si legge nei libri delle Costituzioni Apostoliche a quel santo Pontefice attribuiti. Egli però è certo, che i Greci per lungo tempo usarono la Liturgia di san Jacopo, cioè fino a che san Basilio il grande compose la sua per abbreviare la prima, che diminuitosi nei Cristiani il fervore, dispiaceva, come riferisce Proclo, *De tradit. divinae Missae*, per la sua prolissità. Dopo la Liturgia di san Basilio ebbe vigore quella composta da san Gio: Grisostomo, e che viene riportata e commentata nel suo Eucologio da Jacopo Goar. Presso i Tartari, nella Servia, nella Bosnia ed altre nazioni della Moscovia, e del Ponto è in uso la stessa Liturgia greca, ma in lingua illirica, e si usa pure la lingua illirica nella Dalmazia, ma il Rito è Romano. Nella Moravia permise Giovanni VIII. la lingua illirica nella Messa, ma volle, che si leggesse il Vangelo prima in latino, poi in illirico. Altre Liturgie vi sono pure nell'Oriente fra le quali quella degli Armeni, ma qui non occorre tener di esse discorso. Nell' Occidente oltre la Liturgia Romana, di cui si è fatto cenno di sopra, v' è la Messa Ambrosiana, ch' è in uso nella Chiesa di Milano. Strabone *lib. de reb. Eccl. cap.* 22. pretende che l' autore di questa Messa sia sant' Ambrogio, ma il Vincomes *lib.* 2. *de Ritib. Missae* vuole, che abbia avuta la sua prima origine da san Barnaba, che sia stata accresciuta da san Mirocleto, e finalmente illustrata da sant' Ambrogio. Quello però che è certo si è, che anche dopo sant' Ambrogio venne quel rito ad aver delle mutazioni dai Prelati di quella Chiesa di Milano, come si raccoglie facilmente confrontando gli Antichi coi moderni Messali. Nelle Spagne avea un tempo vigore il Rito Gottico e Mozarabico. Si dice Gottico perchè ebbe il suo principio quando signoreggiavano colà i Gotti, e si dice Mozarabico, perchè quando gli Arabi occuparono quasi tutta la Spagna, i Cristiani si sono chiamati Mista-

rabi, e per corruzione di vocabolo Mozarabi. Il Baronio all'anno 633. opina, che l'autore di questo Rito sia sant'Isidoro Vescovo di Siviglia, dicendo, che nel Concilio quarto Toletano, al quale presiedette appunto santo Isidoro fu stabilito, che per la Spagna e per la Gallizia si osservasse un solo rito nella divina Liturgia, e che ne fu demandata al detto santo la cura di comporlo. Ciò, che Baronio afferma non è senza fondamento; poichè l'antico libro nel quale si contiene la Messa, e gli altri Officj divini degli Spagnuoli porta questo titolo: *Officium Gothicum, sive mixtum secundum regulam S. Isidori dictum Mozarabe.* Nella Francia si adoprò prima di Carlo Magno una Liturgia ch'è quasi la stessa degli Spagnuoli, e poscia la Romana. Chiuderà il nostro Parroco questo trattato di erudizione coll'avvertire Martiniano, che nell'Occidente per le Costituzioni de'sommi Pontefici e specialmente di S. Pio V. e di Urbano VIII. riformatori del Messale ha vigore il Rito Romano, permesse alcune altre Liturgie, che poco da quello si discostano, a quelle Chiese, ed a quei Ordini Regolari, che da lungo tempo e costantemente le aveano usate.

Ma desiderando Martiniano di esser istrutto delle varie specie di Messa, non dovrà il Parroco contentarsi di avergli esposto quanto concerne le diverse Liturgie. Dovrà inoltre soggiugnere, che può notarsi una diversità di Messe dal modo con cui si celebrano. V'è la Messa privata, che il Sacerdote celebra assistito soltanto da un chierico, o da un laico, che dicesi servente: v'è la Messa Conventuale, che viene cantata dal Sacerdote assistito dal Chierico e dal Clero: v'è la Messa solenne, in cui il Sacerdote è assistito dal Diacono, e Suddiacono, ed alla quale pure interviene il Clero. Dipiù vi sono le Messe così dette del Tempo, che variano secondo i tempi dell'anno, ch'è dalla Chiesa diviso per modo, che con eccellente distribuzione si contemplano i misterj della vita, morte, risurrezione di Gesù Cristo, e gli altri dogmi principali di fede; vi sono le Messe dei Santi, che si recitano nel giorno, che si celebra la loro memoria: vi è la Messa dei *Presantificati* che dicesi anche *secca*, perchè in essa non si fa la consecrazione, ch'è quella del Venerdì santo: vi sono le Messe votive, che si celebrano in qualche partico-

lare necessità per implorare dal Signore qualche grazia speciale, o per ringraziarlo di qualche spirituale favore ottenuto: vi sono in fine le Messe di *Requiem*, che si celebrano pei defunti.

CASO IV.

Barnaba è molto divoto della santa Messa, sicchè la ascolta ogni giorno, e sente pena, perchè si celebra in lingua latina, invidiando i Greci, che l'hanno nel loro idioma. Parla su quest' argomento con un Teologo, e fa sentirgli i suoi lagni. Cercasi quali ragioni debba addurre il Teologo affine di persuadere Barnaba, che la Messa deve essere celebrata nell' idoma latino, sebbene i Greci la celebrino nella loro lingua?

È verissimo, che la sacra Liturgia nella sua origine fu sempre composta nella lingua propria della nazione, in cui doveva usarsi. Così dimostra Onorio nel suo Libro 1. *de Gemma amimae* cap. 92. e si può quindi asserire col cardinal Bona *de Reb. Liturg. lib.* 1. *cap.* 5, e col Martene *lib.* 1. *cap.* 3. *art.* 2. che gli Apostoli usarono nei divini misterj il linguaggio proprio de' luoghi, ne quali celebrarono, e così in Gerusalemme il caldeo, in Antiochia in Alessandria ed in altre città della Grecia il greco, in Roma ed in tutto l' occidente il latino. Di fatti tutte le antiche Liturgie, come afferma anche il Juvenin *de Sacram. Euch. diss.* 4. *cap.* 8. *not.* 4. non si trovano scritte fuorchè nell' idioma o caldeo, o greco, o latino. Se ne servono dell' idioma greco i greci ed i melchiti, del caldeo i maroniti, i nestoriani, ed i giacobiti, e del latino le Chiese tutte dell' Occidente. Ma perchè, avendo cessato l' uso della lingua latina si ritiene tuttora questo linguaggio nella sacra Liturgia? Non è questo un opporsi a ciò, che fecero gli Apostoli? Così pensa Barnaba, ma deve rispondergli il Teologo, che la Chiesa ha costantemente abborrito l'uso delle nuove lingue nei divini Uffizj, e ciò per ragionevolissimi motivi. Due di questi ne accenna il Juvenin nel luogo citato dicendo: *Tum quod vulgares linguae facile mutentur, tum quod impediretur Ecclesiarum inter se commercium.* Il primo motivo adunque si è la facilità con cui i linguaggi sono soggetti a mutazione, ond' è che concessa la

lingua volgare nei divini Ufficj converrebbe di tratto in tratto cangiar Liturgia, cioè tradurla d'idioma in idioma esponendola a continue questioni sul valore dei termini, e sulla vera, o falsa, o non piena esposizione dei sentimenti. Che se vi sono certi dialetti ridicoli e spregievoli, ed altri ve ne sono pur anche non comuni a tutta una nazione, ma proprj e particolari di chiascheduna provincia, e persino ancora di ogni città; chi non iscorge l'avvilimento, cui sarebbero esposti i divini misterj se permesso fosse di celebrarli nelle lingue nuove e volgari? In secondo luogo esclude la lingua del volgo nella Messa la relazione utilissima che hanno fra di se le Chiese delle nazioni diverse, e che giova cotanto per quella unità, che necessariamente dev' esservi in tutta la Chiesa. Senza l'uso del linguaggio primitivo nei divini misterj non potrebbe un Sacerdote italiano celebrare nella Germania senza portarsi il suo messale, e così un Sacerdote tedesco nell' Italia. Perirebbe facilmente la conoscenza della lingua latina, mercè le quale si comunica dovunque, essendo appunto che la conserva viva tra noi, la necessità, che hanno gli Ecclesiastici specialmente di apprenderla per intendere ciò, che operar devono nelle cose divine. Tolta quindi dalla Liturgia la lingua Greca primitiva e la Latina verrebbero a rendersi inutili i Canoni degli antichi Concilj, le Costituzioni de' sommi Pontefici, e le opere importantissime de' santi Padri, che non si possono intendere senza la conoscenza di dette lingue. Di fatti siccome non s' intendono i primi caratteri della Spagna, che si scorgono conservati da alcune medaglie, nè sappiamo cosa dica Peuulo presso di Plauto, perchè poi la lingua cartaginese nella quale parla, e racconta Polibio, *lib.* 3. *hist.* che, fatta la pace dopo la seconda guerra cartaginese, a stento s' intendevano i patti della prima pace; così e non altrimenti avverrebbe dei preziosi tesori, che abbiamo nella Chiesa se si trascurasse l' uso della Greca e Latina favella, il che avrebbe luogo allora certamente che fossero permessi i divini misterj nell' idioma del volgo. Non ha poi Barnaba ad invidiare i Greci, perchè hanno in Greco la loro Liturgia. Fa conoscere il Renaudot *Collect. Liturgiar. Oriental. tom.* 1. *pag.* 207. ch' essi in questa parte non sono più fortunati di noi, poichè la loro Liturgia è nel primitivo loro idioma, il quale non è quasi più inteso dal vol-

go, avendo degenerato in altri volgari linguaggi. Laonde con ragione il Tridentino ha confermata la disciplina riguardo all' uso della lingua nella Messa, condannando nel Canone 9. della Sess. 22. chi dicesse doversi celebrare la Messa nella lingua del volgo: *Si quis dixerit... lingua tantum vulgari Missam celebrarsi debere... anathema sit.* E tolse pure il lodato Concilio l' obbiezione dei vantaggi, che ritrarrebbe il popolo dall' intenderla se fosse in volgare, col prescrivere ai Parrochi, che nel tempo della Messa e specialmente nelle Domeniche e Feste abbiano ad ammaestrare il popolo colla spiegazione del Vangelo, o con quella istruzione, che credessero la più opportuna.

MESSA

Intorno al Ministro, ed alle disposizioni per celebrarla degnamente.

CASO PRIMO.

* Fulvio ritiene, che G. C. nella Messa non è offerente, ma che viene offerto dal Sacerdote, che appella unico ministro del Divin Sacrifacio. Cercasi se questa opinione sia secondo la Fede?

Non ci lascia la Fede alcun dubbio, che G. C. sia il primo e principale offerente nel Sacrificio della Messa. In questa parte adunque Fulvio è in inganno. Dichiarò infatti il Concilio di Trento, *sess. 22. pag.* 2. che egli G. C. è quegli, che quotidianamente offre se stesso pel ministero de' Sacerdoti: *Idem nunc offerens Sacerdotum ministerio, qui seipsum tunc in Cruce obtulit.* Nè altrimenti decise il Concilio Lateranense IV. nel cap. *Firmiter* 1. *de summa Trinitate*: imperciocchè dice, che nella Chiesa G. C. è il Sacerdote, ed il Sacrificio: *In Ecclesia idem ipse est Sacerdos et Sacrificium.* E possiam forse diversamente

pensare? La Fede appella G. C. offerente se stesso, e dichiara ministri del Divin Sacrificio i soli Sacerdoti, e così condanna Fulvio, che non vuole G. C. offerente; e riguarda la dottrina di Fulvio, come sua propria dottrina relativamente a quanto asserisce intorno ai ministri. Eccone le prove. Ne' Salmi si appella G. C. Sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedecco: *Tu es Sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedech.* Lo stesso ripete san Paolo nella sua Lettera agli Ebrei. Se Gesù Cristo è il solo Sacerdote in eterno, ne segue, ch'egli non ha successori, nè può averne, ma bensì ministri del suo Sacerdozio. Egli solo adunque offre ed offrirà fino alla consumazione de' secoli sotto le specie del pane e del vino il Sacrificio offerto una volta sull'Altar della Croce. Di più. Affinchè il Sacrificio sia totalmente puro e mondo, non si ricerca soltanto la mondezza della cosa offerta ossia della vittima, ma si ricerca altresì la purità e la mondezza del Sacerdote ossia dell' offerente almen principale. Ecco pertanto il perchè grato per ogni parte è il Divin Sacrificio de' Cristiani a Dio. Pura e monda è la vittima cioè G. C. ed è puro e mondo il principal offerente e Sacerdote cioè G. C. Quindi è, che scrisse l'Apostolo agli Ebrei cap. 7. *Talis decebat, ut nobis esset Pontifex sanctus, innocens, impollutus, segregatus a peccatoribus, et excelsior coelis factus, qui non habet necessitatem quotidie, quemadmodum Sacerdotes, prius pro suis delictis hostias offerre, deinde pro populi.* Che poi i Sacerdoti siano i soli ministri del divin Sacrificio l'intendiamo da ciò, ch'essi soli validamente consacrano l'Eucaristia assumendo la persona di Gesù Cristo medesimo: conciossiacchè non pronunciano sul pane, questo è il corpo di Gesù Cristo, ma bensì *quest' è il mio corpo*, e così pure *quest' è il mio sangue* per indicare, ch' essi in quell'istante vestendosi di G. C. in nome di lui e per lui operano il gran mistero della transustanziazione. Ed è di Fede, che i soli Sacerdoti hanno il potere di consecrare l'Eucaristia. Il Concilio Lateranense IV. ha di fatti definito nel cap. 1. *Hoc utique Sacramentum* cioè l'Eucaristia, *nemo potest conficere, nisi Sacerdos, qui fuerit rite ordinatus secundum claves Ecclesiae, quas ipse concessit Apostolis, et eorum successoribus Jesus Christus.* Aggiungo un altro

argomento. Nessuno può avere la potestà di consecrare ed essere quindi ministro del divin Sacrificio se non è stato istituito da Gesù Cristo. Dunque lo hanno questo potere i Sacerdoti soltanto, cui Gesù Cristo ha detto: *Hoc facite in meam commemorationem.*

CASO II.

Alano accorda, che i soli Sacerdoti consecrar possano l'Encaristia, ma non vuole, che siano i soli ministri del divin Sacrificio, pretendendo, che lo siano anche gli astanti, e quindi condanna le Messe private, cui non vi sono persone, che v' assistano, e che non si comunicano. Che deve dirsi di questa dottrina di Alano?

Da quanto abbiamo esposto nel Caso precedente è falso quello, che pretende Alano, e noi anzi diciamo che la sua dottrina venne condannata dalla Chiesa tra le proposizioni del Sinodo di Pistoja, e che si trova pure nelle *Risoluzioni morali* di quella città stampate nel 1786 ove nella Sess. *de Euchar.* §. 12. si legge, che *licet Sacerdos tamquam Christi Minister et totius Ecclesiae apud Deum Legatus sit quemadmodum specialis offerens, et sacrorum donorum distributor; caeteri tamen adstandes vere cum ipso offerunt et sacrificant.* La natura stessa del Sacrificio esige all'ufficio di offerente ministri distintamente destinati, nè può convenire al popolo ed alla plebe. È desso un' azione pubblica e prestantissima, che non conviene a persone di qualunque genere. Non v'ha nazione anche barbara, la quale pei sacrificii del culto, che ha adottato, non abbia avuto per costume di eleggere al Sacerdozio persone distinte e segregate dal popolo. Ciò vuol dire, che la natura stessa ci detta, che dei Sacrificj non tutti possano essere ministri speciali. Nella legge di natura fungevano quindi un tale ufficio i Principi ed i Capi delle famiglie, e leggiamo perciò, che Noè, Abramo, e Giacobbe offrirono a Dio delle vittime. Nella legge scritta fu scelta al sacerdozio la sola tribù di Levi, escluse le altre, e non tutti pure di quella tribù erano sacerdoti, ma quelli, che con particolar rito erano dal pontefice consecrati, rimanendo gli altri nel semplice grado di leviti. Il re Ozia fu punito perchè si arrogò di offrire a Dio il sacrificio

Paralip. 26. E saranno sacerdoti nella legge di grazia tutti i fedeli? L'Apostolo scrisse agli ebrei *cap.* 5. che sono esclusi da sì augusto ministero quei, che non ne sono chiamati a somiglianza di Aronne. *Nec quisquam sumit sibi honorem, sed qui vocatur a Deo tanquam Aaron.* Dunque tutti i fedeli, non sono sacerdoti, e per conseguenza non sono ministri del sacrificio incruento.

Potrà forse opporre il nostro Alano, che il principe degli Apostoli appella sacerdoti tutti i fedeli: *Vos genus electum, regale sacerdotium.* Ma se così egli pensasse, si dovrebbe rispondergli, ch'egli non ha con questa dottrina, se non che sostenere la proposizione condannata dalla chiesa contro Lutero, il quale insegnava, che nel Battesimo vien conferita ai fedeli la potestà di Consecrare. Quanto sia falso questo principio si deduce da questo solo riflesso, che se nel Battesimo avessero gli Apostoli ricevuta una tal potestà, sarebbe stato inutile, che G. C. loro l'attribuisce nell' ultima cena con quelle parole: *Hoc facite in meam commemorationem* Che se Lutero per difendersi sostiene, che nell' ultima cena G. C. conferì agli Apostoli non la podestà sacerdotale, ma bensì l'esercizio della medesima, risponde a questo obbietto il Tridentino *sess.* 22. *can.* 2. con quel suo anatema contro coloro, i quali dicessero, che colle accennate espessioni non ha il Redentore istituiti Sacerdoti gli Apostoli: *Si quis dixerit illis verbis HOC FACITE in MEAM COMMEMORATIONEM Christum non instituisse Apostolos Sacerdotes, aut non ordinasse, ut ipsi, aliique Sacerdotes offerrent Corpus, et Sanguinem suum; anathema sit.* E per verità in qual contraddizione non sarebbe la Chiesa illuminata e diretta dallo Spirito Sanso se vera fosse la menzogna di Lutero? Potrebbe ella aver prescritto, che ordinandosi i Sacerdoti dovesse il Vescovo usar di quella formula: *Accipite potestatem offerendi etc.* se non ricevessero in allora i Chierici ordinanti questa podestà di consecrare, ma l'avessero previamente ricevuta nel Battesimo. Sono Sacerdoti tutti i fedeli in quel senso estesissimo, col quale ogni opera pia si appella saorificio, come abbiamo accennato nel Caso II. dell'articolo precedente, ma non lo sono relativamente al sacrificio della santa Messa se non in quel senso, che abbiamo esposto di sopra.

Dalla proposizione pertanto avanzata da Alano ne viene per certo la conseguenza, che sono da condannarsi le Messe private cui non vi sono astanti, e nelle quali gli astanti non si comunicano. Ma se falso è il principio, falsa è pure la illazione, che se ne deduce. Egli con ciò porta opinione, che gli astanti, e la Comunione del popolo appartengano all'essenza del sacrificio, quelli essendo ministri, e questa compiendo la consumazione della vittima. Soggiungeremo però noi, che i fedeli assistenti non sono ministri, e che non appartiene all'essenza del sacrificio la Comunione del popolo. Il Concilio di Trento *l. l.* ha definito, che sono lecite le Messe, *in quibus solus Sacerdos Sacramentaliter communicat.* Diremo quindi alcune cose intorno le Messe private a pieno convincimento di Alano. Sono gli eretici, che si studiano di abrogare le Messe private, e d'introdur una sola Messa comune, dicendo, che la moltitudine delle Messe incominciò nell'ottavo e nono secolo. Basta però leggere il Bellarmino *de Euch. l.* 6. *cap.* il Verano *Theol. Polem. tom.* 3. *lib.* 8. *cap.* 10. il Bona *lib.* 1. *Rerum Liturgic. cap.* 14 l'Estio *in* 4. *dist.* 12. §. 17. il Silvio *in* 3. *p. q.* 83. *art.* 5. per persuadersi, che fino dai primi tempi della Chiesa si celebrarono tali Messe, che si dissero private perchè senza astanti, o pochi soltanto, ovvero perchè il sol Sacerdote si comunicava. Siccome fu sempre libero ai laici di partecipare del divin Sacrificio, così fu libero ai Sacerdoti di celebrare pubblicamente o privatamente. Gli atti di san Marcello ci ricordano, ch'egli celebrò privatamente in casa di Lucina: san Gregorio Nazianzeno nella sua Orazione 19. in lode di suo padre fa menzione, ch'egli privatamente pur celebrava nella sua stanza: nella vita di sant'Ambrogio si legge, che fece il divin Sacrificio in una casa di Roma situata di là dal Tevere; san Paolino poche ore prima della sua morte celebrò la Messa sopra un Altare innalzato appiedi del suo letto. Che più? San Giovanni Grisostomo *Hom.* 3. *in Epist. ad Ephesios* si lagna col suo popolo, perchè pochi intervenivano alla santa Messa, e perchè nessuno si comunicava quantunque molti Sacerdoti la celebrassero. Scrive san Gregorio *hom.* 37. *in Evang.* che Cassio di Narvi quotidianamente offeriva il sacrificio dell'Altare, vi fossero, o non vi fossero astanti. Giovan-

ni Mabillon *praef. in 2. socc. Bened.* dimostra, che molti Sacerdoti fra cui Goar anacoreta, Geremaro Abb., Licinio Vescovo facevano lo stesso nel secolo VI. e VII. Insomma sono pressochè innumerabili i fatti comprovanti, che le Messe private vi furono sempre nella Chiesa, ed in conseguenza, che gli astanti non sono necessarj per la celebrazione dei divini Misteri, e nemmeno, che si comunichino; e quindi, che non sono ministri.

CASO III.

Clodio Diacono vedendo, che pei suoi delitti non sarà giammai per essere promosso al Sacerdozio, viaggiò in lontani paesi; ed ivi fingendosi Sacerdote celebrò più volte la santa Messa. Cercasi. 1. Se debba il Parroco permettere facilmente ai forestieri di celebrare la Messa? 2. Se debba permetterlo a qualunque Sacerdote, che abbia la licenza di celebrare dal suo ordinario? 3. Con quali pene venga dalle leggi Ecclesiastiche punito, chi celebra, non essendo Sacerdote?

Al 1. Nel Diritto Canonico *can. 7. dist. 71.* abbiamo il prescritto del Concilio di Calcedonia che non si debba permettere di celebrare la santa Messa a verun Sacerdote, il quale non è munito delle lettere commendatizie dal suo Vescovo: *Clerico, et Lectori extra Civitatem suam sine commendatitiis litteris proprii Episcopi nusquam penitus liceat ministrare.* Osserva su questo testo il Cujacio *tit. 5. de Cleric. non residen.*. che nella dizione greca si legge non già *Lectori*, ma bensì *ignoto*. Questo prescritto fu poi rinnovato dal Tridentino nella sess. 23. *Reform. cap.* 16. ove decretò: *Nullus praetera Clericus peregrinus sine commendatitiis sui Ordinarii litteris ab ullo Episcopo ad divina celebranda admittatur.* Da questi Canoni chiaramente si deduce, che il Parroco manca al suo dovere tutte le volte, che permette ai Sacerdoti forastieri di celebrare quando non sono forniti delle commendatizie del Vescovo, nelle quali apparisca che quegli il quale asserisce di essere Sacerdote è realmente tale, e che non è scomunicato, nè sospeso, nè irregolare. Ma potrà ricusare di ammettere alla celebrazione un Sacerdote estero, che ha queste lettere del suo Vescovo, e non dal Vescovo del luogo, in cui ri-

cerca di dir la Messa? Riferisce il Barbosa nel suo *Collect. in Conc. Trident. l.* 1. che le commendatizie per comun consensó de' Dottori devono essere dell' Ordinario del Sacerdote forastiere: che il Vescovo del luogo può proibire eziandio ai Regolari di permettere ai Sacerdoti esteri di celebrare, benchè non abbiano le testimoniali del loro Prelato: e che incorrono nelle pene stabilite dal Sinodo Diocesano, quei Regolari, Sagrestani, e Rettori delle Chiese, che senza licenza dell' Ordinario ammettono alla celebrazione del divin Sacrificio i Sacerdoti forastieri. La sacra Congregazione del sant' Uffizio nelle sue Lettere Circolari 20 febbrajo 1649, e 26 gennaro 1692, che sono allegate da Benedetto XIV. nella sua Notificazione 34. §. 1. ha inculcato a' Vescovi, e Vicarj Generali, ed a' Vicarj Foranei, che a' Preti Regolari forastieri non permettano di celebrare *se prima essi non presentano le loro lettere testimoniali del Sacerdozio de' proprj Ordinarj, e Superiori, e quelle sieno tali, che non abbiano pure una minima ombra di essere false.* Ora da tutto questo mi sembra di poter inferire, che il forastiere deve esere munito delle testimoniali del suo Ordinario, che queste devono essere riconosciute dal Vescovo, o dal Vicario Generale, o dal Vicario Foraneo del luogo, e che allora il Parroco può permettergli la celebrazione. A fronte per altro di questa conseguenza, che facilmente si deduce dall' esposte dottrine, io dico, che nella pratica deve il Parroco obbedire al prescritto del Vescovo, od alla consuetudine, che col tacito consenso del Prelato Diocesano avesse vigore, vale a dire, che se è comandato di non accordare la celebrazione prima che l' Ordinario abbia vedute le testimaniali, il Parroco è tenuto ad obbedirvi, e che se non v' ha un tale prescritto, può permettere la celebrazione, quando peraltro sia certo, che il Prete o Regolare sia Sacerdote, e che non abbia alcuna censura. Pare per verità che così pensino i Vescovi comunemente, ricercando essi che i Sagrestani, ed i Rettori delle Chiese non siano facili in questo argomento, ma che d' altronde non esigano un sommo rigore con quei Sacerdoti, che sono conosciuti, ed intorno ai quali non v' ha alcun sospetto, che ingannino, e v' ha anzi tutta la sicurezza, che possano e validamente e lecitamente celebrare il divin Sacrificio. Suffraga quest' opinio-

ne il Barbosa che dietro il Navarro *cons.* 1. *de celebr. Missar. num.* 1. nel luogo citato num. 11. scrisse: *Clericum peregrinum posse sine litteris commendatitiis ad celebrandum admitti, si faciat fidem de sua ordinatione*, e riferisce il Riccio, che così fu anche deciso dalla Curia Arcivescovile di Napoli *part.* 1. *decis.* 150.

Al 2. Tra le controversie proposte e decise dalla sacra Congregazione del Concilio leggesi nel *Tesaurus Resolution.* vol. 29. pag. 7. quella di Cesena, che verteva sulle pretese di quell'Arciprete, il quale volea, che i Sacerdoti della sua Chiesa non potessero celebrare *nisi qualibet vice impetrarint veniam ab Archipresbytero*, rigettandosi una tal opinione come destituta di fondamento non essendo come dicevasi *de juribus parochialibus* il chiedere una tale licenza. Proposto quindi il dubbio: *An Sacerdotes teneantur petere licentiam ab Archipresbytero*; fu risposto nel dì 9. febbraro 1765. *Affirmative et amplius.* Da questa decisione io conchiudo, che oltre la licenza del Vescovo è necessaria quella del Parroco della Chiesa, il quale perciò può e concederla, e negarla. Mi sostiene su questo punto anche il Van-Espen *Jus Eccl. p.* 2. *Tit.* 5. *cap.* 9. *num.* 12. che così insegna: *Cum Parochus sit quasi caput Parochiae, et primarius, et ordinarius Ecclesiae Rector nullus (ni speciali aliquo titulo munitus) potest in Ecclesia Parochiali sine speciali licentia Parochi sacras quascumque functiones obire.* V'è anche il Sinodo di Namur celebrato l'anno 1639. che nel titolo 3. cap. 43. decretò, che *Nullus aliquod officium in aliena Ecclesia sine Pastoris ejusdem loci licentia facere praesumat.* Se così è non veggo, che dir si possa essere tenuto il Parroco a permettere la celebrazione a qualunque Sacerdote, ch' abbia la licenza di celebrare dal suo Ordinario. Non manca pur qui la ragion di diritto. Se il Parroco è l'Ordinario e primario Rettore della Chiesa, non può il Vescovo ledere i di lui diritti, come consta da più decisioni della sacra Congregazione, e dal costume della santa Sede, che accordando la celebrazione della Messa negli Oratori domestici vuol sempre salvo il gius parrocchiale. Se quindi il Vescovo accorda la licenza, la concede sempre senza lesione dei diritti dei Parrochi, e perciò resta sempre intatto ed illeso nel Parroco l'accordare che si celebri. Aggiunge il Van-

Espen *loc. laud. num.* 11. che *Canones quidem vetunt quempiam EXTRANEUM et IGNOTUM sine litteris Episcopi ad celebrandum admitti, sed nequaquam Parochis aut Ecclesiarum Rectoribus praecipiunt, ut omnes hujusmodi litteris instructos in suis Ecclesiis ad celebrationem admittant.* Ma io soggiungerò ancora, che per un' altra ragione il Sacerdote, ottenuta la licenza dal Vescovo, non può esigere, che gli sia accordato di celebrare senza la licenza del Parroco. Non deve il Parroco riconoscere questa licenza? Non è il Parroco rispondente di chi celebra? Dunque è diritto del Parroco esigere la licenza ed ammetterla. Se il Parroco non è tranquillo intorno la licenza, o se gli consta essere il Sacerdote di mal costume, perchè non potrà ricusare al Sacerdote stesso il permesso di celebrare? Conchiuderò adunque, che non è tenuto ad accordare la licenza, e che può accordarla allora, che per le lettere dell' Ordinario è certo, che il petente è il Sacerdote, e che nulla gli consti, che indegno lo renda di amministrare le cose divine.

Al 3. Che Clodio Diacono commesso abbia un delitto gravissimo assumendo più volte l'ufficio del Sacerdote, chi non lo conosce? Basta questo solo riflesso, che ha ingannato il popolo fedele nelle cose più auguste di nostra credenza. Ei certamente non ha consecrato il pane ed il vino, avendo tal potestà i soli Sacerdoti, e non i Diaconi, e quanti vi assistettero a quei falsi Sacrifici attribuirono al pane ed al vino, che supposero consecrato, il culto supremo dovuto a Gesù Cristo, per cui commisero materialmente un' idolatria. Le pene quindi stabilite dalle leggi della Chiesa contro chi ardisce di giugnere ad un eccesso sì enorme non possono essere se non gravissime. Il sommo Pontefice Gregorio XIII nella sua Costituzione *Officii nostri* ha stabilito, che il reo di tale colpa sia giudicato, e punito rigorosissimamente dalla sacra Inquisizione: Clemente VIII. nella sua Bolla *Etsi Alias*, decretò, che sia degradato, e consegnato al Foro secolare, ancorchè una sola volta caduto fosse in questo delitto, il che confermò Urbano VIII. nella Costituzione *Apostolatus*: i lodati Pontefici Clemente VIII. ed Urbano VIII. nelle citate Costituzioni assoggettarono il reo alla degradazione e consegna al braccio secolare, benchè non abbia compiuto il vigesimo quinto anno

di età, ed abbia compiuto soltanto il vigesimo, stabilendo altresì, che sia punito coll' estremo supplizio: finalmente Benedetto XIV. nella sua Bolla *Sacerdos in aeternum* confermò la pena di morte anche per quello, che non avesse celebrato l'intera Messa, ma avesse bensì fatta l'elevazione dell' Ostia e del Calice, quand'ancora non avesse proferito le parole della Consecrazione, assoggettando a minor pena quello, che non fosse giunto ad alzare l'Ostia. Racconta il Ferrari V. *Missae Sacrificium art.* 6. che simile caso avvenne in Roma nel 1711. ove uno scellerato secolare per cinque anni celebrò spessissimo la santa Messa, e che fu condannato alla forca, e che fu dipoi abbruciato il di lui corpo nel dì 12. luglio 1711.

CASO IV.

* Un Sacerdote per malattia sofferta restò così debole, che non può reggersi in piedi senza l'appoggio di un bastone: Cercasi se possa in questo stato celebrare la santa Messa?

Rispondo con distinzione. Se il nostro Sacerdote non può recarsi all'Altare, e compiere tutte le cerimonie della santa Messa senza il bastone egli non deve nè può lecitamente celebrare: se poi la sua debolezza non gli permette di camminare alla lunga, ma può senza l'appoggio del bastone, assistito da altra persona accostarsi all'Altare, e compiere il sacro rito, non veggo, che vi sia ragione per cui vietato gli venga di celebrare il divin Sacrificio. Pel cap. *Si quis in infirmitate* dist. 65. e pel capo *Nullus Episcopus Consecr.* dist. 1. è irregolare per la celebrazion della Messa, quegli che non può, reggersi in piedi senza il bastone, ma non quel Sacerdote, che durante il sacrificio si regge senza un tale appoggio. Così opina anche il p. Ottavio Maria di san Giuseppe *Tit.* 34. *de Celebr. Miss. num.* 250. riferendo la sentenza del Sà, del Bonacina, del Card. Toledo, e del Silvestro.

CASO V.

* Altro Sacerdote è divenuto così sordo, che non sente il Ministro a rispondere nella Messa, e nella stagione in-

vernale soffre cotanto nella testa, che non può stare scoperto. Cercasi se debba astenersi dal celebrare il divin Sacrifizio?

Quanto alla sordità, insegna il Navarro *lib. 1. tit. de Corpor. vitiat. cons. 6. num. 1.* che non è un impedimento tale, che renda il Sacerdote irregolare all'esercizio di tutte quelle sacre funzioni, nelle quali non è necessario l'udito, e che quindi può il sordo celebrare la santa Messa, non essendo di molta importanza, ch'egli oda il Ministro. Avverte però il Bonacina *de Cens. disp. 7. q. 2. punct. 2. n. 7.* che deve astenersi dal cantarla per non muover le risa negli astanti col fare qualche cosa fuori di tempo, e col discordare dal Coro nel canto. Può dunque il nostro Sacerdote per questa parte celebrare la Messa privata e non la solenne.

Ma potrà il nostro Sacerdote far uso del berrettino nella stagione invernale, perchè soffre molto nella testa, appoggiato almeno a quel principio, che le leggi della Chiesa non obbligano con grave incomodo. Nel Messale riformato per ordine di Urbano VIII. si legge nel principio: *Nemo audeat uti Pileolo in celebratione Missarum sine expressa licentia Sedis Apostolicae non obstante quacumque contraria consuetudine.* È dunque proibito l'uso del berrettino nella celebrazion della Messa, ed è proibito rigorosamente come esprime la parola *audeat.* E non è proibito soltanto dall'esposta Rubrica, ma ben anche dal Can. *Nullus Episcopus de Consecr. dist. 1.* espresso in questi termini: *Nullus Episcopus, Presbyter, Diaconus ad solemnia celebranda præsumat cum baculo introire, aut velato capite Altari Dei assistere; quoniam et Apostolus prohibet, viros velato capite orare in Ecclesia, et qui temere præsumpserit communione privetur.* Nemmen il Vescovo adunque può accostarsi all'Altare col capo coperto se non ha ottenuta la licenza dalla santa Sede, la quale se viene accordata porta sempre la condizione, che durante il Canone abbia il capo a rimanere scoperto. Così insegna anche il Diana *part. 2 tract. 14. resol. 58.* ed il Lezana *tom. 2. verb. Missa num. 64.* con altri molti. Il nostro Sacerdote adunque se desidera di celebrare i divini misteri senza soffrire molto il suo incomodo, si procuri la licenza, che viene indicata. Ma se egli non l'ha per

anco ottenuta, oppure non ha facile il mezzo d' impetrala, dovrà per questo astenersi dal celebrare? Non gli giovèrà il principio sopra accennato, che le leggi della chiesa non obbligano con grave incomodo? Tant' è il rigore, io rispondo, con cui vuole osservata questa prescrizione de' sacri canoni, che riterrei senza alcun dubbio, ch'egli dovesse privarsi di celebrare la Messa, piuttosto che accostarsi all' altare violando siffatta disciplina. Di fatti vuole il Suarez *in* 3. *part. tom.* 3. *disp.* 83. *sect.* 3. che posta la circostanza di non poter impetrare la licenza, possa il Sacerdote servirsi del berrettino senza grave peccato, e questa opionione viene dal Ledesma *tom.* 1. *de sacr. Euch. cap.* 21. *conclus.* 7. chiamata probabile, qualora però non vi sia scandalo nè disprezzo, e si tenga scoperto il capo per tutto il canone. Non è dello stesso parere il P. Ottavio Maria di S. Giuseppe *Tit.* 34. *de celebr. Miss. num.* 252. poichè riferito il sentimento del Suarez, del Ledesma, e quello consimile del Diana conchiude: *Verum ego partem negativam tenendam censeo praecipue propter recentiores Rubricas Missalis, quas praefacti Auctores non viderunt.* Se dunque secondo il P. Ottavio peccherebbe mortalmente chi senza licenza apostolica usasse del berrettino celebrando la Messa; od almen venialmente secondo la sentenza dei teologi più benigni, egli è da conchiudersi, che deve il nostro Sacerdote astenersi dal celebrare la santa Messa, quando non possa celebrarla col capo scoperto piuttosto che accostarsi all'altare commettendo per lo meno un veniale peccato col trasgredire una disciplina della Chiesa, ch' è intimamente congiunta colla riverenza dovuta al Sagrifizio.

CASO VI.

* Altro Sacerdote divenuto calvo, e soffrendo perciò molto nel capo domanda al suo Vescovo di celebrare la santa Messa colla parrucca, od almen con un girellò di capelli ossia cerchietto, che gli ripari il freddo delle tempia. Cercasi se il Vescovo concedere gli possa siffatta licenza.

Tratta sapientemente questo punto di ecclesiastica disciplina l' immortale Pontefice Benedetto XIV. nella sua noti-

ficazione 34. §. 4. num. 14. ed io per rispondere al proposito quesito non farò, che brevemente raccogliere quant' egli più diffusamente espone. Dopo aver egli riferito il canone *Nullus Episcopus* e la rubrica *Nemo audeat* del Messale riformato per ordine di Urbano VIII. che ho riportato nel Caso antecedente, dice, che vi sono degli autori, i quali ignorando, o dissimulando le disposizioni della Chiesa, che proibiscono di celebrare la Messa col capo coperto, hanno francamente asserito poter i Vescovi accordare l' uso di una parrucca modesta, che non si distingua dalla chioma naturale, quando ve ne sia positivo bisogno, ma che la santa memoria d' Innocenzo XI. fece conoscere a' Nunzj Apostolici, ed ai Vescovi, che non aveano tal facoltà, come apparisce dalle sue lettere circori accennate dal P. La Croix *lib. 6. part. 2. n. 401.* Quindi esaminata questa massima in una Congregazione particolare essendo il Pontefice Alessandro VIII, venne pure deciso, che gli autori erravano nella loro dottrina, come si può vedere nelle istituzioni criminali dell' Ursaja *lib. 1. tit. 10. §. 4. num. 51.* Adunque relativamente alla parrucca non può il Vescovo concedere al nostro Sacerdote la licenza, che desidera. Circa poi il girello, venne questo vietato dal concilio Romano *tit. 16. c. 3.* tenuto sotto il Pontefice Benedetto XIII., ma soggiugne Benedetto XIV. che quella proibizione ha luogo nella Provincia Romana, e che avendo egli stesso veduto anche dopo il citato concilio tollerarsi in Roma l'uso de' girelli non trovava di vietarli allora, che lasciavano scoperta la corona chiericale e ch' erano modesti ed adattati al bisogno, e senza vanità. In conseguenza di ciò io ritengo, che possa il Vescovo per questa parte accordare al nostro Sacerdote di valersi del cerchietto di capelli, che gli ripari le tempia siccome domanda.

CASO VII.

Un Parroco di campagna ha nel dito indice un certo male, per cui non può valersi di esso celebrando la Messa. Cercasi se possa celebrarla almen nelle feste usando del dito all' indice vicino affinchè il popolo della sua cura possa soddisfare al precetto?

Vi sono degli autori, che opinano favorevolmente, ma

la contraria sentenza è insegnata dalla maggior parte dei teologi, e fra questi dal Possevino *de off. Sacerd. c. 5. num. 49*. Sebbene infatti sia consecrata tutta la mano del Sacerdote (ed è questo l'unico fondamento dell'opposta opinione), ed unta non già col sacro Crisma, come per errore scrisse il nostro autore, ma bensì col sacro olio de' Catecumeni; nullameno per rito della Chiesa sono stati destinati a questo mistero il pollice ed indice, il che esige altresì la consuetudine, la quale porta, che delle sole accennate due dita si servì il Sacerdote nella celebrazion della Messa e nell'amministrazione degli altri Sacramenti. Se però è illecito lo scostarsi dal rito della Chiesa e dalla consuetudine, se non v'intervenga una causa urgentissima quale sarebbe secondo il Diana di dovere amministrare il sacro Viatico ad un moriente; egli è manifesto, che non può lecitamente celebrare il nostro Parroco nemmen pel motivo, che il suo popolo ascolti Messa in giorno di festa. Inoltre pel Can. 1. ed ult. *de corpore vitiatis*, e pel Can. *Non confidat de Consecr. dist.* 5. sono irregolari pel Sacerdozio quei, cui manca od il pollice, o l'indice, oppure che hanno l'uno o l'altro sì debole, che non possano con essi spezzare l'Ostia, come anche abbiamo noi dimostrato nell'articolo *Irregolarità intorno ai difetti del corpo*. Ora insegna il B. Liguori *lib. 6. tract. 3. cap. 2. num. 244.*, essere regola generale, che tuttociò, che impedisce di ricevere l'ordine, impedisce poi di esercitarlo allora ch'è ricevuto. Adunque anche per questa ragione il nostro Parroco astener si deve dal celebrare. Che se il popolo non celebrando il Parroco non può adempiere il precetto della Chiesa di ascoltar la Messa nei giorni festivi, soggiungo, che questo precetto non obbliga quando non può venir celebrata secondo il rito, e la consuetudine e pratica universale; massimamente se questa è appoggiata ai sagri canoni.

CASO VIII.

* Basinio sacerdote divenuto cieco continua a celebrare la Messa, ed assistito da un chierico la celebra con ogni esattezza, e senza verun disordine. Cercasi se possa ciò fare lecitamente?

Rispondo, che no, perchè il cieco è irregolare, ed è anzi una di quelle irregolarità, sopra cui la Santa Sede non è solita a concedere veruna dispensa, come ci attesta Benedetto XIV. nella citata sua Notificazione 34. §. 2. *num. 5.* Riferisce egli, ch' alcuni pretesero, che una tale dispensa sia stata concessa al celebre Roberto Scoto Arcivescovo Armacano nell' Ibernia noto per le varie legazioni fatte sotto Giulio III. in servigio della Sede Apostolica ma che gli autori più accreditati cioè lo Spondano nella continuazione degli annali del Card. Baronio all' anno 1546, num. 3. ed il Pallavicino nel lib. 6. cap. 5. verso il fine della sua Storia del Concilio di Trento scrivono, che Roberto non era affatto cieco, ma di vista corta. Fu anche negata la dispensa ad un cieco, che la domandava per ricevere la prima tonsura, e rendersi così capace di benefizio ecclesiastico, e fu negata dietro risoluzione della sagra Congregazione del Concilio in *Pampilonen. Dispensationes sub die 28 Martii 1733.* Dalla stessa sagra Congregazione viene concessa a quei che divennero cecuzienti dopo aver ricevuto l' Ordine sacro con licenza di celebrare ne' giorni festivi e doppj la Messa votiva della B. V. e ne' giorni feriali la Messa de' morti, colle clausole *quod non sint omnino caeci*, che non recitino a memoria, che siano assistiti da un Sacerdote, e che diventando affatto ciechi abbia l' Ordinario a levar loro la licenza di celebrare. Da tutto ciò facilmente si raccoglie, che Basinio non può lecitamente celebrare la santa Messa, quantunque coll' assistenza di un Chierico compia tutto con esattezza, e senza alcun disordine.

CASO IX.

* Acolio ordinato Sacerdote cadette ben presto nel vizio dell' ubbriachezza. Vedendolo Rustico ciò nulla ostante celebrare il divin Sagrifizio, dubita se validamente consacri il pane ed il vino. Cercasi 1. Quali cose siano necessarie affinchè un Sacerdote celebri lecitamente la santa Messa? 2. Se un Sacerdote malvagio la celebri validamente?

Al 1. Per lecitamente offerire il divin Sagrifizio si ricerca primieramente, che il Sacerdote non sia legato da

alcuna censura di deposizione di scomunica e di sospensione, perchè queste censure impediscono l'esercizio dell'ordine ricevuto, e non solo peccano mortalmente quei Sacerdoti scomunicati o sospesi, che celebrano la santa Messa, ma incorrono altresì la pena dell'irregolarità. 2. Si ricerca lo stato di grazia. Le cose sante devono essere santamente trattate, e perciò chi è conscio di mortale peccato non si deve accostare all'altare senza essersi previamente confessato, così richiedendo il precetto divino espresso in quelle parole dell'Apostolo 1. Cor. 11. *Probet autem seipsum homo, et sic de pane illo edat, et de calice bibat. Qui enim manducat, et bibit indig.te judicium sibi manducat, et bibit*; e così precettando il Tridentino *sess.* 13. *cap.* 7. con queste parole: *Nullus sibi conscius mortalis peccati, quantumvis sibi contritus videatur, absque praemissa Sacramentali Confessione ad SS. Eucharistiam accedere debeat; quod a christianis omnibus, etiam ab iis Sacerdotibus, quibus ex officio incubuerit celebrare, haec sancta Synodus perpetuo servandum esse decrevit, modo non desit illis copia Confessarii. Quod si urgente necessitate Sacerdos absque praevia Confessione celebraverit quam primum confiteatur.* In terzo luogo si ricerca, che il Sacerdote sia digiuno, cioè che siasi astenuto da ogni cibo e bevanda anche minima dalla mezza notte antecedente fino alla celebrazione. Di questo digiuno che dicesi naturale parla sant'Agostino nell'Epist. 118. *ad Ianuarium*, in cui così scrisse: *Liquido apparet, quando primum acceperunt discipuli Corpus et Sanguinem Domini, non eos accepisse jejunos. Numquid tamen propterea calumniandum est universae Ecclesiae, quod a jejunis semper accipitur? Ex hoc enim placuit Spiritui Sancto, ut in honorem tanti Sacramenti in os Christiani prius Corpus Domini intret, quam caeteri cibi; nam ideo per universum Orbem mos iste servatur.* Anche nel diritto canonico abbiamo il can. *Nullus* 7. *q.* 7. che prescrive questo digiuno: *Nullus post cibum, potumque quamlibet minimum sumptum Missas facere praesumat .... Si quis temerarie praesumpserit, excommunicationis sententiam sustinebit.* Coerentemente all'esposto v'è la rubrica del Messale, che ordina così: *Si quis non est jejunus post mediam noctem, etiam post sumptionem solius aquae vel al-*

terius potus aut cibi, per modum etiam medicinae, et in quantacumque parva quantitate, non potest comunicare, nec celebrare.

Al 2. È dogma della Chiesa definito contro i Donatisti, che l'improbità del Ministro non pregiudica il valore dei Sacramenti. La contraria dottrina venne sempre dalla Chiesa detestata, come può vedersi presso s. Agostino ne' suoi libri contro gli anzidetti eretici. Nicolò I. rispondendo ai Bulgari cap. 7. diceva: *Non potest aliquis, quantumcumque pollutus sit Sacramenta Divina polluere.* E ne rende ragione l'Angelico 3. p. q. 50. a. 5. scrivendo, che i Ministri della Chiesa non sono fuorchè strumenti, dei quali Dio si serve per operare gli effetti dei Sacramenti, che amministrano, siccome punto non giova, che il corpo del medico sia sano per curare il malato così per nulla nuoce al valore de'Sacramenti, se il Ministro non è buono, ma malvagio. Rinnovò l'empietà de' Donatisti Giovanni Hus difendendo questa proposizione: *Si Episcopus, vel sacerdos est in peccato mortali, non ordinat, non conficit, non consecrat, non baptizat*, la quale fu condannata dal Concilio di Costanza. Finalmente il Tridentino sess. 7. can. 3. definì: *Si quis dixerit Ministrum in peccato mortali existentem, modo omnia essentialia, quae ad Sacramentum conferendum, et conficiendum pertinent, servaverit, non conficere aut conferre Sacramentum, anathema sit.* Se così è la dottrina cattolica, facile è il conchiudere, che Acolio Sacerdote quantunque malvagio, tuttavia, quando adempie quello, ch' appartiene all' essenza del Sacrifizio validamente lo celebra. Ed infatti la podestà di consecrare è annessa al carattere sacerdotale, che nulla perde per la malvagità di chi n' è impiegato. Adunque questa malvagità del ministro nulla togliendo al potere dipendente dal carattere, non può rendere invalido il sacrifizio medesimo. Ascoltiam S. Tommaso, che nella 3. p. q. 82. art. 7. insegna: *La consegrazion dell' Eucaristia è un atto, che siegue la podestà dell' ordine. Quindi quei, che sono separati dalla Chiesa, per eresia, per iscisma, o per iscomunica; possono bensì consegrare l' Eucaristia, e consegrata che l' abbiano contiene il vero Corpo e Sangue di G. C.*

CASO X.

* Aulo Sacerdote viene chiamato a celebrare la Messa, essendo il popolo raccolto in Chiesa. Gli sovviene di aver l'anima di colpa gravissima, sulla quale non ha il Parroco facoltà di assolvere per essere riservata. Cercasi 1. Se possa un Sacerdote in peccato mortale colla semplice contrizione offrire il divin Sagrifizio? Se Aulo non avendo altro Confessore fuori del Parroco sia tenuto prima di celebrare a confessarsi?

Al 1. Il sacro Concilio di Trento nel tempo stesso, che decretò essere tenuto il Sacerdote confessarsi prima di accostarsi all'altare non contentandosi di essere contrito allora però, ch'è conscio di aver l'anima lorda di mortale peccato, previde, che può darsi benissimo il caso, in cui il Sacerdote e debba celebrare, e non abbia Confessore, e perciò nel cap. 7. sess. 12. superiormente riportato dichiarò, *modo non desit illis copia Confessarii*, soggiungendo: *Quod si urgente necessitate Sacerdos absque praevia Confessione celebraverit, quam primum confiteatur.* Il Sacerdote anche per cagion dei divini misteri, che tratta, deve custodire gelosamente l'anima sua, e purgarla ben tosto mediante la sacramental Penitenza, se per fralezza l'ha macchiata di colpa, onde non avvenga, che astretto ad accostarsi al santo ministero non abbia ad avventurarsi a commettere un gravissimo sacrilegio. Supposto adunque, che un Sacerdote si trovi in questo misero stato, egli non può celebrare la Messa senza la Confessione e colla semplice contrizione, se non allora, e che non ha copia di Confessore, e che vi è una vera necessità di celebrarla. Così si deduce dalle parole del Concilio sopra riferite: *Modo non desit illis copia Confessarii. Quod si urgente necessitate*. Il difficile è qui però il definire quando si debba giudicare, che non abbia copia di Confessore, e quando che vi sia la vera necessità di offrire l'incruento Sacrifizio. Intorno alla prima dirò, che non avrà copia di Confessore allora, che o assolutamente non vi sarà un Sacerdote approvato per le Confessioni, o non potrà ritrovarlo senza grave incomodo. Alcuni autori troppo benigni pensarono, che non vi sia Sacerdote,

quando non v'è quel tale con cui si ha maggior confidenza, oppure quando non v'è il proprio Parroco, ovvero quando v'è un sagro Ministro soltanto, col quale vivono delle liti, o non v'è un Sacerdote, che sia della propria religione. Quando sia lassa quest' opinione, ognuno lo scorge facilissimamente. Chi mai può asserire, che manchi Confessore nei casi enunciati? Benedetto XIV. col suo Breve 30 Marzo 1742 relativo alla deficienza di Confessore per non esservi Sacerdote del proprio istituto religioso ha espressamente dichiarato, che questa non è una causa legittima per celebrare senza la Confessione, ed ha concesso a tutti i Regolari di confessarsi se hanno bisogno da qualsivoglia Confessore approvato dall'Ordinario, o dal superior del suo ordine tanto per celebrare la Messa, se sono Sacerdoti, quanto per comunicarsi se sono Laici. Anzi ha impartito a chiunque la facoltà di assolverli dai casi e censure riservate nelle costituzioni, regole, e statuti col peso però, che abbiano sebben assolti, a presentarsi subito che potranno, al loro Superiore per essere nuovamente assolti dalle riserve. Ma quando si dirà che manca il Confessore per l'incomodo, ch'è indispensabile per ritrovarlo? Quest' incomodo è sempre relativo alla persona, ed ai luoghi. Un giovine può fare senza grave incomodo più miglia a piedi s'è sano, e non così se è ammalato, nè così quegli che conta molti anni di vita. Una persona può avere il cavallo, e la sedia, ed altro essere mancante di questi mezzi, che facilitano il viaggio. Altri possono trovarsi in un luogo, che ha strade di poco, o niun peso, ed altri in terreno fangoso, che non può superarsi con facilità nemmeno dai cavalli, oppure può esservi dei monti, o dei fiumi, che rendano difficile il cammino. Su di ciò insomma è necessario bilanciar tutto, e conchiudere, che quando si può superare l'incomodo, dev' essere assolutamente superato, perchè si tratta di ciò, ch'è molto importante, trattandosi di offrire a Dio un Sagrifizio, di cui la vittima è Gesù Cristo medesimo.

Relativamente poi alla necessità di celebrare dico, che questa può essere assoluta come sarebbe allora che per amministrare il Viatico, ad un moriente, non vi fosse altro Sacerdote, che potesse celebrare, e può essere relativa v.

g. ed allora che potesse nascere dallo scandalo, o che ne venisse dall'infamia, al Sacerdote, che si astenesse dalla celebrazione, come sarebbe se trovandosi un Sacerdote in viaggio di giorno festivo co'suoi compagni, e nè egli, nè essi potessero ascoltar la santa Messa se non la celebrasse, e ne seguisse inoltre, che si giudicasse assai male di lui non accostandosi egli all' Altare.

Al 2. La decisione di questo secondo quesito dipende dall' applicare la supposta dottrina al caso pratico. Devesi quindi primieramente esaminare se Aulo aggravato di colpa mortale riserbata abbia o non abbia copia di Confessore, non essendovi, che il solo Parroco, il quale per altro non ha facoltà sopra dei riservati. V' è qualche teologo, il quale pensa, che non si avveri la mancanza di Confessore se ve n' ha uno privo della facoltà di assolvere dai riservati, e sostiene, ch' è tenuto il Sacerdote a confessarsi presso di questo sebbene ricevere non possa il benefizio dell' assoluzione quando vuole celebrare. Non piace questa dottrina al continuatore del Tournely, il quale ritiene, che in tal caso abbia luogo la mancanza di Confessore. Ed io credo che debba seguirsi questa seconda opinione. Il Concilio decretò *modo non desit copia Confessarii*, e non dice *Sacerdotis* per indicare; che non intendeva la Chiesa di accordare straordinariamente a qualunque Sacerdote la facoltà di assolvere da peccati pel caso in cui un Sacerdote fosse in peccato mortale, e dovesse offrire il divin Sagrifizio. Ora seguendo la sentenza prima, egli è facile a vedersi, che si vuole obbligato il Sacerdote a confessarsi da qualunque sacerdote, quando non vi sia un approvato per le Confessioni: imperciocchè dall' un canto ogni Sacerdote ha il potere d' assolvere, che ha ricevuto nella sua ordinazione, e d' altro quel che non ha facoltà sui riservati non può dirsi Confessore dei riservati. Ciò, che costituisce il Sacerdote nel grado dirò così di Confessore è la potestà di giurisdizione, mediante la quale può usare della facoltà di assolvere ch' è unita col carattere sacerdotale. Ma se questa facoltà relativamente ai riservati manca in un Sacerdote Confessore, può mai appellarsi Confessore rispetto a' tali peccati? Io dico di nò, perchè non potendo assolvere nemmen è tenuto un penitente a manifestargli tali colpe. Nel

nostro caso adunque si avvera la mancanza di Confessore non essendosi fuori che il solo Parroco, che non può assolvere dai riservati. Soggiugnerà il Teologo, che il Concilio dice Confessore e non distingue se abbia o no limitata la facoltà di assolvere. Ed a questo riflesso rispondo, che il Concilio dice Confessore, ma Confessore che assolva dai peccati: conciossiachè aggiugne che il Sacerdote per necessità avrà a celebrare senza Confessione *quamprimum confiteatur.* Se fosse vero che dovesse confessarsi anche senza poter ricevere l' assoluzione, egli avrebbe soddisfatto al precetto della Confessione così confessandosi e non sarebbe tenuto a confessarsi quanto prima; ma poichè ordina, che si confessi quanto prima vuol dire, che intende di una Confessione, nella quale il Sacerdote riceva l' assoluzione. Dippiù. Se volesse il Concilio, che avesse il Sacerdote a confessarsi anche allora, che non può essere assoluto, esigerebbe, che si confessasse altra volta presso il Confessore avente facoltà di assolvere. Ma ciò non intende il Concilio. Dunque si deve ritenere, che manchi il Confessore allora, che il Sacerdote approvato per le Confessoni non ha facoltà di assolvere dai riservati il Sacerdote, che deve celebrare.

Se però da questo lato non v' è difficoltà, che Aulo celebri semplicemente contrito, resta a vedersi se sia in necessità vera di offrire l' incruento Sacrifizio. Sembrerebbe di sì perchè il popolo raccolto attende la sua Messa, e se non vi fosse la necessità assoluta potrebbe esservi il pericolo dell' infamia e dello scandalo. Così insegnano parecchi Teologi, fra quali il continuatore della Morale del ch. P. Patuzzi *Tratt.* 10. *de Euch. diss.* 2. *cap.* 4. 3. aggiungendo per altro, che se con qualche scusa o ripiego potesse il Sacerdote in tal caso schivare l'infamia, ed impedire lo scandalo dovrebbe astenersi dal celebrare anche allora che si trattasse dell' adempimento del precetto festivo, dovendosi anteporre il precetto divino di premettere la Confessione alla celebrazion della Messa, al precetto ecclesiastico di ascoltarla in giorno di festa: *Verum* così il loro lodato Autore, *si aliqua excusatione abstinere posset, puto preferendum praeceptum divinum de praemittenda Confessione praecepto Ecclesiastico de Missa audienda. Et revera ita censent et benigniores Teologi, Bonacina, et Cajetanus.*

CASO XI.

* Un Sacerdote essendo sull'Altare si rammenta d'un peccato mortale, che ha commesso, e di cui non si è confessato. Cercasi se debba lasciare la messa, oppure continuarla facendo un semplice atto di Contrizione?

Nelle Rubriche del Messale *De defectibus circa Missam occurrentibus cap.* 8. si legge: 4. *Si in ipsa celebratione Missae, Sacerdos recordetur se esse in peccato mortali conteratur eam proposito confitendi et satisfaciendi.* 5. *Si recordetur se esse excomunicatum, vel suspensum, aut locum esse interdictum, similiter conteratur cum proposito petendi absolutionem. Ante consecrationem, autem in supradictis casibus, si non timeatur scandalum, debet Missam inceptam deserere.* Da questa Rubrica pertanto veniamo istrutti, che il nostro Sacerdote s'è prima della Consecrazione deve lasciare la Messsa prescidendo per altro dal caso, che si temesse di muovere scandalo negli astanti, ma che se ha fatta la consecrazione, deve compiere il divin Sagrifizio. La question nostra si riduce adunque a decidere, quando abbia il Sacerdote a temere lo scandalo, sicchè non sia tenuto a partir dall'Altare, nè a chiamare un Confessore, ch'ivi l'assolva, ma debba proseguire la Messa, facendo un atto di Contrizione? Dico, che potrà darsi, che non vi sia scandalo celebrando in un privato Oratorio, oppure in un Oratorio campestre, ove gli astanti molte volte si riducono ad una o due persone, che possono essere così timorate di Dio, che pensino tutt'altro fuor che il Sacerdote sia reo di mortale peccato, ma celebrando in una pubblica Chiesa non averà ciò così facilmente. E forse per questo S. Bonaventura 4. *dist.* 3. insegnò assolutamente che il Sacerdote deve sempre proseguire la Messa e non discendere giammai dall'Altare per confessarsi. Di fatti, che mai avrebbe a giudicare il popolo se vedesse lasciar l'Altare un Sacerdote mentre celebra? Sulle prime forse giudicherebbe, che fu sorpreso da malattia, e vedendolo poscia sano, sarebbe difficile, che non sospettasse aver egli lasciato il Sacrifizio per non aver potuto resistere ai rimorsi di sua coscienza. E richiesto il Sacerdote, che mai potrebbe risponde-

re? Che fu sorpreso da qualche male? No, perchè la bugia non è giammai lecita. Che fu colto da un improvviso turbamento? Se ne cercherà allora la causa e le conghietture, ed i sospetti lo copriranno d'infamia non senza porgere scandalo almeno a pupilli. Cosa dunque si deve conchiudere? Ch'è difficile assai, che un Sacerdote in tal caso celebrando in una Chiesa pubblica partir possa dall'Altare senza coprirsi d'infamia, e porgere occasione di scandalo. Troverei soltanto, che potesse lasciare il Sagrifizio allora che cantando la Messa e tenendosi dopo il Vangelo il Sermone, potesse provvedere alla coscienza con qualche pretesto nel tempo del Sermone, e quando si canta a lungo alcuna cosa dal Coro. Così opina anche il Patuzzi nel luogo citato nel Caso precedente ed il Silvio, il quale però non vuole, che questo si faccia dopo la consegrazione, perchè, com'egli dice, non conviene interrompere il divin Sacrifizio sì sostanzialmente incominciato.

CASO XII.

* Gemino costretto da necessità celebrò la santa Messa senza confessarsi un peccato mortale per mancanza di Confessore. Cercasi se debba subito presentarsi al Sacro tribunale di Penitenza?

Il Tridentino nella sess. 13. cap. 7. decretò, come abbiamo sopra esposto: *Quod si urgente necessitate Sacerdos absque prævia Confessione celebraverit QUAMPRIMUM confiteatur.* Vuole dunque il Concilio, che quanto prima si confessi. Che voglia dire il Concilio con quel *quanto prima* è facile per mio avviso ad intendersi. Questo *quanto prima* non è di consiglio, ma di precetto: perchè il sommo Pontefice Alessandro VII. condannò la proposizione 38. che diceva: *Mandatum Tridentini factum Sacerdoti sacrificanti ex necessitate cum peccato mortali, confitenti quamprimum est consilium, non præceptum.* Non vuol dire nemmeno, che se ne accusi di quella colpa la prima volta, che si confesserà a suo tempo, poichè lo stesso Pontefice condannò l'altra proposizione 39, che asseriva: *Illa particula quamprimum intelligitur, quum Sacerdos suo tempore confitebitur.* Il *quanto prima* significa, ch'a-

vendo egli copia di Confessore non differisca la Confessione, nè si avventuri ad una nuova necessità di celebrare senza la Confessione. Quindi rispondo, che non deve Gemino aspettare a confessarsi quando che ha ad offrire il divin Sacrifizio, nè che deve accostarsi al Confessore appena partito dall'Altare, ed eccezione del Caso, in cui si avvedesse, che non confessandosi subito avrebbe a differire di molto la Confessione per mancanza di Confessore, ma che deve farlo quanto più presto puo farlo senza grande difficoltà, sicchè se dentro il giorno può adempiere siffatto dovere è tenuto ad eseguirlo specialmente se nel giorno appresso dovesse celebrare. Così il Patuzzi *Tratt.* 10 *de Euch. diss.* 2. *cap.* 3.

CASO XIII.

* Un Parroco sa di non esser digiuno, e ciò nullameno celebra la santa Messa per amministrare il Viatico ad un moribondo, il quale non potrebbe essere comunicato per mancanza di particole consecrate. Cercasi se abbia operato bene?

Il card. Gotti sostiene, che il nostro Parroco non poteva celebrare, perchè il precetto divino di ricevere il Viatico non obbliga, quando non si può celebrare la Messa secondo il rito prescritto. E così opina anche il Ferrari V. *Infirmitas num.* 28. seguendo il Suarez, il Fagnano, il Diana, ed altri, senza però nascondere, che l'opposta sentenza ha i suoi difensori, ed è appellata probabile dal Suarez, dal Figliuci, dal Layman e da altri ancora. Ma quantunque in pratica è assai difficile, che dar si possa un tal caso, custodendosi appunto negl'infermi nei Tabernacoli delle particole consecrate, tuttavia se mai avvenisse io direi, che il Parroco celebrando la santa Messa non ha tenuta l'opinion più sicura. È vero che il ricevimento del viatico è di precetto divino, e che il digiuno è di precetto ecclesiastico, poichè così si scorge dal fatto che l'infermo moriente può comunicarsi non digiuno dovendo il precetto della Chiesa posporsi a quello di Dio. Ma non si può da questo dedurre che deve prevalere il precetto divino a quello ecclesiastico nell'ipotesi proposta. È vero che in concorso di due precetti dev'osservarsi il

divino in confronto dell' ecclesiastico, siccome tutti convengono; ma è vero altresì, che il precetto qui non obbliga il Sacerdote a celebrare, ma obbliga l' infermo a comunicarsi, il quale non potendo farlo per mancanza di Particole consecrate e di Sacerdote digiuno, che celebri è sciolto dal suo dovere, e può supplire col suo desiderio. Adunque ritengo che il nostro Parroco abbia operato male.

CASO XIV.

* Encolpio ordinato Sacerdote deve nel giorno appresso celebrare la sua prima Messa. Svegliandosi la mattina per tempo inavvertemente frange il digiuno. Augustiato consulta il suo Parroco, il quale lo consola rispondendogli, che attese le circostanze in cui si trova può benissimo con tranquilla coscienza offerire il divin Sacrifizio: Cercasi se il Parroco poteva così consigliarlo?

Parmi, che il Parroco nostro abbia letto superficialmente il Ferraris, che V. *Missae Sacrificium nell' Art. 11. num. 26.* così decide dietro il Gobat, lo Sporer, il La-Croix, ma non così avrebbe risposto se avesse esaminato con più maturità la questione nello stesso Ferraris, ed avesse inoltre consultato il parere di altri teologi. Di fatti nemmeno il Ferraris insegna, che il punto è così deciso, che qualunque novello Sacerdote il quale frange inavvertentemente il digiuno può celebrare la prima sua Messa; ma dice lecitamente può celebrarla allorchè concorrono cinque condizioni cioè 1. Se il Sacerdote appartiene ad illustre famiglia. 2. Se per questa Messa novella siansi raccolti da più parti i di lui parenti; 3. Se siasi apparecchiato un lauto pranzo. 4. Se dall' altare e dal pulpito ne sia stato avvertito il popolo, ed il popolo ed altre persone nobili per questo motivo sieno venute alla Chiesa. 5. Se la frazion del digiuno sia occulta. Poste queste circostanze, egli dettò, è da presumersi, che se vi fosse presente il Papa risponderebbe, che i romani Pontefici nello stabilire, che sia digiuno il Sacerdote, che celebra, non hanno giammai inteso di obbligare a lasciar la Messa un Sacerdote che trovasi in tal caso perchè non è digiuno *In his circumstantiis simul concurrentibus, possel talis Neomysta licite suum primum Sacrum solemniter celebrare,*

ob rationabilissimam Epikyam, quod si Papa adesset vel interrogaretur, an generalis Lex statuta in Sacris Conciliis, sacrisque Canonibus de non communicando, et celebrando, nisi jejune, vellet extendi ad hunc casum in dictis circumstantiis, responderet, nec se nec suos antecessores id velle, aut voluisse, praesertim ad evitanda ingentia mala, incomoda, et scandala inde oritura, videlicet maximam mortificationem illius innocentis Neomystae etc. Questa sua persunzione infine cerca di provarla coll'assioma legale: *Singula, quae non prosunt, multa collecta juvant*, volendo dire, che non potrebbe celebrare quegli, che talluna delle addotte circostanze militasse a suo favore, ma quel solo, nel quale tutte concorressero.

Ma io non so, come così si possa conchiudere dall'assioma allegato, e come si possa presumere, che il romano Pontefice se si trovasse presente avrebbe a fare quella dichiarazione, che immaginano il Ferraris e gli altri autori da lui citati. Dove v' ha mai lo scandalo, dove i mali, e gl' incomodi, che introducono colla lor fantasia? Lo scandalo nasce per una violazione della legge, e qui astenendosi il Sacerdote dal celebrare obbedisce alla legge, e la viola celebrando. I mali e gl' incomodi si riducono al dispiacere del Sacerdote, degli amici, dei parenti, alle spese fatte inutilmente per quel giorno. Ma questi non sono motivi sufficienti per infranger la legge santissima del digiuno, anzi sono motivi presso le persone pie, e sensate per lodare il Sacerdote se differisce la celebrazione: *Lautum convivium*, scrive il Patuzzi Tract. 10. de Sacr. Diss. 2. de Euch. cap. 4. num. 7., *tristitia cognatorum expensae factae sunt nimium levia argumenta, et causae violandae legis Ecclesiasticae quam nec pro Viatico administrando praeterire licet.* Quindi molto bene soggiugne, che se vi fosse presente il Romano Pontefice, lungi dal dichiarare, come vogliono i citati Autori, asserirebbe invece, che non v' è necessità di trasgredire un sì importante precetto della chiesa. Aggiugne, che il Sacerdote così celebrando, dev' essere sommamente turbato rivolgendo in mente, che per degli umani riguardi frange nello stesso primo suo Sacrificio una gravissima legge ecclesiastica, lo che è ragionevolissimo, e distrugge tutti quegli appoggi, su' quali si fonda l' opposta sentenza. Conchiudendo adun-

que, che il Parroco non poteva così consigliare Encolpio, ma doveva invece persuaderlo a differire la celebrazione ad altro giorno, manifestando la causa, che per se stessa non può menomamente offendere la di lui fama, nè destare ammirazione del popolo.

CASO XV.

* Ugone Parroco nella sera della vigilia di Natale dopo il digiuno di tutto il giorno fa il suo pranzo; e dopo due ore essendo arrivata la mezza notte, canta nella sua chiesa la Messa. Cercasi se abbia operato bene?

Ugone non merita lode, ma piuttosto riprensione. È vero, che il precetto del digiuno deve incominciare dal punto della mezza notte, e che avendo egli celebrata la Messa subito dopo la mezza notte ha obbedito alla Legge nulla mangiando e bevendo. Ma osserva il Gavanto *in Rubric. Missal. p. 4. tit. 3.* e dietro di esso il Clericato *Decis. XIII. num. 12.* che per una certa congruenza di rispetto al divin Sacrifizio, il Sacerdote, che celebra la prima Messa nella notte di Natale deve essere digiuno almen da sei ore. *Celebraturus primam Missam*, così il Clericato, *in media nocte debet esse jejunus saltem per sex horas ante celebrationem.* Se il nostro Ugone avesse fatta sul tardi la piccola refezione, direi, che non si è regolato bene, ma che non merita di essere ripreso; ma avendo pranzato dopo il digiuno di un giorno, egli si è reso indisposto a celebrare sì presto, e con notabile irriverenza si è accostato all' Altare.

MESSA

Intorno agli effetti ed al valore del divin Sacrifizio.

CASO I.

* Metello sommamente divoto del Sacrifizio dell' Altare, prega un Sacerdote di offerirlo secondo la sua inten-

zione, qual' è, ch' Iddio gli rimetta i suoi peccati. Cercasi 1. quali sieno gli effetti dell' Eucaristico Sacrificio? 2. Se possa Metello lusingarsi di ottenere la remission dei suoi peccati, sì quanto alla pena, come in quanto alla colpa?

Al 1. Il Sacrifizio della santa Messa appellasi *Latreutico*, *Eucaristico*, *Soddisfattorio* o propiziatorio ovvero espiatorito, ed *Impetratorio*. Da questi quattro nomi si deduce, che quattro pure sono i suoi effetti. Come Latreutico si dà con esso onore a Dio, come supremo padroue, e di quest' effetto non è giammai privo il Sacrifizio nostro, poichè la Vittima, che viene in esso offerta è Gesù Cristo medesimo, vittima quindi, che non può essere se non gratissima sommamente a Dio. Come Eucaristico fu precisamente istituito da Gesù Cristo in memoria appunto della sua dolorosa passioue, e per conseguenza affine di rendere grazie a Dio per un benefizio così segnalato, e pegli altri molti benefizj, che da esso ridondano. Scrisse perciò il Grisostomo hom. 25. in Matth. *Tremenda ac salutaria illa mysteria, quae in congregatione ecclesiastica celebramus, Eucharistia vocantur, quia multorum beneficiorum sunt recordatio, ipsumque caput divinae erga nos providentiae ostendunt; nosque praeparant, ut in omnibus gratias agamus*. E quest' effetto non manca mai nel divin Sagrifizio. Come Soddisfattorio giova a diminuire, e togliere pur anche le pene dovute pe' peccati, che sono stati di già rimessi quanto alla colpa. Il Tridentino nella sess. 21. cap. 3. ha definito: *Si quis dixerit Missae sacrificium tantum esse laudis, et gratiarum actionis*, vale dire Latreutico ed Eucaristico, *aut nudam commemorationem sacrificii in cruce peracti, non autem propitiatorum, vel soli prodesse sumenti, neque pro vivis, et defunctis, pro peccatis, poenis, satisfactionibus, et aliis necessitatibus, offerri debere; anathema sit*. E questa verità riluce anche dai Santi Padri. S. Cirillo Gerosolimitano *Catech 5.* l' appella *Hostiam propitiationis*. S. Giovanni Grisostomo *lib. 6. de Sacerd. cap. 4.* dice, che il Sacerdote, che offre il divin Sacrifizio: *Legatus et deprecator est apud Deum, ut propitius fiat omnium peccatis*. Sant' Ambrogio *lib. 1. de offic. cap. 48.* parimenti scrisse: *Offert Christus seipsum quasi sacerdos, ut peccata nostra dimit-*

tat. Quindi quest' effetto non si estende soltanto ai viventi, ma altresì ai defunti, donde ne derivò nella Chiesa l' antichissima costumanza di offerirlo anche per le anime purganti. Valga su di ciò la testimonianza di sant' Agostino, come si legge nel libro 20. de Civit. Dei cap. 9. *Neque enim piorum animae mortuorum separantur ab Ecclesia, quae etiam nunc est regnum Christi; alioquin nec ad altare Dei fieret eorum memoriam in communicatione corporis Christi*. Finalmente come Impetratorio vale ad ottenerci dei beni spirituali e temporali. Tanto si raccoglie dalle Liturgie le più antiche, ond' è, che leggiamo nella Catechesi 5. di s. Cirillo Gierosolimitano: *Postquam confectum est illud spirituale sacrificium, et ille cultus incruentus super ipsa propitiationis hostia obsecramus Deum pro omni Ecclesiarum pace, pro tranquillitate Mundi, pro Regibus, pro militibus, pro sociis, pro aegrotis, et afflictis, et in summa, pro omnibus, qui egent auxilio*. E parlando dei beni spirituali particolarmente non possiamo dispensarci dal riportare quanto scrisse sant' Agostino nella sua *Epist*. 217. *ad Vitalem* a confusione de' Pelagiani: *Exere contra orationes Ecclesiae disputationes tuas, et quando audis Sacerdotem Dei ad Altare exhortantem populum Dei orare pro incredulis, ut eos Deus convertat ad fidem, et pro Cathecumenis, ut eis desiderium regenerationis inspiret, et pro fidelibus, ut in eo, quod esse caeperunt, ejus munere perseverent, subjanua pias voces, et dic te non facere, quod hortatur, idest Deum pro infidelibus, ut eos fideles faciat non rogare, eo quod non sint ista divinae miserationis beneficia, sed humanae officia voluntatis*.

Al 2. Nel peccato si devono distinguere due reati cioè quello di colpa, e quello di pena temporale. Quest' ultimo spessissimo resta nell' anima, benchè la colpa sia stata rimessa. Il reato di colpa viene rimesso immediatamente pei Sacramenti, ma pel Sacrifizio della Messa insegnano comunemente i Teologi, che non viene rimesso fuorchè mediatamente cioè, e che per la virtù di questo Sacrifizio Dio accorda al peccatore delle grazie attuali, che lo muovono al pentimento, e lo dispingono od a ricevere il Battesimo s' è infedele, o ad accostarsi al Tribunale di Penitenza s' è figliuolo della Chiesa aggravato di peccati. Così

insegna il Tridentino nella Sess. 22. cap. 2. *Huius quippe (sacrificii) oblationes placatus Dominus gratiam, et donum poenitentiae concedens, crimina, et peccata etiam ingentia dimittit.* Il reato poi di pena temporale viene immediatamente sciolto almeno in parte dall' augustissimo Sacrifizio dell' Altare, e ciò è manifesto da quanto abbiamo superiormente esposto. E la ragione n' è chiara, perchè offrendosi in vittima di soddisfazione per noi Gesù Cristo medesimo, egli è vittima, che vale a rimetterci la pena, che dobbiamo portare pei commessi reati. Posta pertanto questa dottrina è facile rispondere a questo secondo quesito, cioè che merita lode Metello se ricerca che venga celebrata una Messa, onde Iddio gli rimetta i suoi peccati, vale a dire affinchè Iddio gli accordi la grazia della sua conversione e contrizione, ed affinchè gli condoni quella penitenza, che deve soffrire pei peccati medesimi.

CASO II.

* Ciullo fugge le Messe, che sono celebrate con fretta, e pel contrario Aspazio quelle, che vengono celebrate con più divozione, dicendo, che queste ultime non recano un maggior frutto. Cercasi chi tra essi pensi ed operi meglio?

Supponiamo, che le Messe quali piacciano ad Aspazio non siano poi con tanta fretta celebrate, che includano irriverenza al divin Sacrifizio, e pecchino i Sacerdoti, che così le celebrano, e riduciamo la questione soltanto intorno a questo punto, cioè, se portino un maggior frutto le Messe celebrate con più divozione. È pertanto certo, che il frutto principale del Sagrifizio si desume dai meriti di Gesù Cristo, che collo spargimento del suo preziosissimo sangue compì la nostra redenzione sull' Altare della Croce, e questo frutto si appella dai Teologi *ex opere operato*, ed è certo ancora, che a questo frutto si aggiugne l' altro, che a distinzione del primo denominano i Teologi stessi *ex opere operantis*, il quale tutto dipende dalle disposizioni del Sacerdote, che celebra. Quanto al frutto *ex opere operato* egli è facile il conoscere, che non è suscettibile di aumento, o di diminuzione nè per parte del Sacerdote, nè dal lato degli offerenti, i quali sempre egualmente lo partecipano, sempre che non vi sia in essi alcun

ostacolo. Il Tridentino infatti nella sess. 22. cap. 1. decretò : *Et haec quidem illa munda oblatio est , quae nulla indignitate aut malitia offerentium inquinari potest.* E più chiaramente ne parla l' Angelico *in 4. dist. 45. q. 2. a 1. quaestiunc. 3.* dicendo : *Ipsum opus operatum sicut Sacrificium Altaris ex se ipso efficaciam habet absque opere operantis , quam aequaliter explet , per quoscumque fiat.* Sia dunque il Sacerdote buono o malvagio , celebri con irriverenza , oppure con vera divozione , il frutto da questo lato è sempre eguale. Ma non così deve dirsi del frutto *ex opere operantis.* In questo deve considerarsi il raccoglimento , e tutte le altre disposizioni del Sacerdote celebrante. Quindi lo stesso Angelico Dottore *3. p. q. 82. a 7.* parlando appunto del Santissimo Sacrifizio insegna : *Uno modo in quantum habet efficaciam ex devotione Sacerdotis orantis , et sic non est dubium , quod Missa melioris Sacerdotis magis est fructuosa. Alio modo in quantum oratio in Missa profertur a Sacerdote in persona totius Ecclesiae , cujus Sacerdos est Minister , quod quidem Ministerium etiam in peccatoribus manet.* E sembra ciò chiaro dagli stessi termini *ex opere operantis* ; perciocchè se questo frutto deriva da chi celebra , non può esservi dubbio , che a misura delle disposizioni dev' essere la copia del frutto. Pensa adunque assai bene Ciullo , che fugge le Messe , che vengono celebrate con minor divozione , e pensa male Aspazio , che ama quelle celebrate con fretta , poichè non cerca il maggior suo spirituale interesse. Se intendesse Aspazio il frutto *ex opere operato* ei non direbbe male , che questo frutto non cresce per la divozione del Sacerdote , ma dicendolo per quello riguardo il frutto *ex opere operantis* egli è in errore. Il fervore con cui sono recitate le preghiere della Messa , il raccoglimento e l' esattezza con cui si praticano le sacre cerimonie , come non devono essere cose grate a Dio , e far sì , che più copioso ne ridondi il frutto ?

CASO III.

* **Dinoloco ascolta la Messsa , e ne fa celebrare affinchè Iddio benedica le sue campagne ed abbia un pingue raccolto. Cercasi se possa colla Messa impetrarsi un bene temporale ?**

Rispondo che sì. Il Tridentino *sess. 22. can. 4.* ha dichiarato, che il divin Sacrifizio si può offerire non solo per ottenere la remission de' peccati, e della pena ad essi dovuta, ma altresì per impetrare delle altre cose necessarie: *Sacrificium Missae offerri non solum pro peccatis, paenis et satisfactionibus, sed etiam pro aliis necessitatibus.* Se tra le necessità si annoverano anche i beni temporali, che Gesù Cristo medesimo ci ha insegnato di domandare con quella moderazione, che si ricerca dalla legge evangelica, e ch' egli espresse con quelle voci *panem nostrum quotidianum*; io non so, come contrastar si possa, che impetrar non sia lecito colla Messa i beni temporali. Egli è certo, che non si devono ricercare beni di quaggiù, che pregiudicano l' anima, ma quei, che sono indispensabili per la sussistenza propria e della famiglia, i quali anzichè nuocere all' anima facilitano il cammino al Cielo, essendo e le ricchezze e la miseria di sommo pericolo secondo quel detto della divina Scrittura: *Nec divitias neque mendicitatem dederis mihi, sed tribue tantum victui meo necessaria*, per cui insegnò l' Apostolo: *Habentes alimenta, et quibus tegamur his contenti sumus.* Ed è per questo, che il lodato sacro Concilio usò il termine generale di necessità, per indicarci, che non dobbiam chiedere fuorchè quello, che ci è indispensabile, e e che perciò non nuoce all' anima. Che se come abbiam detto il necessario giova all' anima, scrisse assai bene il Patuzzi *Tract. x. de Sacr. Diss. 2. de Euch. cap. 6. num. 3.* che tali beni ci guadagnò lo stesso Gesù Cristo colla sua dolorosa passione: *Haec bona temporalia nobis, et ipse Christus sua passione promeruit, quatenus ad aeternam salutem conferre possunt*: ond' è, che essendo il Sacrifizio della Messa la rappresentazione del Sacrifizio della Croce, niente ripugna, che possano in essa domandarsi anche le felicità temporali in ordine però sempre all' eterna salute. Ma e questa dottrina non è conforme alla pratica che tenne costantemente la Chiesa? Se esaminiamo le liturgie più antiche non possiamo a meno di riscontrare in esse le impetrazioni di prosperità temporali. S. Cirillo di Gierosolima *Catech. 5. Mystag.* scrisse così: *Postquam confectum est illud spirituale sacrificium, et ille cultus incruentus super ipsa propitationis hostia obsecra-*

mus Deum pro omni Ecclesiarum pace, pro tranquillitate Mundi, pro Regibus, pro militibus, pro sociis, pro aegrotis, et afflictis, et in summa pro omnibus, qui egent auxilio. Anche il Grisostomo *hom. 71. in Ioh.* ci attesta, che *Pro infirmis et terrae, et maris, et universis Orbis fratribus sacrificamus.* Che più? Si osservino nel Messale verso la fine le Messe diverse, che vi si leggono, e le orazioni ossiano collette da recitarsi nelle altre Messe, e ve ne si troveranno non poche relative all' impetrazione di beni temporali. Adunque possono questi beni impetrarsi col Sacrifizio della Messa.

CASO IV.

* Gibsone eccitato da un Sacerdote a far celebrare delle Messe, risponde, ch' essendo la Messa un sacrifizio di virtù infinita, basta, che se ne celebri una sola per un solo oggetto. Cercasi se sia vera questa dottrina, e se mai è falsa, cosa debba rispondergli il Sacerdote per illuminarlo?

Deve rispondergli, ch' è in errore, e per trarlo dal suo inganno soggiugnerà, che se si consideri la vittima di questo Sacrifizio ch' è Gesù Cristo ella è d' infinito valore, e sufficiente ad espiare qualunque colpa e ad impetrare qualunque grazia. Se infinito è il valore del Sacrifizio della Croce, infinita pure dev' essere la virtù del Sacrifizio dell' Altare, ed inoltre essendo infinita la dignità ed eccellenza di Gesù Cristo, infinita ed eccellente esser deve per la stessa ragione l' efficacia del suo Sacrifizio. Ma non così deve dirsi quanto alla misura dell' attuale comunicazione d' utilità, come appunto il Sacrifizio della Croce sebbene in se stesso sia di valore infinito, non produce però in noi un effetto infinito. Così insegnano la maggior parte dei Teologi il Card. Toledo *lib. 2. cap. 6. et 8.* il Cardinal Bellarmino *lib. 2. de Miss. cap. 4. propos. 4.* il Reginaldo *lib. 29. num. 152.* ed altri, che sono citati dal Layman, che nel *lib. 5. tract. 5. cap. 1. num. 9.* scrisse: *Licet Sacrificium Missae ex natura sua, sive secundum primam, et remotam potentiam spectatum, habeat infinitam dignitatem, et valorem impetrandi, et fructum satisfactionis applicandi tum ratione rei oblatae, tum ratione primarii offerentis, qui est Christus Dominus pro-*

pter hypostaticam unionem infinite dignus; attamen spectatum hoc sacrificium secundum proximam potentiam, quam habet ex Christi institutione et voluntate, non habet efficaciam producendi effectum infinitum, sed semper finitum, ac limitatum tam intensive quam extensive. Adunque infinito è il valore del divin Sacrifizio e per la vittima, ch' è Gesù Cristo, e pel principale offerente ch' è lo stesso Gesù Cristo; ma è poi finito, quanto all' applicazione, ed alla utilità, che si percepisce. Nè si può addur verun' altra ragione per rapporto a questa limitata applicazione se non quella, che Gesù Cristo così ha stabilito, affinchè più spesso avesse ad essere offerto e più spesso avessero ad occorrere i fedeli ed assistere alla santa Messa: conciossiachè se i vantaggi risultanti da esso fossero infiniti, ne seguirebbe, che un solo Sacrifizio basterebbe a vuotare il Purgatorio, e ad impetrare ogni grazia, il che non ha giammai inteso la Chiesa, la quale ripete anche più volte il Sacrifizio e per le stesse persone, e per ottenere la medesima grazia. Quindi ineguale e limitato n' è l'effetto anche a misura della varia disposizion del soggetto, della qual cosa n' abbiamo l' esempio negli altri Sacramenti, i quali quantunque conferiscono la grazia *ex opere operato* la producono però inegualmente, come sono inegualmente disposti quei, che li ricevono, e perciò scrisse S. Tommaso *quaest. 79. art. 7. ad 2.* che *prodest plus vel minus secundum modum devotionis eorum.* Veggasi anche il Clericato *de Sacrif. Missus Decis. 33. cum. 36.*

CASO V.

* Gualterio prega Ogerio Sacerdote di celebrare tre Messe per l' anima sua, e lo prega insieme di applicarle così che tutto il frutto de' tre Sacrifizj ritorni a suo spirituale vantaggio. Cercasi 1. Di quante sorta sia il frutto del Sacrifizio? 2. Se possa Ogerio annuire ai voti di Gualterio?

Al 1. Il frutto del divin Sacrifizio tanto *ex opere operato* quanto *ex opere operantis* cioè che deriva dal merito dell' offerente, viene diviso dai Teologi in tre sorta, vale a dire in *generale*, in *ispeciale*, ed in *ispecialissimo*. Il primo ossia il *generale* ridonda in vantaggio di tutta la

Chiesa, perchè il Sacerdote, che celebra, offre il Sacrifizio ed a nome della Chiesa, e per la Chiesa medesima, di cui è Ministro. Quindi nel Canone si legge: *In primis quae tibi offerimus pro Ecclesia tua santa Catholica. . . et omnibus Orthodoxis atque Catholicae et Apostolicae fidei cultoribus.* In questa generalità sono compresi il Sommo Pontefice, il Vescovo della Diocesi, il Principe dello stato che si nominano espressamente nel Canone e quei pei quali si prega dal Sacerdote nel *Memento*, ma con quest' avvertenza, che i nominati particolarmente conseguiscono del frutto generale una maggior porzione degli altri fedeli cui si riferisce. Il frutto poi *speciale*, che dicesi anche ministeriale e medio è quello, che spetta peculiarmente a quella certa determinata persona, per la quale il Sacrifizio viene applicato. In conseguenza, quando questa persona non sia indisposta, non v' ha dubbio, che partecipa più degli altri fedeli del frutto del Sacrifizio. Il frutto in fine *specialissimo* è del Sacerdote offerente, cui è sopra ogni altro vantaggioso il Sacrifizio, pel sovra modo distinto diritto, che ne ha come Ministro. Di questo frutto ne fa cenno l' Apostolo nella sua Lettera agli Ebrei cap. 5. dove scrisse: *Omnis namque Pontifex...quoniam et ipse circumdatus est infirmitate, et propterea debet quemadmodum pro populo, ita etiam et pro semetipso offerre pro peccatis.* E quelli che assistono alla Messa qual frutto partecipano? Il Patuzzi *Diss.* 2. *de Euch. cap.* 6. *num.* 7. è di parere, ch' abbiano il generale, ma più abbondante degli altri fedeli. Nè deve spregiarsi quest' opinione, ch' è appoggiata alle parole del Canone. Siccome hanno un tal frutto quelli, de' quali si fa espressa menzione; pare certamente, che si nominino anche gli assistenti, leggendosi dopo il *Memento*, quelle parole *et omnium circumstantium quorum tibi fides cognita est et nota devotio.* Ma è diversa l' opinione del Clericato. Egli vuole nella *Decis.* 33. *de Sacrif. Missae num.* 47. che dello speciale partecipino non solamente gli offerenti, pei quali il Sacerdote applica la Messa, ma altresì tutti quelli, che cooperano in qualche modo alla celebrazione, v. g. i Fabbricieri della Chiesa, i Ministri della Messa, e quei che diedero delle cose necessarie pel Sacrifizio, come sono il Calice, le sacre vesti, l' Ostia, il Vino, i cerei etc., e

vuole, che lucrino dello specialissimo quei che assistono al Sacrifizio, e che di certa maniera sono celebranti *l. l. num. 41.* Ecco le sue parole: *Nec non illorum qui Missam audiunt et suo modo concelebrant cum Sacerdote, et habent ex eadem Missa suum fructum specialissimum.* E per verità da più luoghi del Canone rileviamo, che quanti assistono alla Messa si uniscono col Sacerdote nel celebrarla. Così esprimono quelle parole: *Pro quibus tibi offerimus, vel qui tibi offerunt;* e tutte le altre che in plurale sono segnate, nelle quali si scorge, che il Sacerdote parla in nome eziandio degli astanti, laddove parla nella sua sola persona, nelle tre orazioni precedenti la Comunione. Comunque ciò sia gli assistenti alla Messa conseguiscono un frutto, che non può dirsi soltanto generale, e quindi io starei più col Clericato, che col Patuzzi.

Al 2. Se si tratta del frutto *generale*, che ritorna in vantaggio di tutti i fedeli, la questione è decisa, poichè non è in arbitrio del Sacerdote lo spogliare tutti i fedeli di ciò, che loro compete, tanto più, che se così potesse operare il Sacerdote, che celebra, dovrebbe dirsi, che può togliere la *Comunione de' Santi* fondandosi specialmente questa participazione de' Sacrificj sopra quest'articolo di nostra credenza. D'altronde di questo frutto in ordine al merito partecipa pure Gualterio qualora sia nello stato di grazia, essendo questa una condizione, ch'è indispensabile per questa partecipazione, perocchè si dice appartenere alla Chiesa chiunque è Cattolico, ma allo spirito ossia all'anima della Chiesa quei soli, che sono in grazia. La questione verte piuttosto fra i Teologi se possa il Sacerdote applicare a favore dell'offerente oltre il frutto speciale, quello che dicesi specialissimo, e ch'è del Sacerdote offerente. Il Ferrari nell'Articolo *Miss. prout est Sacrificium §. 1. num. 11.* francamente scrisse: *Personalis seu specialissimus competit tantummodo ipsi Sacerdoti celebranti, nec est alteri applicabilis*, senza avvedersi, che la sua asserzione poteva essere controversa da ciò ch'egli stesso ebbe a pubblicare nel §. 2. dello stesso articolo num. 3. e 4. Riferisce in fatti, che la Sacra Congregazione del Concilio ha deciso sotto il dì 25 Gen. 1659, che non può il Sacerdote ricevere un'altra limosina per applicare il frutto personale ossia specialissimo della S.

Messa, e che questo Decreto venne confermato da Alessandro VII. Sommo Pontefice nel giorno 27 Ottobre dello stesso anno, aggiungendo al num. 6. che lo stesso Sommo Pontefice nel giorno 27 Ottobre dello stesso anno, ha condannata nel dì 24 settembre 1665 questa tesi; *Duplicatum stipendium potest Sacerdos pro eadem Missa licet accipere applicando petenti partem etiam specialissimam fructus ipsimet celebranti correspondentem.* Chi pertanto non inferisce da queste decisioni essere proibito la doppia limosina, ma non l'applicazione del frutto specialissimo? Se egli non fosse non avrebbe la Congregazione deciso, che non è lecita una tale applicazione? Se vietò la limosina e non dichiarò illecita l'applicazione sembra, che non sia illecita l'applicazione della quale parliamo, e quindi che non poteva il lodato Autore così francamente asserire, che il frutto specialissimo *non est alteri applicabilis?* Se questa deduzione non persuade intieramente, ella però è più che sufficiente a provare che nessun divieto esiste di applicare anche il frutto specialissimo.

Dobbiam però qui confessare, che non è concorde su questo punto l'opinion dei Teologi ritenendo alcuni essere applicabile il frutto specialissimo, ed altri negando, perchè appartiene al solo Sacerdote. Gli argomenti della parte affermativa sono 1. perchè se ognuno può disporre delle cose proprie, non si può contrastare al Sacerdote, che disponga di un tal frutto, ch'è proprio di lui; 2. perchè il frutto specialissimo essendo della stessa natura del frutto speciale dev' essere applicabile, come lo è questo; 3. perchè chiunque può applicare ad un altro la soddisfazion della pena dovuta al peccato che ridonda dalle proprie buone opere, come s. Francesco Saverio assunse di flagellarsi per un soldato, che ricusava di accettar da lui suo confessore per penitenza una disciplina ossia una flagellazione, e quindi può anche il Sacerdote applicare il frutto soddisfattorio, che gli deriva dalla celebrazion della Messa; 4. perchè se può il Sacerdote non riservarsi questo frutto, per la stessa ragione deve poterlo applicare ad altri; 5. perchè se i fedeli ch'ascoltano la Messa possono applicare ad altri quel frutto che lor ne deriva, non dov'essere impedito al Sacerdote di fare lo stesso; 6. perchè siccome può ognuno

rinunziare ad un favore introdotto per suo vantaggio, così dev' essere lecito al celebrante di rinunziare a quel frutto, ch' è in favor suo; 7. perchè secondo la legge *Invito ff. de regul. Juris* 1. *Nec emere C. de Jure deliberandi* non si conferisce un benefizio qualunque a chi non presta il suo assenso, il che avrebbe luogo quando il Sacerdote non potesse cedere ad altri il frutto specialissimo, conciossiachè dovrebbe riceverlo forzatamente. Difendono così questa opinione il Gavanto, il Navarro, l' Azorio, l'Enriquez ed altri molti citati dal Pasqualigo *de Sacrif. novae Legis quaest.* 99. *num.* 1. Ma che dicono poi i Teologi difensori dell' opposta sentenza? Ecco le loro ragioni principali, con cui stabiliscono la loro opinione. 1. Se alla volontà del privato deve prevalere quella del pubblico, come alla pubblica utilità dee cedere la privata, non v' ha appoggio per sostenere applicabile ad altri il frutto del Sacrifizio, ch' è proprio del Sacerdote. La Chiesa vuole che si celebri per tutto il popolo, per chi offre la limosina, e pel celebrante istesso. Adunque non può il Sacerdote dar ad altri quello, che la Chiesa vuole, che sia di lui. 2. Il celebrante pronuncia nella Messa, che offre l' Ostia *pro innumerabilibus offensionibus et negligentiis meis*. Se potesse applicare ad altri il frutto specialissimo si opporrebbe a questa protesta, e vorrebbe insieme e non vorrebbe offrire ancor per se stesso il divin Sacrifizio. 3. Come un mandatario non può andar fuori del suo mandato, e se eccede i limiti del mandato è irrita e nulla la sua opera; così il Sacerdote, ch' è di certa maniera un mandatario della Chiesa non può a meno di sagrificare anche per se stesso, e quindi se applica il suo frutto, lo applica frustraneamente. 4. Il frutto specialissimo della Messa si dice proprio del Sacerdote, e non sarebbe tale se fosse applicabile ad altri, perchè quello ch' è proprio di un soggetto è inseparabile dal soggetto. 5. Non è applicabile il frutto del sacrifizio se non secondo la natura ossia l' essenza del Sacrifizio, altrimenti sarebbe in potere del sacrificante alterare lo stesso Sacrifizio. In conseguenza appartenendo all' essenza del Sacrifizio, che il sacrificante abbia la parte sua qual è il frutto specialissimo ne segue, che lo stesso sacrificante non può applicarlo ad altri van-

taggio. 6. Siccome la remission delle pene, che avviene pel Battesimo, e per la Penitenza non può applicarsi ad altri fuorchè al battezzato ed al penitente, essendo questa *ex opere operato*; così e per la stessa ragione non può il Sacerdote celebrante disporre del frutto che in lui ridonda del Sacrifizio *ex opere operato*. 7. Ciò ch'è personale è affetto alla persona, nè può separarsi. Adunque non può staccarsi dal Sacerdote il frutto specialissimo, che riguarda la di lui persona. Fra i difensori di questa seconda opinione devono ricordarsi il Suarez, il Frassinelli, il Miranda, il Layman ed altri citati dallo stesso Pasqualigo. *l. l. num.* 3.

Ma quale delle due opposte sentenze riputerem noi la più probabile, per indi inferire se possa Ogerio annuire ai voti di Gualterio? Il Clericato sta per la prima, come può vedersi nella sua decisione 35. *de Sacrif. Miss. num.* 18., e risponde da suo pari agli argomenti dei teologi, che sostengono la seconda. È innegabile, egli dice, che il Sacerdote non può disporre del frutto meritorio, che consiste nell'aumento di grazia, di santità, di giustizia. Questo frutto è così inseparabile dal Sacerdote, che non può assolutamente applicarlo ad altri. Ma se si tratta del frutto impetratorio e soddisfattorio per qual ragione mai non potrà riferirlo a vantaggio altrui? Non può dunque applicare ad altri il frutto delle sue buone opere? Se chi ascolta la Messa può ascoltarla pei congiunti, benefattori ed amici suoi, avrà ad essere a peggior condizione il Sacerdote, che celebra? Non è quest'applicazione un effetto di carità vera, che tanto piace a Dio? Così, dic'egli, pensa anche Pietro Navarra, ed il Bordoni. Contuttociò io son di parere, che nemmen il frutto specialissimo impetratorio e sacrificatorio possa il Sacerdote applicare ad altrui utilità. E rispondendo ai suoi argomenti, sembrami, che facilmente si stabilisca la seconda opinione. Io infatti domando se chi opera il bene v. g. a suffragio delle anime purganti o per la conversione de' peccatori, e se chi ascolta la Messa pei suoi congiunti ed amici conseguisca alcun frutto per sè, oltre quello, che ne ridonda a vantaggio di quelli pei quali esercita la sua pietà? Nessuno può contrastarlo, poichè il merito speciale dell'opera

religiosa cede a spirituale utilità di chi la pratica, e giova a quei pei quali è praticata. Quando l' Apostolo scrisse ai Romani 5. *Obsecro vos fratres per Dominum Jesum Christum, et Charitatem Spiritus Sancti, ut adjuvetis me in orationibus vestris pro me ad Deum*, è mai da dirsi, che intendesse di volerli supplicanti per lui senz' acquistar alcun merito, e conseguir verun frutto per se medesimi dalle loro preghiere? Mi si dirà, che resta il merito a chi prega o compie qualsivoglia pia opera; ma che la soddisfazione, e l' impetrazione ritorna a vantaggio di quei, pei quali o si prega, o si fa l' opera santa. Sia pur così, ma il merito, io ripiglio, non è in ordine alla soddisfazione ed all' impetrazione. Chi può negarlo? Se dunque rimane presso di chi prega o di chi santamente opera per l' altrui bene un merito, che apporta l' aumento di grazia, sconta la pena da soddisfarsi per la colpa, ed impetra i favori divini; io dico, che questo è il frutto specialissimo, del quale non può disporre chi prega od opera il bene, perchè da Dio gli viene particolarmente concesso. Per la stessa ragione trattando del celebrante, deve dirsi, che non può applicare ad altri il frutto suo proprio. Il frutto generale del Sacrifizio è dei fedeli, il frutto speciale potrà essere aumentato per la divozione del Sacerdote, pel fervore con cui applicherà la Messa, ma non potrà mai spogliarsi il celebrante del frutto suo proprio e da sè inseparabile per arricchire altra persona. Nè si soggiunga, che una tale applicazione è effetto di una carità distinta, che tanto a Dio piace, poichè se ciò potesse anche farsi non sarebbe carità ordinata, e per ciò niente grata a Dio. Dobbiamo prima soddisfare per noi stessi, e poi pel prossimo, e siccome non possiamo dimenticare il prossimo, così e molto più non possiamo dimenticare noi stessi. Mi sembra pertanto, che la prima sentenza sia men probabile della seconda, e che gli argomenti allegati dai Teologi, che la difendono non valgano punto a sostenerla dinanzi alla luce, che spandono i pochi riflessi, che ho soggiunto. Si scorge di fatti, come il frutto specialissimo è proprio del Sacerdote, ma per modo, che non ne può disporre: si scorge come questo frutto sebbene sia della natura stessa del frutto speciale, tuttavia non è applicabile: si scorge come quantunque si possa soddisfare alla

pena da altrui dovuta, nullameno rimane un frutto ed una soddisfazione a vantaggio di chi soddisfa: si scorge, come il Sacerdote non si riserva il frutto specialissimo, ma Iddio stesso glielo attribuisce, come chi ascolta la Messa ad altrui vantaggio non resta spoglio d' ogni vantaggio, come non può il Sacerdote rinunziare a questo frutto, e come infine il suo assenso per una tale applicazione non può aver luogo. Dico bensì, che se un Sacerdote spinto da carità fosse disposto ad applicare così il Sacrifizio, questa sua disposizione, come effetto di vera carità accrescerebbe il frutto speciale, ed anzichè spogliarlo del frutto specialissimo verrebbe anzi a lucrarlo in grado maggiore, avvegnachè s' investirebbe dello spirito di Gesù Cristo, che diede tutto se medesimo per la nostra santificazione. E mi sostiene il Navarro, il quale *cap.* 25. *n.* 92. *et n.* 11. §. *Secundo sequitur* confessa ch' egli era solito di applicare di questa maniera la santa Messa.

CASO VI.

* Beldomando Sacerdote non avendo persona, che gli offra limosina per applicare la santa Messa, è solito celebrarla, quando pei peccatori ostinati, quando pegli scomunicati ed eretici, quando pegli ebrei, ed alcune volte pei defunti, e poche volte pei Santi, che sono nel Paradiso. Cercasi 1. Se i peccatori ostinati, gli scomunicati, gli eretici ed anche gl' infedeli sieno capaci del frutto speciale della S. Messa? 2. Se lo siano le anime dei defunti? 3. Se lo siano pur anche i Santi, che regnano con Gesù Cristo nel Cielo?

Al 1. Il Sacrificio della santa Messa può a tutti giovare: dunque tutti sono capaci del frutto speciale di esso. Se l' uffizio del Sacerdote è di farsi mediatore fra Dio ed i peccatori, dicendo l'Apostolo Hebr. 5. *Omnis Pontifex constituitur.... ut offerat sacrificium pro peccatis*, ne segue che i peccatori senz' alcun dubbio sono capaci del frutto della di lui mediazione. Quindi è, che insegnano concordemente i Teologi potersi applicare a vantaggio dei peccatori anche ostinati il frutto speciale del Sacrifizio, che lo ricevono come impetratorio non mai come meritorio, perchè sono incapaci di merito, e nemmeno

come soddisfattorio, poichè per iscontare *de condigno* la pena è necessario lo stato di grazia. È poi questione se i peccatori rimettendosi in grazia ricevono il frutto soddisfattorio dei Sacrifizj, che furono per essi celebrati. Tratta questo punto il cardinale De-Lugo *disp. 19. num. 193.* ove si scorge, che molti l' affermano, e molti altri lo negano. Similmente sono capaci gli scomunicati se sono tollerati, ma non i denunziati, ed i pubblici percussori dei Cherici, pei quali non si può applicare la Messa, e si può soltanto ricordare di essi nel *Memento*. Il Sacerdote come ministro di Gesù Cristo e della Chiesa non può offrire per quelli, che la Chiesa ha discacciati dal suo seno, ed ha loro inflitta la pena di non partecipare delle cose divine. Lo stesso si deve dire degli eretici, e degli infedeli. Anzi intorno a quei, che non hanno ricevuto il Battesimo si dev' aggiungere, ch' è lecito ricevere da essi la limosina secondo il Suarez *disp. 68. de Sacr. sect. 2.* ed applicare la Messa, che loro giova per l' impetrazione dei beni temporali e spirituali, e soprattutto per ottener quegli aiuti, mercè cui possano arrivare a conoscere la verità, e ad abbracciare la Fede. Di fatti gli infedeli sono persone, cui la Chiesa non ha inflitta alcuna pena, e che anzi la Chiesa stessa ha sempre per essi distintamente pregato. Così attestano i santi Padri, che sono citati dall' A-Lapide *in Epist. ad Timoth. cap. 2. v. 1.* soggiungendo: *Sic Christianos olim in sanctis Misteriis pro Rege sive Imperatore etiam infideli, qualis tunc erat Nero, Decius Diocletianus, orare solitos esse, testes sunt Justinus Apol. 2. Origenes lib. 8. contra Celsum.* E per verità abbiamo 2. *Mach. 3.* che Onia sommo Sacerdote offrì un Sacrifizio per Eliodoro, ed attesta Giuda Macabeo 1. *Macch. 12. 11.* che gli Ebrei pregavano pegli Sparziati: *Memores sumus vestri in Sacrificiis quae afferimus.* Che più? l' Apostolo 1. *Timoth. 2. 1.* comanda che si facciano *obsecrationes, orationes postulationes, gratiarum actiones pro omnibus homibus, pro Regibus, et omnibus, qui in sublimitate sunt.* Allora i Re erano tutti idolatri, e se vuole S. Paolo, che si preghi per essi, Sant' Agostino riflette *Epist. 59. ad Paulin.* che con quei termini *obsecrationes et orationes* intendeva di parlar della Messa. Dunque sono capaci di ricevere il frutto specia-

le. Veggasi quanto su questo proposito scrisse il Clericato *de Sacrif. Miss. Cecis. 36. num. 26.*

Al. 2. Qui non si tratta delle anime dei dannati, per le quali non si può nemmen offerire il divin Sacrifizio, poichè nell' inferno *nulla est redemptio*, ed è perciò eterna la pena di quelli infelici, come la Fede c' insegna; si parla bensì delle anime detenute nel Purgatorio; e rispondo, che sono queste capaci del frutto speciale della santa Messa, il quale giova loro od a mitigazione delle loro pene, ovvero per l' intera remissione. Questa verità venne combattuta dai Luterani, dai Calvinisti, degli Anabattisti e dai Sociniani, che però confessarono essere stato costume antichissimo e costante della Chiesa il pregar pei Defunti, e l'offrire a loro suffragio dei Sacrifizi, cosicchè questo costume, secondo la regola che ci dà Sant' Agostino non avendo origine da alcun Concilio, deve riferirsi alla tradizione degli Apostoli. Per noi basta la dichiarazione, che fece il Tridentino *sess. 25. can. 3.* in questi termini: *Quum Catholica Ecclesia Spiritu Sancto edocta ex sacris litteris, et antiqua Patrum traditione, in sacris Conciliis et novissime in hac ecumenica Synodo docuerit Purgatorium esse, animasque ibi detentas Fidelium suffragiis potissimum vero Altaris sacrificio iuvari, praecipit etc.* Anzi insegna molto bene il Nicolio *in Floscul. V. num. 2.* che le anime purganti tanto sono capaci del frutto speciale satisfattorio, che lo conseguiscono infallibilmente non essendovi in esse l' obice del peccato, perchè sono nello stato di grazia.

Al 3. Pei Santi, che sono nei Cieli non si può offrire il divin Sacrifizio, perchè sono incapaci del frutto speciale di soddisfazione, e d' impetrazione, essendo dessi non più viatori, ma in patria, e sono pur anche incapaci del frutto di merito non potendosi loro accrescere la grazia e la gloria essenziale. Ecco però la dottrina della Chiesa su questo punto quale ci viene dettata dal Tridentino nella sess. 23. cap. 3. *Quamvis in honorem, et memoriam Sanctorum nonnullas interdum Missas Ecclesia celebrare consueverit, non tamen illis Sacrificium offerri decet, sed Deo soli, qui illos coronavit. Unde nec Sacerdos dicere solet. Offero tibi Sacrificium Petre et Paulo sed Deo de illorum victoriis gratias agens, eorum patrocinia implorеt*

ut ipsi pro nobis intercedere dignentur in Coelis, quorum memoriam facimus in terris. Quindi nel Can. 5. decretò: *Si quis dixerit imposturam esse, Missas celebrare in honorem Sanctorum, et pro illorum intercessione apud Deum obtinenda, sicut Ecclesia intendit; anathema sit.*

CASO VII.

* Rugimberto colla limosina che vi vorrebbe per una Messa cantata, ne fa celebrare due o tre di private. Desidera inoltre che le Messe siano applicate per molti riunendo che tutti percipiscano egualmente del frutto speciale, come se fosse celebrata una Messa per ciascuno, e talvolta domanda una Messa di *Requiem* per se medesimo tuttor vivente. Cercasi 1. Se il frutto di una Messa cantata ossia solenne sia maggiore di quello di una Messa privata? 2. Se sia vero, che le Messe celebrate per molti giovino a tutti come se per ciascuno fosse offerto un Sacrifizio? 3. Se percepisca il frutto della Messa di *Requiem* per se stesso celebrata ancor vivente?

Al 1. Il Fagnano *in cap. Cum creatura num. 9. de Celebr. Missar.* dopo aver dimostrato, che gli Anniversarj che sogliono celebrarsi pei defunti ricercano una Messa cantata, francamente stabilisce, che il frutto della Messa cantata è maggiore di quello, che ridonda dalla Messa privata. *Obbligationi*, scrive così, *celebrandi Anniversarium Defunctorum non potest satisfieri dicendo Missam privatam .... quoniam plus suffragii capit anima Defuncti ex Missa solemni in Choro cum interventu plurium Sacerdotum, quam ex Missa privata.* E per verità se questo maggior frutto diciamo *ex opere operantis* la ragione si vede a colpo d' occhio, conciossiachè v' ha maggior numero di quelli, che cooperano al Sacrifizio, e vi sono atti di Religione più solenni, ch' eccitano maggior divozione negli astanti, le quali cose confluiscono ad accrescere il frutto del Sacrifizio, come insegnano moltissimi Teologi fra quali il Comitolo *in Respons. Moral. quaest. 42. num. 8.* Nè può ritenersi il contrario riguardando questo frutto *ex opere operato*, poichè, come insegna il Chiericato *De Sacr. Miss. Decis. 38. num. 73.* la Messa solenne ridonda in ossequio maggiore dell' augustissima divi-

na Triade, e di Gesù Cristo nostro Redentore, e perciò deve ritenersi, che lo stesso G. C. vi abbia assegnato più abbondanza de' suoi meriti: *Quo ampliori apparatu, et nobiliori comitatu procedit, qui hoc aureum donum praesentat Sanctissimae Trinitati, ut fit in Missa solemni eo uberiores gratias, et beneficentias ex opere operato a Divina Clementia reportat.*

Al 2. Sono discordi su questo punto gli Autori come può vedersi presso il Mastrio *q. 6. de Sacram. Ord. num. 114.* Il Gaetano, il Silvestro, il Corduba ed altri tengono l' affermativa sentenza, perchè, come dicono, il valore del divin Sacrifizio è estensivamente infinito, e S. Bonaventura, lo Scoto, il Durando con altri molti sostengono il contrario, perchè il valore del Sacrifizio non è infinito, ma limitato, così che offrendosi per un solo è interamente a vantaggio del solo offerente, ed offrendosi per molti si divide tra essi. Che il valore del Sacrifizio non sia infinito, ma limitato, quest' è l' opinione, che abbiamo detto essere più conforme alla Fede ed è una prova manifestissima quella, che per una determinata necessità si celebrano più Messe, e così più Messe si offrono per un defunto. Ma che si deve conchiudere nel caso nostro? Se il frutto speciale ha il suo limite *ex opere operato*, e dipende poi *ex opere operantis* dalle disposizioni dell' offerente, mi pare, che pel primo si possa seguire la sentenza di S. Bonaventura, dello Scoto etc. poichè altrimenti ne seguirebbe, che più frutti speciali siano stati assegnati a ciascuna Messa, e che pel secondo ossia pel valore *ex opere operantis* non si può nulla decidere dipendendo questo totalmente dallo stesso o dagli stessi offerenti. È vero, che nel can. *Non mediocriter 24. De consecrat. dist. 5.* abbiamo: *Cum igitur pro cunctis animabus Psalmos vel Missa dicitur, nihil minus, quam si pro unoquolibet ipsorum diceretur, accipitur.* Ma questo testo, che da Graziano viene asserto di S. Girolamo, avverte il Clericato *de Sacr. Miss. Decis. 33. num. 44.* che è della Regola dei Monaci tratta dalle opere del Santo Dottore, ed aggiunge, che riguarda il valor proveniente dalla divozione del celebrante, come per verità si deduce dal testo istesso, che congiunge la recita dei Salmi, che non hanno frutto per se medesimi *ex opere operato* colla cele-